Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 dicembre 2004 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA

CONCORSI ED AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 novembre 2004, n. 0357/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998 - Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ha istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la D.G.R. n. 1355 del 30 aprile 1999, registrata alla Corte dei Conti il 15 giugno 1999 (registro 1 - foglio 226), successivamente modificata con D.G.R. 759/2000, con cui sono state approvate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie, sulla misura dell'intervento ammissibile e dei tassi, nonché criteri e modalità d'intervento del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il capo VI della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;

VISTO l'articolo 73, comma 3, della citata legge regionale, che dispone di integrare i Regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione, di Enti o società partecipati con le disposizioni attuativi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

VISTO altresì l'articolo 76 della citata legge regionale, che al comma 10 autorizza - tra l'altro - l'utilizzo delle disponibilità del Fondo speciale di rotazione sopra citato per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate in determinati Comuni e al comma 13 stabilisce che le relative modalità e criteri siano determinati con Regolamento;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'emanazione di un nuovo Regolamento, anche in considerazione della vetustà delle direttive approvate con D.G.R. 1355/1999;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2882 del 29 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 novembre 2004

ILLY

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), di seguito denominato Fondo.

Art. 2

(Regime d'aiuto)

1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse in osservanza del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. L'intensità dell'aiuto non deve superare:

a) il 15% ESL per le piccole imprese;

b) il 7,5% ESL per le medie imprese.

3. Nel caso l'investimento sia effettuato in una zona ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'aiuto non deve superare rispettivamente il 23,5% ESL per le piccole imprese ed il 19,5% ESL per le medie imprese, come previsto dal decreto del Presidente della Regione del 18 maggio 2001, n. 0179/Pres.

Art. 3

(Imprese beneficiarie)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, iscritte nel registro delle imprese e, ove previsto, nel registro esercenti il commercio, nel registro regionale delle cooperative, nell'Albo degli agenti e rappresentanti o nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

2. I requisiti di piccola e media impresa necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita I.V.A. L'avvenuta iscrizione deve essere comunque documentata e accertata entro la data di erogazione dell'ultima tranche del finanziamento agevolato.

4. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni non devono essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Art. 4

(Iniziative finanziabili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresi l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle sole strutture ricettive alberghiere;

d) l'acquisto di macchine per il trasporto e movimento delle merci, di attrezzature, di macchine d'ufficio ed arredi necessari per l'esercizio dell'attività, di automezzi e di altri beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;

e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;

f) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto;

g) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa alle quali gli impianti stessi sono asserviti;

h) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti all'attività turistica.

Art. 5

(Tipologia delle agevolazioni e condizioni generali d'ammissibilità)

1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento a tasso agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 7.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative, ad eccezione degli aiuti concessi sotto forma di garanzia.

3. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta ad ottenere il beneficio.

4. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

5. Gli immobili oggetto di acquisizione non devono avere usufruito nei dieci anni precedenti alla domanda di contributo in esame di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi lo stesso obiettivo della domanda.

6. Non è ammissibile ad agevolazione l'acquisto di autovetture.

7. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato.

8. Non sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute relativamente al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte e tasse; sono inoltre escluse anche spese accessorie.

Art. 6

(Ammontare e durata del finanziamento)

1. L'importo del finanziamento non deve essere inferiore a euro 50.000,00 né superiore a euro 2.000.000,00.

2. Il finanziamento può assicurare una copertura massima del 75% del programma di spesa ritenuto ammissibile.

3. Le operazioni di finanziamento devono avere una durata non inferiore a cinque anni e nel caso di investimenti di carattere immobiliare, o prevalentemente immobiliare, possono raggiungere la durata massima di dieci anni.

4. Nel caso di investimenti misti la durata dell'operazione è determinata in base alla tipologia prevalente dei cespiti ammessi a finanziamento e alla loro durata operativa.

5. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, della durata massima di 30 mesi.

Art. 7

(Condizioni delle operazioni)

1. Il tasso del finanziamento agevolato a carico delle imprese beneficiarie è pari al 2% annuo ed è applicato in misura fissa per tutta la durata del finanziamento.

Art. 8

(Procedimento per la concessione del finanziamento)

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello, previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande di finanziamento agevolato sono presentate a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione delle domande stesse, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

4. Mediocredito cura l'istruttoria del procedimento di concessione rispettando l'ordine di arrivo delle istanze.

5. Mediocredito, ultimata l'istruttoria e verificata la disponibilità di fondi, sottopone le domande all'esame del Comitato di gestione di cui all'articolo 106, comma 7, della legge regionale 13/1998, il quale delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione e provvede alla concessione del finanziamento.

Art. 9

(Aiuti «de minimis» per le zone alluvionate)

1. Ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) le agevolazioni di cui al presente Regolamento possono essere concesse, nella forma di finanziamenti a tasso zero, a favore delle imprese individuate all'articolo 3 danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese Pontebba, Resiutta e Tarvisio, per gli interventi di ripristino e sviluppo dell'attività, purché rientranti nelle tipologie d'intervento previste dall'articolo 4.

2. I contratti di finanziamento relativi agli interventi di cui al comma 1 sono stipulati entro il 31 dicembre 2004.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

4. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 10

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. In sede di stipulazione del contratto di finanziamento l'impresa deve impegnarsi:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

b) a consentire l'accesso presso i locali dell'impresa stessa, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e del Mediocredito, per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 12;

c) a comunicare, mediante lettera raccomandata, la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) a rilasciare annualmente, entro il 28 febbraio, a Mediocredito, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 11.

Art. 11

(Vincolo di destinazione dei beni oggetto d'agevolazione)

1. I beni oggetto del finanziamento agevolato non possono essere distolti dall'originaria destinazione, né alienati, ceduti in affitto o in comodato, neppure in parte, per tutta la durata del finanziamento.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti o comunque non idonei all'uso, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni; la sostituzione deve essere preventivamente autorizzata da Mediocredito. Per tali beni non può essere presentata alcuna domanda di agevolazione.

3. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda ovvero di cessione di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'agevolazione può essere confermata dal Comitato di gestione di cui all'articolo 106, comma 7, della legge regionale 13/1998 all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 12

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione centrale delle attività produttive e la Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie possono effettuare presso Mediocredito, le banche convenzionate con lo stesso ovvero presso le imprese beneficiarie, ispezioni e controlli, eventualmente a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Decadenza e revoca)

1. Il finanziamento agevolato viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo oltreché nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale e del presente Regolamento.

2. Il finanziamento agevolato è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Alle domande di finanziamento presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina previgente.

Art. 15

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 novembre 2004, n. 0363/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52 - Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio e per la partecipazione del personale a corsi, convegni e iniziative volte alla formazione professionale;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

VISTA la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito Regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione: dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

VISTI i decreti del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0246/Pres. e 4 maggio 2001, n. 0153/Pres. di approvazione dei Regolamenti disciplinanti le spese di cui al citato articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 effettuate, rispettivamente, dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e dal Servizio autonomo del libro fondiario;

VISTA, altresì, la circolare n. 2 di data 2 febbraio 2004 della Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie in ordine all'applicazione, in sede di primo riordino dell'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

RITENUTO di provvedere alla revisione ed all'accorpamento dei regolamenti riguardanti i servizi nei quali si articola la Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2871 di data 29 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature

d'ufficio, per le esigenze operative correnti della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 novembre 2004

ILLY

Regolamento recante norme per l'acquisto in economia di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali)

1. Le spese dirette che la Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;

c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio, nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali;

d) materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia per tutto quanto precede;

e) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, e quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

f) materiale di immediato consumo quali lampadine, batterie, materiale di cancelleria non reperibile a magazzino regionale nonché materiale per il ripristino della dotazione di primo soccorso;

g) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare l'importo di euro 10.000,00.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 4.

Art. 2

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Segretario generale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4

(Ricorso ad un solo contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 4.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del Segretario generale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione, anche via fax.

Art. 6

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso. Si prescinde dalla predetta attestazione in caso di forniture periodiche o continuative conseguenti alla stipula di contratti di abbonamento.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

(Gestione dei beni mobili)

1. Ai vice consegnatari della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, in relazione alle rispettive sedi di appartenenza, è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 9

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti emanati con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0246/Pres. e 4 maggio 2001, n. 0153/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0369/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 - Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.Reg. di data 3 agosto 2004, n. 0258/Pres. concernente il Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

ATTESO che, per motivi di funzionalità e buon andamento amministrativo, il precitato Regolamento prevede che le domande per i piani di ristrutturazione e riconversione relative alla campagna viticola 2004-2005 siano presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Regolamento stesso (comma 2,

dell'articolo 13), mentre quelle relative alle campagne successive siano presentate entro il 30 novembre di ciascun anno (comma 1, dell'articolo 4);

CONSIDERATO che il D.P.Reg. 0258/Pres./2004 è stato pubblicato in data 1° settembre 2004, in periodo non favorevole alle aziende agricole per attuare una razionale programmazione degli interventi per la campagna viticola corrente e per quelle future, stante l'imminente inizio del periodo dei lavori vendemmiali;

CONSIDERATO che le scadenze per la presentazione delle domande di contributo ricadono nelle date 1° ottobre per la campagna 2004-2005 e 30 novembre per la campagna 2005-2006, date estremamente ravvicinate e poco efficaci ai fini di un corretto rinnovo dei vigneti nelle relative campagne vitivinicole;

CONSIDERATO che l'istruttoria delle domande - presentate per la campagna 2004-2005 - da parte degli uffici richiede alcuni mesi di lavoro, e che pertanto è bene che le pratiche per la campagna 2005/2006 vengano presentate in epoca successiva al 30 novembre 2004, al fine di non creare problematiche nell'istruttoria con quelle relative alla campagna 2004-2005;

ATTESO che il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0258/Pres./2004 pone in capo ai richiedenti l'onere di provvedere alla presentazione dell'aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1), e che le relative variazioni per essere acquisite dal sistema informatico necessitano di tempi lunghi, non compatibili con scadenze ravvicinate;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di differire la data di presentazione delle domande per la sola campagna viticola 2005-2006 al 28 febbraio 2005, mantenendo per le campagne successive la data del 30 novembre di ciascun anno, come previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 0258/Pres./2004;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2827 del 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvata la seguente modifica al «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000» approvato con D.P.Reg. n. 0258/Pres. di data 3 agosto 2004:

1) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il comma 1/bis:

«1/bis: Per la campagna viticola 2005-2006 il termine di cui al al comma 1 è fissato al 28 febbraio 2005.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0382/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Accordo di programma quadro tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di ricerca - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sottoscritta in data 9 maggio 2001 che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione nonché lo strumento con il quale sono stabiliti, tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti;

VISTA la bozza di Accordo elaborata dall'allora Direzione regionale delle attività produttive, ora Direzione centrale attività produttive, concernente la stipulazione di un Accordo di programma quadro in materia di ricerca tra il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia da sostenere con risorse che il CIPE ha messo a disposizione dell'Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione;

VISTO l'Accordo per il coordinamento dei Centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia firmato il 27 gennaio 2004 tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia, con il quale si istituiva una struttura di coordinamento dei centri di ricerca, nel totale rispetto della loro autonomia, presieduta dal Presidente del Consorzio Area Science Park di Trieste;

CONSIDERATO che gli interventi previsti nell'Accordo di programma quadro sono coerenti con il Piano regionale di sviluppo della Regione, documento sostanziale del sistema di programmazione regionale;

VISTO l'articolo 19, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente o da un Assessore delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione e controllo;

VISTA la deliberazione n. 1653 del 25 giugno 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema dell'Accordo di programma quadro suddetto e ha autorizzato il Presidente della Regione, o suo delegato, alla stipulazione dello stesso;

VISTO l'Accordo di programma suddetto, sottoscritto dalle parti in data 30 giugno 2004 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione;

CONSIDERATO che l'Accordo in questione è stato sottoscritto in un unico esemplare originale, depositato a Roma presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, Servizio per le politiche di sviluppo territoriali e le intese;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'Accordo citato ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. È approvato l'Accordo di programma quadro in materia di ricerca sottoscritto in data 30 giugno 2004 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero dell'economia e delle finanze, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. All'attuazione dell'Accordo provvederà la Direzione centrale attività produttive.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI "RICERCA SCIENTIFICA NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA"

PREMESSE

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la deliberazione CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 lettera b), il quale prevede che gli accordi di programma quadro devono coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli Enti Locali, gli Enti sub-regionali, gli Enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 203 lettera c) della legge n. 662/1996;

VISTA la deliberazione CIPE n. 55 del 21 aprile 1999, recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29";

VISTA la deliberazione CIPE n. 44 del 25 maggio 2000, "Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

VISTA la deliberazione CIPE n. 76 del 2 agosto 2002, "Accordi di programma quadro – modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 3 maggio 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTO l'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi dell'ordinamento delle Autonomie locali";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la deliberazione CIPE n. 134 del 6 agosto 1999, che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la deliberazione CIPE n. 12 del 15 febbraio 2000 concernente la codifica della banca dati degli investimenti pubblici che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della citata legge n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la deliberazione CIPE n.36 del 3 maggio 2002, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 assegna alle Regioni e Province Autonome finanziamenti da utilizzare nel settore della ricerca;

VISTA la deliberazione CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)", e in particolare il punto 3.1 che in merito alle risorse da utilizzare nelle aree del Centro-Nord nei campi della ricerca e della società dell'informazione individua quali soggetti attuatori degli interventi le Regioni e le Province;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2911 del 26 settembre 2003 per interventi nelle aree sottoutilizzate – triennio 2003/2005 attribuite dalla deliberazione CIPE n. 17/2003 al Friuli Venezia Giulia con vincolo di destinazione per interventi per la ricerca, con la quale vengono indicate le azioni su cui investire le risorse assegnate;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritta in data 9 maggio 2001 che costituisce il quadro di riferimento degli atti della programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione nonché lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 concernente la disciplina generale in materia di innovazione, che all'articolo 5 prevede, fra l'altro, il sostegno finanziario a favore di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo deve essere perseguito attraverso la più stretta cooperazione tra Governo e Regione, in modo che il programma individuato nell'Accordo di programma quadro venga inteso quale complesso unitario cui assicurare una programmazione e una realizzazione coordinata e funzionale;

VISTO l'Accordo per il coordinamento dei Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali presenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia firmato il 27 gennaio 2004 tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale si istituiva una struttura di coordinamento dei centri di ricerca, nel totale rispetto della loro autonomia, presieduta dal Presidente del Consorzio Area Science Park di Trieste, considerato quale polo di eccellenza;

VISTA la legge regionale del 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata dalla legge regionale n. 27 del 5 luglio 1985 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione";

VISTA la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, che disciplina le procedure per la formazione e l'approvazione degli accordi di programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno 2004, n. 1653, che approva lo schema del presente Accordo di programma quadro;

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA,

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

stipulano il seguente

Accordo di Programma Quadro in materia di
"Ricerca scientifica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro.

Articolo 2 - Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 9 maggio 2001 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Il presente Accordo ha come oggetto programmi di ricerca che si svilupperanno coerentemente con i documenti di pianificazione e programmazione regionale e nazionale.
2. Le principali linee strategiche sono indirizzate a dare attuazione all'Accordo per il coordinamento dei Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali presenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia firmato il 27 gennaio 2004 tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Con detto Accordo è stata istituita una struttura di coordinamento dei centri di ricerca, nel totale rispetto della loro autonomia, presieduta dal Presidente del Consorzio Area Science Park di Trieste.
3. Obiettivo principale del presente Accordo è quello di consolidare l'Area Science Park di Trieste, situata in area sottoutilizzata, quale Centro di eccellenza per meglio ricoprire il ruolo di coordinamento citato nel precedente punto 2.

Articolo 3 – Programma attuativo e costo degli interventi

1. L'Accordo è costituito da tre interventi dettagliatamente illustrati nella Relazione tecnica di cui all'Allegato 1 e nelle schede attività/intervento di cui all'Allegato 2, redatte ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, che fanno parte integrante del presente atto. I tre interventi vengono di seguito elencati alla tavola 1.

TAVOLA 1– ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI

CODICE	*TITOLO INTERVENTO*	*COSTO* (EURO)
1	STAZIONE DI MISURA E CERTIFICAZIONE PER TECNOLOGIE RADIOMOBILI	1.600.000,00
2	CENTRO DI GENETICA DELLA RIGENERAZIONE E DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	3.302.000,00
3	SELEZIONE E ISOLAMENTO SU LARGA SCALA DI ANTICORPI INTRACELLULARI PER GENOMICA FUNZIONALE	1.912.096,35
TOTALE		**6.814.096,35**

2. Le schede intervento, di cui al precedente comma, indicano i soggetti attuatori, il soggetto responsabile dell'intervento, i contenuti progettuali, il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, l'impegno finanziario di ciascun soggetto, i tempi di attuazione e le procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.
3. Il soggetto pubblico attuatore, indicato nella scheda intervento, redige la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia stato ancora individuato, detta funzione viene assunta dal responsabile dell'intervento, indicato nella stessa scheda.

Articolo 4 - Flusso informativo

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio di informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo articolo 8, punto c).

Articolo 5 - Quadro finanziario degli interventi

1. Il costo complessivo degli interventi attivati con il presente accordo è pari a 6.814.096,35 euro.
2. La copertura finanziaria degli interventi contemplati dal presente Accordo è riportata nella tabella seguente

TAVOLA 2 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

Fonti Finanziarie	TOTALE
Delibera CIPE n. 36/2002 (quota D.2 – Ricerca e Formazione nelle Regioni del Centro Nord)	1.500.000,00
Delibera CIPE n. 17/2003 (quota F.1.2 – Ricerca nelle Regioni del centro Nord)-	2.394.000,00
Totale STATO	**3.894.000,00**
Regione Friuli Venezia Giulia L.R. del 30 aprile 2003, n. 11	716.000,00
Altri soggetti	2.204.096,35
TOTALE APQ	**6.814.096,35**

3. La copertura finanziaria di ciascun intervento previsto dal presente Accordo è riportata nella tabella n. 1 della Relazione Tecnica.
4. La disponibilità delle risorse a valere sulla deliberazione CIPE del 2002 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 7.6 della stessa deliberazione. In particolare, se eventuali decurtazioni legate al mancato impegno delle risorse - mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2004 – dovessero ridurre la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie dei singoli interventi, all'interno della procedura di monitoraggio si potrà procedere all'integrazione delle risorse ovvero alla sospensione dell'intervento.
5. La disponibilità delle risorse a valere sulla deliberazione CIPE n. 17/2003 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 6.4 della stessa deliberazione . In particolare, se eventuali decurtazioni legate al mancato impegno delle risorse - mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2005 – dovessero ridurre la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie dei singoli interventi, all'interno della procedura di monitoraggio si potrà procedere all'integrazione delle risorse ovvero alla sospensione dell'intervento.
6. La Regione garantisce l'adesione dei soggetti non firmatari ai contenuti dell'Accordo e garantisce l'esecuzione dei progetti da parte degli stessi secondo le modalità indicate nelle allegate schede progetto.
7. Il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori degli interventi avverrà da parte della Regione Friuli Venezia Giulia secondo le modalità indicate nei protocolli tecnici, ove previsti, e comunque, secondo la normativa vigente.

8. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

9. Le eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta nella realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo sono riprogrammate con le modalità previste dall'articolo 10 dell'Intesa Istituzionale di Programma.

10. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca o rimodulazione degli interventi di cui all'art. 9 dell'Intesa Istituzionale di programma.

Articolo 6 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le parti individuano, quale Soggetto responsabile, il dott. Andrea Di Giovanni, Dirigente del Servizio per le politiche economiche e del marketing territoriale.

2. Il Soggetto responsabile dell'Accordo si impegna a fornire ai soggetti firmatari un'informativa relativa alle fasi significative nel processo di progettazione esecutiva e di attuazione.

3. Il Soggetto responsabile ha il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

d) coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero dell' Economia e delle Finanze; tale attività verrà esplicata nel corso dell'istruttoria dell'Accordo e dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa;

e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, al Ministero dell'economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese- la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione

monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;

f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;

g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula del presente Accordo – il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della deliberazione CIPE n. 76/2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;

h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare l'eventuale inadempimento al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni.

Articolo 7 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Il Responsabile di intervento, di cui all'articolo 3 comma 2, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.

2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il responsabile di Intervento ai fini dell'Accordo svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e risponderne della loro veridicità;

d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti; porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;

e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

f) trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;

g) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede-intervento di cui all'Allegato 2 del presente Accordo;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

c) procedere con periodicità semestrale al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione di cui al precedente articolo 7, secondo le disposizioni della deliberazione Cipe n. 76/2002 e le modalità prevista dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata nelle premesse;

d) fornire al Soggetto responsabile tutte le informazioni e il supporto necessari per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo e in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;

e) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

f) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo;

g) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, nonché la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempienza

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente, ferme restando le competenze tecniche ed amministrative in capo agli enti aderenti.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato Paritetico di Attuazione, formulando, se del caso, una proposta sulle misure da adottare in via sostitutiva, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.
6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.
7. Il Comitato Istituzionale di Gestione può adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenga più opportune per risolvere le inottemperanze prospettate, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, ivi compresa la modifica e la ridefinizione degli interventi previsti nel presente Accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 10 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su

istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, viene redatto un processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n.29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3. Conformemente a quanto previsto dalla già richiamata Intesa, il presente Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti nonché di quegli interventi costituenti priorità programmatiche di cui all'articolo 3 e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori.

4. Alla scadenza dell'Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

Roma, 30 giugno 2004

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese
Paolo Emilio Signorini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
Direttore Generale Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca
Luciano Criscuoli

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi
Franco Iacop

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA NELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

RELAZIONE TECNICA

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge, in base alle competenze derivanti dal proprio Statuto e dalle leggi a tal fine emanate, un ruolo attivo e propulsivo per la promozione e lo sviluppo delle attività di alta ricerca e della collaborazione internazionale in questo settore.

Area Science Park, il Parco Scientifico e Tecnologico del Friuli Venezia Giulia, avente sede in Trieste, si sta affermando come uno dei principali parchi scientifici e tecnologici multisettoriali europei. Attualmente ospita 75 centri, istituti e società con oltre 1500 addetti impegnati in attività di ricerca e sviluppo multidisciplinari (scienze della vita, elettronica e informatica, fisica, materiali, ambiente), di trasferimento tecnologico, di formazione e di servizi qualificati per l'industria e per la Pubblica Amministrazione.

L'organo di indirizzo e di gestione di Area Science Park è il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, uno dei dodici enti nazionali di ricerca operanti sotto la vigilanza del Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR). Fra i membri del consiglio di Amministrazione annovera le rappresentanze delle amministrazioni regionali e locali, il CNR, le Università regionali e altre comunità scientifiche ed economiche presenti sul territorio.

Questo centro di ricerca costituisce un esempio di distretto cognitivo dedicato a sostenere e migliorare i livelli di competitività e di innovazione del territorio regionale attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

La sua funzione è quella di fare da ponte tra il mondo accademico e la realtà industriale, tra l'innovazione e il mercato e le attività produttive locali. AREA Science Park si presenta come un sistema strutturalmente interconnesso di imprese ad alta intensità di conoscenza e centri di ricerca pubblici e privati, con un complesso significativo di operatori in attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione e servizi qualificati.

Il 27 gennaio 2004, la Regione ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri un accordo con il quale è stato attribuito all' AREA Science Park il ruolo di coordinatore delle istituzioni tecnico-scientifiche nazionali e internazionali presenti sul territorio regionale. In questo modo si è voluto valorizzare ulteriormente questo Parco Scientifico indicandolo come polo di eccellenza e di coordinamento per le altre strutture similari presenti in Trieste e nella Regione nel quadro della ricerca regionale, nazionale e internazionale.

Scopo di tale accordo è quello di rafforzare la massa critica dei Centri di ricerca presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, promuovere maggiori sinergie fra gli stessi, aumentare il loro contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia, anche in considerazione della necessità di sostegno verso i paesi meno sviluppati.

Fra gli obiettivi che questo Accordo attribuisce alla struttura di coordinamento, che dovrebbe essere rivestita dall'Area Science Park, si sottolineano i seguenti:

- la raccolta di finanziamenti per nuovi progetti di ricerca
- la diffusione e la valorizzazione della ricerca scientifica e dei relativi risultati all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale
- il rafforzamento del ruolo internazionale del "Sistema Trieste"e, più in generale, dei Centri della Regione Friuli Venezia Giulia
- la promozione di progetti scientifici a carattere multidisciplinare

La firma successiva di un Accordo di Programma Quadro, dunque, rappresenta un primo momento di attuazione concreta di quanto prospettato nel precedente accordo del 27 gennaio 2004. Il sostegno diretto a quattro progetti di ricerca, da attuare nell'ambito di AREA Science Park di Trieste, ha lo scopo di caratterizzare il suo ruolo di centro di eccellenza. Gli investimenti previsti contribuiranno a dare nuovo impulso al centro nel momento di ampliamento dei confini dell'Unione Europea e di apertura alla Ricerca internazionale.

Fanno parte di questo APQ quattro progetti, di seguito poi illustrati, e vengono proposti come sostegno alla ricerca in un'area classificata come sottoutilizzata costituendo, altresì, un impulso allo sviluppo locale di grande interesse.

Il primo progetto finanziato interessa lo stesso Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste ed è finalizzato alla realizzazione di una stazione di misura e certificazione per tecnologie radiomobili da realizzarsi in AREA Science Park. A questo progetto sono stati attribuiti i fondi della deliberazione n.36/2002 del CIPE per le aree sottoutilizzate. Indicazione fatta dalla Giunta regionale con proprio atto giuntale n.4472 del 30 dicembre 2002.

Il secondo progetto prevede il sostegno alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) per avviare, sempre in AREA Science Park di Trieste, un Centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative. Per tale progetto si prevede di utilizzare quelle risorse dedicate dalla delibera CIPE n.17/2003 di competenza dell'Autorità centrale da spendere in aree sottoutilizzate della Regione.

Il terzo è un progetto di "Selezione ed isolamento su larga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale" (in breve Progetto PKO LLG), presentato dalla societa' Lay Line Genomics per un finanziamento nell'ambito della Legge 30 della Regione FVG. Il Progetto prevede la costituzione presso l'Area Science Park di Trieste di una core facility di proteomica funzionale, basata sullo scaling up e sulla automazione di una tecnologia sviluppata da LLG, la tecnologia PKO (protein knock-out). La tecnologia PKO è interamente applicabile a proteine d'interesse in qualsiasi "area terapeutica", ed è quindi molto generale e si pone in stretta sinergia con il laboratorio Grand della SISSA.

Di seguito sono allegate le schede specifiche dei singoli progetti inseriti nell'Accordo di programma quadro proposto.

Progetto 1

STAZIONE DI MISURA E CERTIFICAZIONE PER TECNOLOGIE RADIOMOBILI

1- Premessa

AREA Science Park, il parco scientifico e tecnologico multisettoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, è un eccellente esempio di distretto cognitivo dedicato a sostenere e **migliorare i livelli di competitività e di innovazione del territorio regionale attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico.** Fungendo da ponte tra il mondo accademico e la realtà industriale, tra l'innovazione e il mercato, AREA Science Park si presenta come un sistema strutturalmente interconnesso di imprese ad alta intensità di conoscenza e centri di ricerca pubblici e privati, con un complesso di oltre 1500 persone operanti in attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione e servizi qualificati.
AREA è gestito dal Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, ente nazionale di ricerca afferente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

Per sottolineare la valenza del Parco Scientifico nel quadro della ricerca regionale, nazionale e internazionale si segnala che, in data 27.01.2004, il Consorzio ha sottoscritto con il MIUR e il MAE un accordo mediante il quale viene attribuito all'Ente il ruolo di coordinatore delle istituzioni tecnico-scientifiche nazionali e internazionali presenti sul territorio regionale.
La migliore sinergia tra le istituzioni di ricerca dovrebbe infatti consentire al Friuli Venezia Giulia di poter competere sullo scenario che si apre con l'area europea della ricerca.

Il progetto di infrastruttura di ricerca proposto si inserisce nel quadro delle attività di R&S del Parco Scientifico in un settore di elevata valenza e trasversalità per lo sviluppo economico e industriale della Regione.
Le attività dell'AREA in questo settore sono prevalentemente indirizzate all'ottenimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare le risorse e il know how interni anche attraverso l'offerta di ricerca e servizi a valore aggiunto dell'industria regionale;
- promuovere lo sviluppo e l'efficace utilizzazione di tali risorse dando vita a collaborazioni esterne, incrementando le sinergie tra i centri di ricerca allocati in AREA e individuando settori comuni di intervento mediante la messa a disposizione di adeguate infrastrutture di ricerca.

I centri e i laboratori operanti in AREA nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione sono prevalentemente orientati alle tecnologie radiomobili che costituiscono, senza dubbio, il ramo più promettente per il futuro sviluppo delle reti e dei servizi di accesso.

La Società dell'Informazione fa largo uso di sistemi wireless, nati per esigenze diverse, ma destinati a coesistere, anzi ad integrarsi. Lo scenario attuale in Italia è caratterizzato dall'esistenza di una rete radiomobile di 2.a generazione (GSM-GPRS) ormai diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, dalla penetrazione graduale di una rete radiomobile di 3.a generazione (UMTS), dalla presenza di reti WiFi in spazi aperti al pubblico e frequentati da utenze Internet di tipo nomadico (alberghi, centri congressi, aeroporti, stazioni ferroviarie, ...), dalla possibilità di interconnettere queste zone servite via satellite, dall'esistenza di numerosi canali digitali radiodiffusi via satellite e dall'imminente transizione dalla tecnologia di radiodiffusione televisiva terrestre analogica a quella digitale. Inoltre l'ambiente domestico è oggetto di applicazioni domotiche supportate prevalentemente da collegamenti wireless.

In questo scenario coesistono servizi diversi, con la comune esigenza di essere spettralmente compatibili e di salvaguardare l'integrità dei dati trasmessi. Mentre la prima esigenza richiede che le emissioni spettrali rientrino in opportune bande di frequenza e soddisfino limiti imposti da precise norme, la seconda richiede una serie di accorgimenti tesi ad assicurare l'autenticazione dei dati, la loro trasmissione riservata, e la protezione degli archivi dove essi risiedono dall'azione di utenti non autorizzati o di attacchi di pirateria telematica.
Nei prossimi anni risulterà sempre più indispensabile progettare sistemi wireless che siano interoperabili, e che forniscano servizi sicuri. Per questo motivo, il laboratorio da costituire dovrebbe essere dotato di apparecchiature in grado di simulare diverse situazioni, testando anche l'affidabilità dei servizi che particolari software sono in grado di generare, permettendo in alcuni casi, di certificarne le prestazioni.

2 - Obiettivi e descrizione del Progetto

Oggetto del progetto è la costituzione di un Laboratorio di prove e misure per verificare l'interoperabilità tra sistemi wireless complessi, tenendo conto della compatibilità spettrale e dell'integrità dei dati trasmessi. Il Laboratorio sarà collocato nell'Area di Ricerca di Trieste e collegato con postazioni geograficamente decentrate, come è in generale necessario per testare i radiocollegamenti.
Il laboratorio è organizzato in 4 settori:

- Reti radio locali Wi-Fi, per collegamenti mobili, nomadici e fissi;
- Interconnessioni satellitari;
- TV digitale terrestre;
- Produzione di Software, destinato a garantire la sicurezza informatica delle comunicazioni radio ed a consentire la formazione a distanza sulle tecnologie Wireless.

Le **Linee di Ricerca e di Applicazione** che verranno sviluppate dal Laboratorio sono sintetizzabili nei seguenti principali comparti:

a) Prove e valutazioni di "interoperabilità" tra sistemi Wireless complessi sviluppate anche attraverso collegamenti via satellite a larga banda di reti radio locali idonee all'interconnessione di terminali mobili, nomadici e fissi, per lo scambio di contenuti audio/video/dati. L' utilità di testare tali collegamenti deriva per un verso dalla crescente diffusione delle reti locali radio a larga banda (Wi-Fi) nell'ambito di grandi/medie imprese e di campus universitari, oltre che nei luoghi ad alta frequentazione da parte di utenti nomadici, rappresentati da aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e per altro verso dalla difficoltà di garantire, in ogni caso, le stesse prestazioni di larghezza di banda nei collegamenti ad Internet delle reti suddette.
Per le prove e misure di cui trattasi sarà necessario apprestare alcune postazioni costituite ciascuna da una stazione terrestre per collegamenti via satellite e da nodi di accesso e terminali Wi-Fi. Una struttura siffatta consentirà di misurare le prestazioni del sistema "end to end" oltre che dei singoli componenti ed apparati, controllandone anche le variazioni in funzione delle condizioni di utilizzazione (numero di utenti, traffico, ecc.).
La verifica della interoperabità sarà estesa a testare le concrete possibilità di interconnessione e di funzionamento dei sistemi, ivi compresi il riconoscimento e l'autenticazione di nuovi utenti che frequentino occasionalmente le zone servite, la rispondenza agli standard con eventuali proposte di aggiornamento tendenti a garantire tale interoperabilità, la compatibilità elettromagnetica, la valutazione ed il potenziamento della protezione delle informazioni, con diversi gradi di sicurezza.

b) *I collegamenti satellitari idonei anche a sperimentare applicazioni di telemedicina a bordo di flotte di trasporto, e in particolare di navi,* saranno realizzati mediante una rete magliata in tecnica VSAT capace di trasmettere contenuti multimediali.
Una stazione satellitare sarà installata anche a bordo di una nave, dove sarà attiva una rete WiFi. La possibilità di condividere a distanza immagini o segnali può permettere di realizzare telediagnosi e di impostare un telesoccorso medico principalmente laddove vincoli territoriali impediscono o rendono particolarmente difficile un intervento diretto di personale specializzato. In mare, le flotte mercantili ed anche la nautica da diporto spesso operano a grandi distanze da centri medici specializzati e normalmente non hanno a bordo personale medico o specializzato.
Un servizio di Telesoccorso medico potrebbe risolvere felicemente innumerevoli casi sanitari, mediante l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche innovative.
Gli obiettivi delle attività del Laboratorio in questo settore comprendono la scelta e la sperimentazione delle tecnologie wireless più idonee al fine di costruire un sistema di telemedicina per la nautica che includa il collegamento tra una centrale operativa e le unità mobili.

c) La *Produzione di Software* comprende la creazione di corsi interattivi a distanza e la realizzazione di applicativi per la protezione delle informazioni nei radio collegamenti. Nell'ambito del primo tema, si intende mettere a punto una piattaforma, che sia idonea in particolare per la formazione nella Pubblica Amministrazione, realizzando su tale piattaforma corsi di prova, con ampio ricorso a contenuti multimediali. Gli argomenti dovrebbero riguardare le tecnologie informatiche, e in particolare quelle più attinenti alle modalità di accesso wireless.
Questa scelta è dettata non soltanto dalla motivazione di contribuire alla diffusione delle conoscenze di base e delle potenzialità di queste applicazioni, in rapida evoluzione, ma è volta anche allo scopo di compiere un primo passo per costituire una rete di relazioni tra il Laboratorio ed altri centri di Formazione e Ricerca operanti nello stesso settore, finalizzata allo scambio di conoscenze e alla condivisione dei risultati ottenuti.

d) La *Televisione DigitaleTerrestre* è un tema che richiede un elevato sforzo di ricerca. Ad esempio, nel DDL Gasparri, in corso di discussione al Parlamento, è previsto che i multiplex dei possessori di reti di radiodiffusione a copertura nazionali ospitino, per una quota pari al 40 % della banda disponibile, i segnali di altre emittenti. Questo obiettivo, teso ad economizzare l'occupazione di spettro e il livello complessivo delle emissioni elettromagnetiche, può essere raggiunto unicamente soddisfacendo precisi requisiti di contenimento degli spettri, anche in presenza di segnali molto diversi (multimediali, interattivi, sintetizzati elettronicamente, ...).

e) Altra linea di ricerca del Laboratorio, sviluppata per la maggior parte, nell'ambito del settore TV Digitale Terrestre, riguarderà *il settore della domotica* in cui si intende sviluppare attività tendenti a rendere ergonomici i comandi e i dispositivi di visualizzazione dei parametri monitorati, con particolare attenzione a quelli che oggi sono i telecomandi distinti di diversi elettrodomestici (ricevitore TV terrestre e satellitare, lettore di DVD, lettore di cassette, ecc.). Si cercherà inoltre di favorire la compatibilità tra sistemi wireless di vario tipo (bluetooth, 802.11x, powerline, ...), almeno ai livelli più bassi della stratificazione ISO-OSI e l'interoperabilità dei terminali prodotti dalle principali case costruttrici.

Progetto 2

CENTRO DI GENETICA DELLA RIGENERAZIONE E DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE

GRAND

Il Centro di Genetica della Rigenerazione e delle Malattie Neurodegenerative (Center for Genetics of Regeneration and Neurodegenerative Diseases - GRAND) rappresenta il naturale sviluppo scientifico della ricerca di base svolta dal Settore di Neurobiologia della SISSA.

Missione

Comprensione delle basi molecolari delle malattie neurodegenerative ed identificazione di nuovi trattamenti terapeutici.

Malattie Neurodegenerative: stato dell'arte

I costi per la cura delle malattie neurodegenerative negli U.S.A. costituiscono il 5.1% del bilancio sanitario. Tali malattie coinvolgono il sistema nervoso e sono caratterizzate da una perdita progressiva di neuroni in regioni ristrette del cervello e del midollo spinale. Tra di esse, le più diffuse sono il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie da triplette ripetute (corea di Huntington, atassie spinocerebellari, etc). Malgrado la diversità delle regioni del cervello interessate, dell'età di insorgenza e del ruolo svolto da fattori genetici e ambientali, tali malattie condividono l'alterazione di alcuni meccanismi molecolari fondamentali per il corretto funzionamento cellulare. Uno studio comune e integrato di queste malattie può quindi offrire maggiori possibilità di comprendere le loro basi molecolari che contribuiscano allo sviluppo di mezzi terapeutici adeguati.

Il decorso progressivo di tali malattie comporta una dipendenza totale del paziente dalla propria famiglia o dalle strutture assistenziali. Il ricovero del malato cronico presso strutture ospedaliere comporta costi elevati sia per la famiglia che per il bilancio sanitario pubblico. In futuro, con l'aumentare delle aspettative di vita media della popolazione, tali costi saranno destinati a crescere ulteriormente.

Nessun trattamento farmacologico è in grado di rallentare la progressione di queste malattie. L'identificazione dei meccanismi patologici di base e lo sviluppo di trattamenti terapeutici efficaci e' pertanto di importanza prioritaria per il sistema sanitario nazionale e regionale.

GRAND

Il Centro studierà i meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative al fine di identificarne le loro cause e di identificare trattamenti terapeutici che possano bloccare l'intero processo degenerativo. Priorita' verrà data allo studio del morbo di Alzheimer, del morbo di Parkinson, e della corea di Huntington. L'impiego di cDNA microarray e di tecniche di proteomica serviranno per descrivere l'espressione genica e le interazioni tra proteine nelle diverse regioni del cervello e di studiarne le loro alterazioni mediante l'impiego di modelli cellulari e animali delle malattie. Tali studi saranno integrati dall' analisi biofisica ed elettrofisiologica di canali, recetttori e trasportatori che sono i bersagli tradizionali dei trattamenti farmacologici. I modelli animali e cellulari saranno inoltre utilizzati per un "high-throughput screening" di molecole potenzialmente convertibili in farmaci.

Studi mirati saranno anche indirizzati alla biologia delle cellule staminali neuronali, allo sviluppo del sistema nervoso e della morte programmata (apoptosi) al fine di sviluppare approcci terapeutici complementari quali la sostituzione delle cellule nervose degenerate.

Al fine di realizzare tali obiettivi promettenti il GRAND sarà formato da:

A. Tre gruppi di ricerca indipendenti che attualmente studiano le basi molecolari delle malattie neurodegenerative e che hanno gia' pubblicato sull'argomento numerosi lavori: il Prof. Antonino Cattaneo lavora su modelli animali del morbo di Alzheimer e sullo sviluppo di farmaci, il Dott. Stefano Gustincich lavora sul morbo di Parkinson e la Dott.ssa Francesca Persichetti sulle malattie da triplette ripetute.
B. Due gruppi di ricerca che si occuperanno della caratterizzazione elettrofisiologica di neuroni in modelli animali di malattie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson e Huntigton (Prof. Enrico Cherubini e Prof. Vincent Torre).
C. Il Prof. Paolo Carloni del dipartimento di Statistica Biofisica della SISSA si occuperà della definizione delle strutture molecolari delle proteine coinvolte nelle malattie e nello sviluppo di nuove molecole terapeutiche (Chemical Medicine).
D. Core facilities. La tecnologia dei cDNA microarray, l'istologia e lo high-throughput screening saranno organizzate come core facilities. Esse rappresenteranno una risorsa straordinaria per GRAND e per la SISSA in generale. La disponibilità di queste risorse sarà molto importante per la capacità di GRAND di attrarre scienziati di valore internazionale.
E. Nuovi scienziati di alto profilo verranno selezionati presso la comunità scientifica internazionale con specifiche competenze nello studio
   a. delle degenerazioni del sistema motorio
   b. dei meccanismi di sviluppo e differenziamento delle cellule nervose al fine di sviluppare nuove terapie ristorative
   c. degli aspetti strutturali di proteine coinvolte nella neurodegenereazione.

La collaborazione con le imprese biotecnologiche consentirà di condurre una ricerca maggiormente indirizzata allo sviluppo di proprietà intellettuali.

Attività SISSA nell'ambito delle malattie neurodegenerative

Alcuni anni fa, il Prof. Antonino Cattaneo iniziò a studiare il morbo di Alzheimer, una devastante malattia neurodegenerativa che porta a disfunzioni cognitive e demenza. Egli iniziò a valutare la possibilità di organizzare un centro sulle malattie neurodegenerative e propose uno studio di fattibilità per la costruzione di un Centro per lo Studio della Malattia di Alzheimer e lo sviluppo di farmaci per la sua cura. Con delibera del 06/08/99 n135/99 il CIPE attraverso il MURST (ora MIUR) assegnava un cofinanziamento al 50 % per l' esecuzione effettiva di tale studio di fattibilità: il CIPE e la SISSA hanno contribuito con 180 milioni ciascuno all' esecuzione di un studio di fattibilità per la " Costituzione a Trieste di un Centro di Ricerca applicata per lo studio preclinico della malattia di Alzhemier". Benché mirato ad individuare la collocazione fisica ottimale del Centro stesso, in questo studio di fattibilità erano stati approfonditi sia i contenuti scientifici del Centro stesso che gli aspetti epidemiologici e terapeutici di questa malattia neurodegenerativa. Dopo tale studio di fattibilità la SISSA ha ampliato le sue ricerche nel settore genetico e genomico delle Malattie Neurodegenerative. Recentemente la SISSA ha assunto due giovani ricercatori che hanno trascorso dieci anni della loro carriera scientifica negli Stati Uniti presso l'Università di Harvard: il Dr. Stefano Gustincich lavora sul morbo di Parkinson e la Dr.ssa Francesca Persichetti lavora sulla Corea di Huntington.

La SISSA rappresenta una istituzione ideale per lo sviluppo di questo progetto. La vasta gamma di ricerca nel campo delle neuroscienze di base svolta nel Settore di Neurobiologia offre una ineguagliabile competenza per la comprensione della funzione e alterazione dei neuroni. Il Prof. Vincent Torre ha lavorato nella fototransduzione per più di 20 anni e la Prof.ssa Anna Menini ha apportato notevoli contributi alla comprensione della transduzione sensoriale dei neuroni olfattivi. Il Prof. Enrico Cherubini e' uno scienziato riconosciuto internazionalmente nello studio della fisiologia dell'ippocampo. Il Prof. Andrea Nistri è un ricercatore affermato nel settore della neurofarmacologia.

La ricerca neurobiologica di base della SISSA si sta espandendo verso l'eziologia e la patologia dei disordini neurologici al fine di identificare gli eventi genetici e molecolari legati all'insorgenza della malattia.

La SISSA ha pertanto deciso di indirizzare le proprie energie nella creazione di un Centro per lo studio delle malattie neurodegenerative.

Ubicazione del Centro

Il centro GRAND nasce in una città che, per le sue problematiche sociali e di salute, si rivela particolarmente adatta ad ospitarlo. Trieste infatti, a causa della longevita' della sua popolazione, e' una città in cui vivono molte persone affette da malattie neurodegenerative con conseguenze economiche e sociali legate all'assistenza di notevole portata. In tale contesto il GRAND puo' rappresentare un importante punto di riferimento che va ad integrarsi nella rete sanitaria e sociale della città e più in generale della regione Friuli Venezia Giulia.

Il centro verrà ubicato nel fabbricato Q1 presso l'Area di Ricerca a Basovizza. Tale ubicazione favorirà le interazioni con il Centro di Medicina Molecolare che l'Area di Ricerca sta sviluppando a Basovizza.

Personale del centro

Il personale del Centro afferisce alla SISSA. Le attività scientifiche di Cattaneo, Gustincich e Persichetti relative allo studio del morbo di Alzheimer, di Parkinson e della corea di Huntington afferiranno direttamente al Centro finanziato dal CIPE. Le altre attività scientifiche del Settore di Neurobiologia della SISSA, non direttamente collegate allo studio delle malattie neurodegenerative, verranno finanziate da fondi interni della SISSA e da altre fonti esterne. La SISSA sta inoltre ricercando nuovo personale per il Centro.

Finanziamenti del Centro

Quale cofinanziamento al progetto finanziato dal CIPE, la SISSA pagherà gli stipendi dei group leaders, degli studenti di PhD e dei ricercatori che svolgeranno la loro attività presso il Centro. In futuro, le spese di ricerca e di gestione del Centro dovranno essere finanziate da istituzioni nazionali, internazionali e da fondi derivanti da donazioni. Attualmente i docenti che afferiranno al Centro ricevono i seguenti finanziamenti:

- Armenise-Harvard development award a S. Gustincich, 150.000 $ per anno, per 5 anni.
- M.J. Fox Foundation a S. Gustincich, 75.000 $ per anno, per 2 anni.
- TELETHON grants ad A. Cattaneo ed E. Cherubini per lo studio del morbo di Alzheimer.
- ISS (Istituto Superiore della Sanita') ad A. Cattaneo per lo studio del morbo di Alzheimer.
- Grant NFG dalla EU 540.000 EURO per 3 anni.
- M.I.U.R. reintegration award per 3 anni a Francesca Persichetti

Richieste di altri fondi al TELETHON, all'EU e all'NIH sono attualmente pending.

Il Centro s'impegnerà a trovare finanziamenti da istituzioni private e pubbliche.

Consiglio scientifico

Si costituirà un Comitato scientifico di consulenti costituito da scienziati italiani e stranieri di riconosciuta fama internazionale nel campo delle malattie neurodegenerative. Questo comitato, la cui maggioranza dei membri saranno esterni alla SISSA, avrà il compito di consigliare sulle scelte e le programmazioni di sviluppo del centro e di valutare la qualità della ricerca effettuata e la sua coerenza con la missione di GRAND.

Collaborazioni nazionali

GRAND deve rappresentare un centro di aggregazione all'interno del territorio regionale e nazionale che metta in contatto la realtà del mondo della ricerca, la struttura sanitaria nazionale, le associazioni di supporto alla ricerca, i medici specialistici, l'assistenza ai malati cronici con malattie neurodegenerative, il volontariato. In questo contesto riteniamo fondamentale che:

- Le associazioni nazionali per il supporto alla ricerca e all'assistenza delle varie malattie neurodegenerative siano convenzionate con GRAND. In questo senso si e' già provveduto a sviluppare una stretta collaborazione con l'Associazione Italiana Parkinson di Milano, diretta dal prof. Pezzoli.
- Si sviluppi uno stretto contatto tra GRAND e le divisioni di Neurologia e Neurochirurgia degli ospedali di Trieste e Udine. Questa collaborazione si attuerà attraverso scambi culturali (studenti di specialità potranno effettuare dei periodi di ricerca nei laboratori GRAND, organizzazione di seminari, etc.) e raccolta di campioni bioptici o autoptici umani per usi di ricerca.
- Venga creato un network di medici specialistici di riferimento che possano essere consigliati ai pazienti con malattie neurodegenerative e ai quali venga data la possibilità di interagire con il mondo della ricerca .
- GRAND possa servire come cassa di risonanza di iniziative di supporto assistenziale fornito dalla Struttura sanitaria regionale e da Associazioni di volontariato.
- Uno stretto rapporto con l'istituto di Genetica Medica dell'Ospdale Infantile Burlo Garofalo di Trieste diretto dal prof. Amoroso provvederà un supporto per gli studi genetici delle malattie neurodegenerative. La SISSA inoltre parteciperà attivamente allo studio "I cento geni della salute", diretto dal prof. Amoroso, che comporterà la correlazione di polimorfismi genetici con l'insorgenza di malattie neurodegenerative nella popolazione del Friuli Venezia Giulia.

Collaborazioni Internazionali

I programmi di ricerca del GRAND si integrano con un più vasto progetto scientifico condotto a livello internazionale che ha come obiettivo la sconfitta delle malattie neurodegenerative. E' per tale motivo che il Centro rafforzerà collaborazioni con le più importanti istituzioni internazionali che includono, tra le altre, la Harvard Medical School, Boston, USA e il Genome Science Center, RIKEN, Wako, Japan.

A. I programmi di Ricerca della SISSA che faranno parte di GRAND

1. ***Laboratorio del morbo di Alzheimer***
   Antonino Cattaneo ha solide conoscenze scientifiche sulla malattia di Alzheimer ed ha ricevuto finanziamenti per la sua ricerca su questa malattia dal TELETHON, dall'Istituto Superiore Sanità e da HFSPO.

2. ***Laboratorio della malattia di Parkinson***
   Stefano Gustincich, che ha istituito recentemente alla SISSA un laboratorio della Armenise-Harvard Foundation, studia i meccanismi molecolari che regolano la dopamina nel morbo di Parkinson.

3. ***Laboratorio delle malattie a Ripetizioni Trinucleotidiche***
   Francesca Persichetti studia da molti anni la corea di Huntington e ha recente trasferito la sua attività di ricerca presso la SISSA.

4. ***Laboratorio per lo studio delle proprietà elettriche di modelli animali di malattie neudegenerative***
   Enrico Cherubini e Vincent Torre stanno iniziando a studiare le proprietà elettriche di neuroni in modelli di topo di malattie neurodegenerative, quali Alzheimer, Parkinson ed Huntington. Utlizzeranno le metodologie sperimentali da loro ampiamente conosciute e sviluppate.

5. ***Laboratorio per lo modellizzazione della struttura proteica nelle malattie neurodegenerative e nello sviluppo del sistema nervoso.***
   Paolo Carloni ha già iniziato ad interagire con i ricercatori del Settore di Neurobiologia della SISSA sulla modellizzazione dei meccanismi molecolari coinvolti nella apoptosi cellulare e estenderà la sua analisi al misfolding proteico ed alla catena di segnali molecolari coinvolti nello sviluppo nervoso.

I laboratori del Centro potranno usufruire di una serie di servizi comuni che includono una cucina per le procedure di lavaggio e sterilizzazione, di stanze per le colture cellulari, di una sviluppatrice automatica e, di un idoneo stabulario per gli animali da esperimento che conterrà principalmente roditori.

Lo stretto contatto tra il Settore di Neurobiologia e il Centro consentira' sinergie organizzative e conseguenti economie di scala.

B. Core facilities

GRAND fornirà una serie di core facilities, ciascuna diretta da un responsabile, quali:

1. A Microarray, Espressione genica e sequenziamento
Questa facility fornirà al Centro strumentazioni, cloni di cDNA e tutte le specifiche competenze necessarie agli esperimenti di genomica per lo studio delle malattie neurodegenerative.

Strumenti:
La SISSA è già in possesso di una macchina per ibridazione (Gene Tag), e di uno scanner al laser (Axon). Per il completamento della facility e' necessario aggiungere un robot Theonics della MWG per la preparazione in automatico dei cloni e di uno spotter della BioRad per preparazione dei vetrini di cDNA microarray.

cDNAs:
Il Centro sarà l'unico istituto in Italia ad avere la collezione dei cloni FANTOM2 del RIKEN. Questi cloni costituiscono l'intero set full-length dei cDNA di topo e rappresentano pertanto per il Centro una risorsa fondamentale per una ricerca condotta a livello competitivo. Il Centro intende anche acquistare un set di cDNA umani. L'analisi dell'espressione genica verra' effettuata mediante uso di una real-time quantitative RT-PCR.

2. Istologia
Il Centro si avvantaggerà di una serie di strumentazioni e tecnologie di alto valore scientifico per lo studio dell'espressione genica del cervello. Tale analisi sarà il complemento logico dei risultati ottenuti dagli esperimenti con i cDNA microarray. Si richiede l'acquisto, tra l'altro, di una macchina per l'ibridazione *in situ.*

3.High Throughput Screening (persona da ricercare)
Il Centro intende analizzare con sistemi semi-automatici migliaia di sostanze chimiche al fine identificare potenziali farmaci. Le sostanze chimiche verranno esaminate utilizzando modelli cellulari e animali delle diverse malattie neurodegenerative. Per il funzionamento della facility e'

necessario acquistare le librerie dei composti chimici e le appropriate strumentazioni per il lavoro in automatico. I risultati ottenuti presso la facility potranno rivelarsi di notevole ricaduta sulle potenzialità di sviluppo industriale del Centro. Lo sviluppo di nuovi farmaci potrà valorizzare le spin-off già esistenti e favorire la nascita di nuove iniziative.

4. Proteomica Funzionale (LayLineGenomics)
Le interazioni tra proteine verranno studiate su vasta scala e in maniera semi-automatica utilizzando la tecnologia del doppio ibrido e librerie di anticorpi intracellulari e domini anticorpali. Questa facility sarà gestita dalla LaylineGenomics (LLG SpA), in linea con la richiesta di finanziamento presentata dalla stessa alla Regione Friuli Venezia Giulia (nell'ambito della Legge 30) nel 2003, ed in fase conclusiva di valutazione.

Il Centro avrà anche accesso alle core facilities presso il Consorzio di Medicina Molecolare.

C. **Nuove iniziative del GRAND**

Queste saranno sviluppate in due direzioni. L'analisi dei meccanismi molecolari alla base di malattie neurodegenerative del sistema motorio estenderà il quadro delle patologie studiate. Lo studio dello sviluppo del sistema nervoso, del differenziamento neuronale, delle cellule nervose staminali e dell'apoptosi saranno fondamentali allo sviluppo di nuovi trattamenti terapeutici.

1. Laboratorio della degenerazione del sistema motorio
Il Centro è interessato a studiare i meccanismi molecolari della degenerazione delle vie motorie. Per tale progetto il Centro sta attivamente cercando un ricercatore ben affermato in questo specifico settore.

2. Laboratorio dello Sviluppo del Sistema Nervoso
Gli studi dei meccanismi dello sviluppo neuronale sono rilevanti per la comprensione dei fenomeni di riparo del cervello e del midollo spinale.

3. Laboratorio delle Cellule Staminali Neuronali
Si intende stabilire un gruppo di ricerca il cui obiettivo sia studiare la neurogenesi nell'adulto e le cellule staminali neuronali al fine di identificare i meccanismi molecolari coinvolti nel riparo del cervello e nella rigenerazione *in vivo*.

4. Laboratorio per lo Studio dell'Apoptosi
Il Centro intende studiare l'apoptosi nel sistema nervoso. Gli eventi molecolari che portano alla morte neuronale sono in gran parte condivisi dalle diverse malattie neurodegenerative e pertanto uno studio dedicato a tale argomento sarà di notevole aiuto per l'identificazione di trattamenti terapeutici nuovi ed efficaci.

5. Laboratorio per la Neurobiologia Strutturale
Molte malattie neurodegenerative sono associate a cambiamenti strutturali anomali in normali proteine cellulari (malattie da "protein misfolding"). Questo ha un impatto sulle vie cellulari di degradazione proteica. Gli aspetti strutturali di queste conformazioni anomale verranno studiate da un punto di vista strutturale, ed a questo scopo si propone di ricercare un giovane ricercatore di livello internazionale che guidi un gruppo di ricerca di Neurobiologia Strutturale.

D. Spin-off

1. LayLine Genomics (LLG)
LayLineGenomics (LLG SpA) e' una società spin off della SISSA, fondata da A. Cattaneo con l'obiettivo di accelerare le ricerche mirate alla identificazione e validazione di nuovi bersagli terapeutici per le malattie neurodegenerative, ed allo sviluppo di nuove terapie, utilizzando competitive tecnologie basate su anticorpi ricombinanti intracellulari. In tale contesto LLG fornirà al Centro GRAND attività di servizio, utilizzando la propria tecnologia PKO di proteomica funzionale e la relativa strumentazione, nell'ambito della "core facility" di Proteomica Funzionale, indicata al precedente punto B.4.

2. Neurogenics
Stefano Gustincich, in collaborazione con il Dott. Davide Trotti, Harvard Medical School, Boston, USA, il Dott. Piero Carninci, RIKEN, Wako, Japan e il Dott. Nicola Pangher, ItalTBS ha fondato una start-up per l'identificazione di nuovi trasportatori espressi nel cervello e coinvolti nelle malattie neurodegenerative.

Piano di spesa e cronoprogramma

A carico del finanziamento CIPE verranno poste le spese connesse alla progettazione e all'allestimento degli spazi dedicati al Centro, all'acquisto degli arredi scientifici, delle apparecchiature e strumentazioni, nonché le spese di regia e monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione. Risulta opportuna inoltre una consulenza di carattere tecnico-giuridico che valuti una configurazione autonoma del Centro dopo il suo avvio.

In particolare, a valere sui fondi del finanziamento CIPE, graveranno le spese connesse:

- ai costi amministrativi relativi alle attività di supporto alla realizzazione dell'intervento;
- alla progettazione dell'insediamento dei laboratori del Centro nell'edificio "Q1" sito nell'Area Science Park di Basovizza, in Trieste;
- all'esecuzione dei lavori d'adeguamento funzionale dell'impianto distributivo interno;
- all'esecuzione dei lavori concernenti la personalizzazione tecnico-impiantistica dei laboratori;
- all'acquisizione degli arredi scientifici
- all'acquisizione delle apparecchiature e strumentazioni;
- all'allestimento dei laboratori ai fini della loro messa a regime;
- al collaudo, ad opera finita, dell'impianto di laboratori del Centro;

per l'ammontare complessivo di € 2.394.000,00 (Euro duemilionitrecentonovantaquattromila/00).

A fronte del predetto finanziamento, la SISSA, nel periodo di realizzazione del progetto indicato dal cronoprogramma (01/07/2004 – 30/06/2007), mette a disposizione proprie risorse a copertura degli oneri concernenti:

- l'acquisizione dell'arredo comune (dotazione di base uffici);
- le spese per canoni afferenti la disponibilità di spazi/laboratorio presso l'edificio "Q1" nell'area Science Park di Basovizza – Trieste (decorrenza 01/07/2005);
- le spese per consumi di utenze a rete (decorrenza 01/07/2005);
- le spese di trasferimento di materiali, strumentazioni e attrezzature;
- le spese per personale amministrativo;
- le spese per personale docente accreditato ai laboratori;

- le spese per canoni afferenti la disponibilità di apparati facilities comuni;
- costi amministrativi strutturali;

per un importo complessivo di € 908.000,00 (Euro novecentottomila).

A regime (01/07/2007), faranno carico alla SISSA le spese relative alla funzionalità dei laboratori quali:

- le spese per canoni di locazione degli spazi/laboratorio presso l'edificio "Q1" nell'area Science Park di Basovizza – Trieste;
- le spese per consumi di utenze a rete;
- le spese per canoni d'uso apparati facilities comuni;
- le spese per materiali di consumo funzionali all'esercizio dei laboratori;
- le spese per il personale amministrativo;
- le spese per il personale docente e ricercatore;

per l'ammontare annuo pari a ≅ € 1.545.000,00 (Euro unmilionecinquecentoquarantacinquemila).

Il cronoprogramma allegato, fermo restando che il progetto non configura la tradizionale fattispecie di opera pubblica ma una infrastruttura di ricerca, propone l'inizio e la conclusione del processo attuativo dell'intervento in un intervallo pari a 36 mesi decorrenti dalla stipulazione del relativo APQ.
Tale schema prevede l'immediata attivazione della fase progettuale mirata all'adeguamento funzionale degli spazi destinati alla realizzazione del Centro e alla personalizzazione dei suoi laboratori e, quindi, l'inizio della locazione con presumibile decorrenza dal 1° luglio 2005 in coincidenza con il momento in cui si stima di poter iniziare i predetti lavori e, via via, a seguire, lo snodarsi delle altre fasi riguardanti l'acquisizione e installazione, attraverso l'espletamento di gare ove richiesto dalle norme vigenti, dell'arredo scientifico, delle strumentazioni e apparecchiature indispensabili per la costituzione dei laboratori e, infine, la messa a regime del Centro con decorrenza 1° luglio 2007.
Il cronoprogramma contiene al suo interno i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, quelli necessari per l'acquisizione degli arredi, strumentazioni e attrezzature scientifiche e, infine, quelli concernenti la predisposizione e messa a regime di facilities quali l'apparato Stabulario.
Al cronoprogramma così articolato, si sovrapporrà, in via parallela e separata, lo studio relativo alla definizione della forma giuridica da conferire al Centro perché questi possa operare in piena indipendenza e autonomia.

PROGETTO DEL CENTRO DI GENETICA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE E DELLA RIGENERAZIONE

LABORATORI RICERCA	CRONOPROGRAMMA GENERALE PROCESSO ATTUATIVO																																				
FASI	2004							2005												2006												2007					
	gi	lu	ag	se	ot	no	di	ge	fe	m	ap	m	gi	lu	ag	se	ot	no	di	ge	fe	m	ap	m	gi	lu	ag	se	ot	no	di	ge	fe	m	ap	m	gi
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Stipulazione APQ																																					
Livelli progettazione																																					
Affidamento lavori																																					
Lavori adeguamento funzionale																																					
Gare arredi/strumentazioni																																					
Allestimenti laboratori e facilities																																					
Attività pre regime																																					
TEMPI MESSA A REGIME	**MESI 36 A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2004**																																				

IL PROGETTO NON CONFIGURA LA TRADIZIONALE REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA MA LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RICERCA

CRONOPROGRAMMA DI SINGOLE FASI												
PROCESSO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Livelli progettazione	**Preliminare**				**definitiva**			**Esecutiva**				
Affidamento lavori	**Gara ai sensi norme vigenti**											
Lavori adeguamento funzionale	**Esecuzione**								**Collaudo**			
Gare arredi/strumentazioni	**Gare Arredo Scientifico – Attrezzature – Strumentazioni – Contratti - Acquisizione**											
Allestimenti laboratori e facilities	**Montaggi – Assemblaggi - Allacciamenti a reti servizi e interne – Verifica requisiti sicurezza – Prove – Valutazione livello rischio**											
Attività pre regime	**Collaudi – Messa a regime**											

Progetto 3

PROGETTO "SELEZIONE ED ISOLAMENTO SU LARGA SCALA DI ANTICORPI INTRACELLULARI PER GENOMICA FUNZIONALE"

Questo documento descrive un progetto di "Selezione ed isolamento su larga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale" (in breve Progetto PKO LLG), presentato dalla societa' Lay Line Genomics per un finanziamento nell'ambito della Legge 30 della Regione FVG.
Il Progetto PKO in oggetto concerne la costituzione presso l'Area Science Park di Trieste di una core facility di proteomica funzionale, basata sullo scaling up e sulla automazione di una tecnologia sviluppata da LLG, la tecnologia PKO (protein knock-out).
La piattaforma tecnologica PKO di LLG si basa sul knock-out fenotipico mediante l'uso di anticorpi ricombinanti. I ricercatori di LLG sono stati gli inventori di questa tecnologia a livello mondiale. In particolare, LLG usa gli anticorpi ricombinanti per la creazione di modelli cellulari ed animali di patologie rilevanti, per la identificazione e validazione di bersagli farmacologici, e come reagenti terapeutici focalizzandosi in particolare sulla tecnologia degli anticorpi intracellulari. Tale tecnologia utilizza geni per specifici anticorpi, opportunamente modificati, che sono ottenuti dal sistema immunitario naturale (di topo o umano), o da librerie di anticorpi (sintetici o naturali). Le tecnologie sviluppate da LLG (tecnologie IACT e SPLINT) permettono di isolare con estrema facilità e rapidità anticorpi validati per funzionare come anticorpi intracellulari, in grado di interrompere interazioni proteina-proteina dentro le cellule. La tecnologia PKO trova una applicazione ideale nel campo delle tecnologie emergenti della genomica e della proteomica funzionale. Tali tecnologie sono alla base della industria biotecnologia e farmaceutica di punta, nell'area post-genomica. Allo scopo di perseguire lo sfruttamento industriale di tale piattaforma tecnologica, LLG ha presentato nel 2003 alla regione FVG una domanda di finanziamento dal titolo "Selezione ed isolamento in larga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale".
La tecnologia PKO e' interamente applicabile a proteine d'interesse in qualsiasi "area terapeutica", ed e' quindi molto generale. LLG utilizza tale tecnologia per la propria R&S interna per la ***Malattia di Alzheimer*** e per altre malattie neurodegenerative. Per questo motivo, vi e' un elevatissima sinergia con le attivita' previste nell'ambito del costituendo Centro di Genetica della Rigenerazione e delle Malattie Neurodegenerative (Centro GRAND), proposto per un finanziamento da parte del CIPE alla SISSA.
Il Centro di Genetica della Rigenerazione e delle Malattie Neurodegenerative (Center for Genetics of Regeneration and Neurodegenerative Diseases - GRAND) rappresenta il naturale sviluppo scientifico della ricerca di base svolta dal Settore di Neurobiologia della SISSA.

La sua missione e' quella di approfondire la comprensione delle basi molecolari delle malattie neurodegenerative e la identificazione di nuovi trattamenti terapeutici.
Infine, si fa presente che il progetto di ricerca relativo all'attuazione dell'automatizzazione della tecnologia IACT, per il quale LLG ha richiesto un finanziamento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è suddiviso in tre fasi di ricerca, lotti funzionali, in base ad un cronoprogramma che, insieme con la descrizione analitica delle diverse fasi di ricerca, viene descritto nel seguito del presente documento. Si sottolinea che le attività di ricerca che mostrano una estrema sinergia con il Progetto GRAND, così come evidenziato nel Cronoprogramma del progetto, verranno svolte nei lotti funzionali 2 e 3.

Nell'ambito del programma Alzheimer, LLG collabora attivamente con la SISSA anche per cio' che concerne le attivita' previste per il Centro GRAND (Centro di Genetica della Rigenerazione e delle Malattie Neurodegenerative).

Programma Alzheimer (AD)

Questo programma è finalizzato allo sviluppo preclinico di nuovi farmaci e di terapie innovative per la ***malattia di Alzheimer*** (MA), facendo leva su un modello sperimentale della MA che riproduce in modo molto completo i principali marcatori della patologia, e può quindi essere utilizzato per sperimentare l'efficacia di farmaci e trattamenti, e per scoprire nuovi meccanismi etiologici alla base della patologia umana. Attualmente LLG è coinvolta nello sviluppo di farmaci innovativi di natura chimica (Memoquin, in collaborazione con l'Università di Bologna) ed anche di biofarmaci, basati sull'uso terapeutico di fattori neurotrofici.

Programma Protein Knock-Out (PKO)

Questo programma sfrutta una tecnologia per la identificazione e validazione di bersagli farmacologici su cui sviluppare farmaci. La tecnologia sviluppata dai ricercatori di LLG si basa sull'uso di anticorpi ricombinanti, espressi in differenti compartimenti intracellulari, per interferire con la funzione delle proteine e studiare in modelli cellulari ed animali l'effetto di questa interferenza. LLG ha sviluppato le tecnologie IACT e SPLINT, che permettono l'isolamento su larga scala di anticorpi perfettamente validati per essere funzionanti in queste condizioni, e per il loro isolamento direttamente da sequenze geniche, senza la necessità di manipolare le proteine, con la eliminazione quindi di un notevole collo di bottiglia che limita la processività della ricerca. L'obiettivo di LLG in questo programma è quello di raggiungere lo scaling up della tecnologia PKO a livello genomico, ovvero di isolare anticorpi in grado di neutralizzare una consistente proporzione delle interazioni proteina-proteina di una cellula.

La tecnologia PKO di LLG non è limitata ad una particolare area terapeutica, e può quindi venire concessa in licenza, o essere oggetto di attività di servizio, anche in aree terapeutiche differenti da quelle di interesse per LLG. La tecnologia viene invece utilizzata all'interno di LLG per alimentare la pipeline di prodotti di LLG nel campo delle malattie neurodegenerative.

Programma Neuroanticorpi

In questo programma vengono identificati e sviluppati anticorpi ricombinanti con potenzialità terapeutiche e diagnostiche per patologie neurodegenerative. In particolare, LLG ha sviluppato un pannello di anticorpi di grandi potenzialità diretti contro il sito di interazione tra fattori neurotrofici ed i loro recettori tirosinachinasici. Tali anticorpi hanno applicazioni terapeutiche per forme di dolore cronico (oncologico, neuropatico, infiammatorio) oggi non trattabili con i farmaci disponibili. LLG è interessata a perseguire lo sviluppo preclinico di tali reagenti, fino alla registrazione della sperimentazione clinica.

A questo proposito e in vista delle future applicazioni terapeutiche LLG ha sviluppato una metodica di umanizzazione di anticorpi a potenzialità terapeutiche interamente basata su dati strutturali.

STABILIMENTO E MAESTRANZE:

La sede legale, amministrativa e parte dei laboratori di LLG sono situati a Roma (Castel Romano), presso il Parco Scientifico biomedico di Roma San Raffaele. Inoltre, i laboratori LLG sono localizzati a Trieste, adiacente al laboratorio di Neurobiologia Molecolare della SISSA localizzato all'interno dell'Area Science Park (nel seguito Area) a Padriciano (Trieste).

A Roma, presso il Parco Scientifico San Raffaele, LLG occupa uno spazio di 150 metri quadrati, oltre a spazi comuni (sale riunioni e facilities sperimentali, tra cui un cell Sorter FACS, camere sterili per colture cellulari, ed uno stabulario SPF (serum pathogen free)).

A Trieste: LLG ha presentato, in data *6 marzo 2003*, una domanda di insediamento per l'utilizzo di uno spazio esclusivamente dedicato alla società nell'ambito della stessa struttura dell'Area Science Park. Tale domanda è stata accolta e, in data 9 marzo 2004, è stata emessa la relativa delibera di insediamento da parte dell'Area. In data 24 marzo è stato firmato il contratto di locazione e la relativa convenzione di insediamento. Gli spazi ad uso laboratorio/ufficio assegnati a LLG sono situati presso l'edificio "B" n. 213 dell'Area a Padriciano (Trieste) e sono adiacenti ai laboratori SISSA.

LLG ha, inoltre, richiesto che i propri laboratori vengano dislocati, *contestualmente al trasferimento dei laboratori SISSA*, all'edificio Q1 di Basovizza, in adiacenza sempre ai laboratori SISSA. Le dimensioni future di tali laboratori presso l'Area dipenderanno dallo sviluppo dell'attività di LLG ed, in particolare, dal finanziamento del progetto presentato in questa sede. Attualmente, la società svolge a Trieste parte del programma neuroanticorpi ed il programma protein Knock-Out (PKO). La strategia di LLG è di rafforzare la propria presenza in Area di Ricerca, per sfruttare al meglio le interazioni con la SISSA e con il gruppo di cristallografi del Dr. Lamba del CNR presso il Sincrotrone Elettra.

BENEFICI ATTESI DALLA SINERGIA TRA PROGETTO PKO DI LLG ED IL CENTRO DI GENETICA DELLA RIGENERAZIONE E DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE (GRAND) DELLA SISSA

LLG punta su servizi estremamente qualificati e difficilmente reperibili sul mercato del Friuli Venezia Giulia, in grado di stimolare l'innovazione e di avviare collaborazioni fra ricerca e industria. LLG vuole attrezzarsi per un salto di qualità negli interventi per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico. La realizzazione di un nuovo laboratorio nell'Area Science Park sul territorio regionale, in grado di realizzare uno sviluppo basato sulle applicazioni della ricerca postgenomica, i cui rapidi progressi dischiudono grandi speranze nella lotta alle malattie più insidiose, potrebbe rafforzare sinergie e collaborazioni con i centri e le società di settore operanti nel Parco, incrementando le potenzialità di valorizzazione dei risultati della ricerca. Le linee di ricerca di LLG risultano di sicuro interesse scientifico, economico e sociale, in quanto si occupano di malattie socialmente rilevanti quali i ***morbi di Alzheimer***, di Parkinson e di altre malattie neurodegenerative. In questo senso, le attivita' svolte da LLG per la automazione e lo sviluppo industriale della tecnologia PKO avranno una notevole ricaduta sui progetti di ricerca intrapresi dal Centro di Genetica della Rigenerazione e delle Malattie Neurodegenerative (GRAND) della SISSA. Infatti si prevede di rendere disponibile l'utilizzo della strumentazione al personale qualificato del nuovo Centro GRAND, per lo svolgimento dei programmi congiunti e per lo scoperta e validazione di nuovi bersagli farmacologici.

Si puo' senza dubbio affermare che la implementazione del presente progetto portera' un notevole beneficio anche a progetti del Centro GRAND. D'altra parte, dai progetti del Centro GRAND LLG potra' ottenere nuove importanti opportunità di carattere industriale, nuovi bersagli farmacologici e nuovi modelli sperimentali.

Più in generale la tecnologia PKO di LLG, inserendosi nell'area della proteomica funzionale, ha un impatto funzionale su molte aree terapeutiche differenti.

Va sottolineato d'altro canto che tale implementazione e ulteriore sviluppo del settore PKO di LLG avrebbe importanti ricadute occupazionali.

Più specificatamente, la realizzazione ed il completamento di questo progetto permetteranno ad LLG di ottimizzare lo sfruttamento industriale della propria tecnologia PKO, e questo permetterà di:

a) aumentare il volume, la qualità e la tipologia dei servizi offerti, a livello internazionale;

b) aumentare la potenzialità della tecnologia di identificare e validare nuovi bersagli di interesse farmaceutico, alimentando la pipeline di sviluppo di LLG con nuovi prodotti su cui si fonda la crescita e la valorizzazione della società.

c) aumentare la sinergia tra le attivita' del Centro GRAND ed LLG. *LLG si propone di diventare all'interno del Centro GRAND una core facility per la proteomica funzionale.* Le interazioni tra proteine verranno studiate su vasta scala e in maniera semi-automatica utilizzando la tecnologia del doppio ibrido e librerie di anticorpi intracellulari e domini anticorpali. Questa facility sara' gestita dalla LLG SpA in linea con la richiesta di finanziamento presentata dalla stessa alla Regione Friuli Venezia Giulia (nell'ambito della Legge 30) nel 2003.

Essa rappresentera' una risorsa straordinaria per GRAND e per la SISSA in generale. La disponibilita' delle risorse apportate da LLG sara' molto importante inoltre per la capacita' di GRAND di attrarre scienziati di valore internazionale.

Lo stretto collegamento con il mondo delle biotechs e spin-off e' di grande importanza. Ed e' per questo che LLG potra' offrire un ottimo apporto tecnologico-scientifico al Centro GRAND.

Il centro GRAND nasce in una citta' che, per le sue problematiche sociali e di salute, si rivela particolarmente adatta ad ospitarlo. Trieste infatti, a causa della longevita' della sua popolazione, e' una citta' in cui vivono molte persone affette da malattie neurodegenerative con conseguenze economiche e sociali legate all'assistenza di notevole portata. In tale contesto LLG puo' rappresentare un importante punto di riferimento nel centro GRAND che va ad integrarsi nella rete sanitaria e sociale della citta e piu' in generale della regione Friuli Venezia Giulia.

CARATTERISTICHE E MOTIVAZIONI DELLA RICERCA SOTTO IL PROFILO TECNICO-SCIENTIFICO

Titolo della ricerca

Selezione ed isolamento in larga scala di anticorpi intracellulari per proteomica funzionale

Stato dell'arte:

Attualmente c'e' un grandissimo interesse intorno allo sviluppo di tecnologie per lo studio della funzione delle proteine mediante il protein knock-out. L'insieme di queste metodologie si propone di affrontare quello che costituisce il principale collo di bottiglia della proteomica funzionale, ovvero la identificazione e validazione di bersagli farmacologici. Ci sono moltissime metodologie in uso che permettono di fare PKO quali RNAi, rybozymes, aptamers, etc...Uno dei metodi che si propone come uno delle migliori alternative a questi sistemi che attualmente non sono in grado di garantire un eventuale futuro nel campo farmacologico, e' senza dubbio l'uso di anticorpi intracellulari (Biocca et al., 1991) (Biocca & Cattaneo, 1995) (Cattaneo & Biocca, 1997) (Cattaneo & Biocca, 1999). Il nostro laboratorio si avvale della esperienza di uno dei pionieri di questa tecnologia, il prof. Cattaneo, che e' direttore scientifico e presidente di LLG e di un team di scienziati altamente qualificato che ha nel suo bagaglio culturale diverse pubblicazioni su riviste internazionali di alta levatura scientifica. Le competenze in tale materia e lo sviluppo intorno ad essa di una tecnologia in grado di garantire un'efficiente produzione di anticorpi altamente validati e adatti ad applicazioni industriali molteplici e diversificate, fanno di LLG una società altamente competitiva a livello nazionale e mondiale.

Le proprietà di legame dei frammenti anticorpali sono da lungo tempo dimostrate in campo biomedico come uno strumento per l'identificazione, la purificazione o la manipolazione funzionale di antigeni. Recentemente e' stato introdotto l'uso di anticorpi per interferire con processi biologici anche all'interno della cellula in modo altamente specifico (Cattaneo & Biocca, 1997) (Cattaneo & Biocca, 1999) (Biocca et al., 1990). In questo modo la tecnologia degli anticorpi intracellulari permette di ottenere un'inibizione della funzionalità della proteina bersaglio (protein knock-out), con differenti meccanismi di azione. Si può quindi conferire un fenotipo d'interesse ad una cellula o ad un organismo mediante un opportuno anticorpo intracellulare. La tecnologia si presta molto bene alla scoperta di proteine di interesse farmacologico (target identification and validation).

In particolare, il protein knock-out (PKO) rappresenta una metodologia di elezione per affrontare e risolvere il collo di bottiglia della proteomica funzionale (from genes to function). Oggi i massicci programmi di genomica e di proteomica forniscono una enorme mole di informazioni e di dati sulla

identificazione di geni e di proteine, ma lasciano un gap significativo per ciò che concerne la comprensione della funzione di geni e di proteine. La difficoltà principale della proteomica funzionale e' rappresentata dalla mancanza di tecnologie robuste, parallele, ad alta processività per studiare la funzione di geni e delle corrispondenti proteine. La risoluzione di questo gap permetterebbe di facilitare la individuazione di proteine bersaglio per lo sviluppo di farmaci. Tecnologie di knock-out rappresentano uno strumento per affrontare questo problema. Il protein knock-out presenta notevoli vantaggi rispetto a metodi alternativi (gene knock-out o RNA knock-out, antisenso, ribozimi o RNAi), (Rossi, J.J., et al. 1995) (Capecchi, M.R., et al. 1989) (Fire, A., et al 1998) (Tavernarakis, Wang et al. 2000) poiche': i) il livello delle proteine e' piu' direttamente correlato alla funzione biologica, ii) permette di colpire versioni modificate post-traduzionalmente delle proteine, o sottopopolazioni subcellulari di una data proteina. iii) permette di graduare e modulare la intensita' del knock'out (knock-out graduale o knock down).

La tecnologia degli anticorpi intracellulari si presta quindi ad essere potenzialmente di grande utilita' per la proteomica funzionale, poiche' sfrutta i) un repertorio virtualmente illimitato di anticorpi, un insieme di proteine simili che possono essere dirette contro qualsivoglia proteina a piacere, ii) la possibilita' di indirizzare tali anticorpi laddove ciascuna proteina esercita la propria funzione all'interno della cellula e iii) sfrutta una classe universale di proteine modulari, gli anticorpi, che possono essere dotati di molteplici funzioni effettrici che rendono molto versatile la tecnologia stessa. Attraverso questa tecnologia si puo' ottenere quindi un protein knock-out specifico e localizzato. La tecnologia degli anticorpi intracellulari utilizza i geni per specifici anticorpi, opportunamente modificati. Tali geni possono essere ottenuti dal sistema immunitario naturale (di topo o umano) o da librerie di anticorpi (sintetici o naturali) esposti sulla superficie di fagi filamentosi come frammenti anticorpali (phage display technologies), (Griffiths, Malmqvist et al. 1993) (Griffiths, Williams et al. 1994) (Sheets, Amersdorfer et al. 1998) (Vaughan, Williams et al. 1996) (Sblattero and Bradbury 2000)).

La piu' piccola unita' formata da un sito di legame per l'antigene e' la regione variabile Fv. Regioni variabili delle catene leggere e pesanti possono essere associate insieme per formare un frammento anticorpale a catena singola (single chain Fv fragment, scFv) collegandole assieme covalentemente ad un frammento peptidico linker. Il scFv e' il formato anticorpale maggiormente usato per le applicazioni in oggetto.

Entrambe le regioni variabili (VL e VH) presentano un interfaccia idrofobica che stabilizza l'eterodimero. La natura idrofobica dell'interfaccia spesso porta ad una scarsa solubilita' dei scFv, specialmente quando questi vengono espressi in ambienti riducenti laddove i ponti disolfuro, che stabilizzano le catene anticorpali non si formano.

La applicazione della tecnologia degli anticorpi intracellulari alla genomica funzionale ed alla proteomica globale richiede tuttavia che la tecnologia stessa sia implementata in forma ad alta processivita' (high throughput). Si e' visto che non tutti gli anticorpi sono in grado di essere funzionali in condizioni di espressione intracellulare. Infatti, allo stato dell'arte attuale, la performance degli anticorpi in condizioni di espressione intracellulare non sono prevedibili a priori (Biocca et al., 1995), alcuni funzionano bene, mentre altri non si ripiegano correttamente, o aggregano, o hanno una vita media intracellulare molto breve che ne impedisce la utilizzazione (Proba et al., 1998). Questo avviene perche' le condizioni fisico chimiche intracellulari che si trovano nel citoplasma e nel nucleo (ambiente riducente) sono molto differenti da quelle in cui gli anticorpi sono naturalmente e normalmente sintetizzati (il reticolo endoplasmico e la via secretoria-ambiente ossidante) (Hurtley, S.M., 1996) (Hwang, C., et al., 1992). Piu' precisamente, l'ambiente riducente del citoplasma non permette la formazione di un ponte disolfuro tra due residui di cisteina che sono presenti in tutti i domini anticorpali, sia delle regioni variabili della catena pesante (VH) che della catena leggera (VL). La mancata formazione dei ponti disolfuro intracatena e' un fattore di destabilizzazione dei domini anticorpali, che non riescono quindi a ripiegarsi correttamente.

Pochi anni fa e' stata proposta quindi la necessita' di metodi di selezione basati in modo diretto sulla capacita' di un anticorpo di legare l'antigene in condizioni intracellulari (Cattaneo, A., et al 1999), per isolare dai repertori complessi esistenti quella sottopopolazione di anticorpi che sono naturalmente in grado di essere buoni anticorpi intracellulari. Recentemente, nei nostri laboratori e' stato messo a punto una tecnica per la selezione di anticorpi che sono stabili in un ambiente intracellulare, sono ripiegati correttamente e sono in grado di interagire con efficacia con il corrispondente antigene in ambiente intracellulare. Questa tecnica e' descritta in (Visintin et al. 1999) (Visintin et al. 2001) (Visintin et al. 2002) e si basa sul sistema del doppio ibrido (IACT o Intracellular Antibody Capture Technology). E' stata fornita evidenza che anticorpi che nel formato IACT sono in grado di interagire con il corrispondente antigene, sono poi efficaci e funzionali quando sono espressi come anticorpi intracellulari ordinari nel sistema finale di utilizzazione. Quindi, la selezione IACT e' effettivamente diagnostica e predittiva per la identificazione di anticorpi intracellulari funzionali e viene normalmente utilizzata per la selezione de novo di anticorpi intracellulari funzionali, a partire da larghe librerie. La procedura IACT si basa sull'isolamento di anticorpi rari, presenti naturalmente nelle librerie naturali o sintetiche, senza necessariamente ricorrere a procedure di mutazione ed ottimizzazione, che sono lunghe, dispendiose ed incerte.

Si profila quindi un'importante possibilità di utilizzo della tecnologia IACT su scala genomica per la produzione di anticorpi ricombinanti adatti allo studio in proteomica funzionale e che potrebbero inoltre essere sviluppati successivamente in pre-clinica se gli antigeni scelti come bersaglio sono di interesse farmacologico e diagnostico.

Nel corso del 2002, 18 nuovi anticorpi sono stati approvati come sostanze terapeutiche ad uso farmacologico dalla Food and Drug Administration. Nello stesso anno circa 200 società si cimentavano nello studio pre-clinico di circa 700 anticorpi. In genere, frammenti anticorpali si producono in E.coli grazie alla tecnologia del phage display oppure semplicemente da ibridomi. Purtroppo una situazione brevettuale piuttosto complessa limita la disponibilita' dell'uso di librerie fagiche per produrre anticorpi ricombinanti. A tal proposito, LLG dispone della proprieta' intellettuale della tecnologia IACT e di aree connesse a tale tecnologia e dispone delle competenze teoriche e tecniche nel campo degli anticorpi ricombinanti ed in particolare degli anticorpi intracellulari ed è quindi in una posizione molto competitiva anche per ciò che concerne la situazione di proprietà intellettuale relativo all'uso delle librerie da cui si isolano gli anticorpi.

MODALITÀ DELLA RICERCA

LLG si prefigge di incrementare il potenziale della tecnologia IACT, sviluppandone lo scaling up industriale, per implementare screening ad alta processività ('High Throughput Screening' HTS). Lo scorso anno LLG ha già fatto richiesta di contributi alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dell'automatizzazione della tecnologia IACT che e' alla base dei programmi di ricerca PKO di LLG. Tale domanda di finanziamento si inquadra perfettamente all'interno del Centro GRAND (**Centro di Genetica della Rigenerazione e delle Malattie Neurodegenerative**), iniziativa attivata dal settore di neurobiologia della SISSA di Trieste che ha come scopo la scoperta delle basi molecolari delle malattie neurodegenerative e di nuovi trattamenti farmacologici per la loro cura.

LLG, spin-off della SISSA, si propone di lavorare a stretto contatto con gli altri membri del GRAND e della SISSA per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della proteomica ed in particolare nello studio delle interazioni fra proteine e di complessi macromolecolari che sono alla base di importanti funzioni cellulari.

L'Area di Ricerca di Trieste ha reso disponibili ad LLG, in data 24-03-04, uno dei suoi laboratori dell'edificio B di Padriciano, ed ha siglato con LLG il relativo contratto di locazione il 31/03/04. Contestualmente all'insediamento della SISSA nei nuovi locali messi a disposizione dall'Area

Science Park a Basovizza , edificio Q1, LLG fara' richiesta, allo stesso ente, di trasferire i propri laboratori in locali limitrofi a quelli stanziati alla SISSA. Il trasferimento di LLG all'interno dei nuovi locali messi a disposizione dall'Area dara' occasione ai ricercatori LLG di stare a stretto contatto con la SISSA e con altri laboratori del Consorzio per la Medicina Molecolare fondato dall'Area Science Park di Basovizza. La sinergia fra i vari gruppi favorira' certamente lo sviluppo e le strategie lavorative all'interno dello stesso contesto di ricerca.

La richiesta di contributi alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dell'automatizzazione della tecnologia IACT richiesta da LLG e la richiesta di contributi per la realizzazione del GRAND possono essere considerate come attivita' interconnesse ed interfacciabili che vanno viste in un'unica modalita' di ricerca a sua volta suddivisibile in distinti blocchi in cui sono previste diverse fasi di ricerca. A tale scopo LLG propone alcuni lotti funzionali (LF) a loro volta suddivisi in obiettivi (Obiettivi Realizzativi, OR). Si sottolinea, inoltre, che le attività di ricerca del progetto LLG che mostrano una estrema sinergia con il Progetto GRAND, così come evidenziato nel Cronoprogramma del progetto, verranno svolte nei lotti funzionali 2 e 3.

LF1) Dal 01-04-04 al 31-12-04 Sviluppo tecnologia 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT e scelta strumentazione HTS

OR1) Costruzione e/o acquisizione di una libreria di migliaia di cloni contenenti cDNA in formato two-hybrid.

Durante questo lotto funzionale si prevede inoltre di attuare:

a) Scelta e formazione personale qualificato per programmazione ed utilizzo apparecchiature HTS
b) Scelta strumentazione HTS per 2HY-SPLINT
c) Evoluzione tecnologie 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT

LF2) Dal 01-01-05 al 31-08-05 Collaudo e messa a punto dell'apparecchiatura HTS secondo protocolli sviluppati da LLG e acquisizione nuove librerie per lo screening via HTS di anticorpi intracellulari contro proteine di interesse farmacologico.

La data di inizio di questo lotto (01-01-05) e' vincolata alla effettiva disponibilita' operativa degli spazi all'edificio Q1 dell'Area Science Park di Basovizza e dal conseguente insediamento nello stesso edificio del Centro GRAND della SISSA.

OR2) Acquisto e programmazione di apparecchiature HTS per lo scaling-up della tecnologia IACT

OR3) Installazione delle apparecchiature HTS presso il laboratorio LLG al Q1 di Basovizza

OR4) Collaudo apparecchiature HTS

OR5) Costruzione nuove librerie per 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT (Collaborazione con Universita' di Trieste e Burlo Garofolo)

OR6) Selezione delle librerie 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT contro antigeni della ***Malattia di Alzheimer***

LF3) Dal 01-06-05 al 31-03-06 Acquisizione apparecchiature HTS per cell biology - Screening di anticorpi intracellulari e sudi di cell biology via HTS

La data di inizio di questo lotto (01-06-05) cosi' come quella del LF2 e' vincolata alla effettiva disponibilita' operativa degli spazi all'edificio Q1 dell'Area Science Park di Basovizza e dal conseguente insediamento nello stesso edificio del Centro GRAND della SISSA.

OR7) Installazione delle apparecchiature HTS per cell biology presso il laboratorio LLG al Q1 di Basovizza

OR8) Collaudo apparecchiature HTS per cell biology

OR9) Prova di principio in esperimenti di cell biology mediante l'uso di apparecchiature HTS con gli anticorpi intracellulari selezionati in LF2

La realizzazione di tale progetto si basa principalmente sull'acquisizione di apparecchiature per HTS, allo scopo di automatizzare i processi di screening di anticorpi, per il loro uso in breve tempo sistematico nello studio di reti di proteine intracellulari.

La funzione di moltissime proteine è ancora totalmente sconosciuta, ed LLG si propone di sviluppare una metodologia sistematica per inattivare proteine e successivamente osservarne l'effetto provocato all'interno della cellula. Per fare questo, come e' stato gia' detto, l'applicazione degli anticorpi intracellulari in studi di inattivazione proteica e' uno dei metodi di elezione. La tecnologia IACT, assieme alla libreria SPLINT, sviluppata da LLG sono due tecnologie già pronte, per uno screening sistematico di librerie anticorpali contro qualsivoglia antigene di interesse.

L'obiettivo di LLG è di ottenere, come prova di principio, la inattivazione di una significativa proporzione di interazioni proteina-proteina in una cellula di interesse.

La tecnica impiega il lievito S. cerevisiae come organismo ricevente. Questo organismo ha numerosi vantaggi rispetto ad altri approcci convenzionali: e' fondamentalmente molto simile alle cellule umane; e' poco costoso; cresce molto velocemente e si presta ad un rapido processamento specialmente in un contesto competitivo industriale. All'interno di tale cellula sono state costruite delle librerie di frammenti anticorpali o scFv fragments che vengono a loro volta cimentate contro antigeni target di interesse diagnostico e/o farmacologico. Nel sistema IACT, basato sul sistema del doppio ibrido (two-hybrid system), l'interazione fra antigene ed anticorpo vengono rilevate dalla coespressione ed interazione fra l'antigene in forma chimerica con una proteina che lega il DNA (detto bait) e un anticorpo nel formato di scFv in forma chimerica con un fattore trascrizionale (detto prey) nella cellula di lievito. I plasmidi che esprimono le sequenze codificanti per le proteine bait e prey, sono generalmente introdotti nella stessa cellula di lievito per accoppiamento o "mating". Se la bait e la prey interagiscono, ossia se l'antigene e' riconosciuto dall'anticorpo, viene ricostituito un fattore trascrizionale capace di attivare l'espressione di uno o più geni reporter, che permettono di visualizzare l'avvenuta interazione (vedi fig.1).

FIG.1 La "Intracellular Antibody Capture Technology" (IACT)

La tecnologia IACT e' stata usata in modo efficiente per testare anticorpi e per selezionare in vivo anticorpi contro un vasto pannello di antigeni diversi fra loro,

In tutti i casi descritti qui sopra la tecnologia IACT ha impiegato frammenti anticorpali provenienti da ibridomi oppure da librerie phage display opportunamente selezionate ed arricchite (vedi Fig. 2).

Fig. 2 IACT: la tecnologia IACT si presta a selezionare anticorpi contro qualsiasi proteina bersaglio a partire da svariate fonti di geni anticorpali quali ibridomi, phage display, splenociti di topi immunizzati oppure tessuti umani bioptici.

I metodi di produzione di librerie di anticorpi intracellulari, seppur efficaci, rallentano il processo "from gene to antibody" in quanto sono dipendenti dalla immunizzazione o dalla preselezione di una libreria e quindi in ogni caso dalla preparazione e purificazione di una proteina. Per questo motivo LLG ha costruito una libreria di frammenti anticorpali (SPLINT) costruita da topi non immunizzati che costituisce una fonte illimitata di anticorpi e che non necessita di alcun pre-screening ne' di alcuna produzione di proteina (vedi Fig. 3).

Con tali librerie SPLINT si può andare direttamente da sequenze generiche agli anticorpi contro le proteine corrispondenti, senza alcuna necessità di maneggiare le proteine stesse. Questo permette il superamento di un importante collo di bottiglia sperimentale ed il conseguente risparmio di tempi e di costi.

Fig.3 Single Pot Library of INTracellular antibodies (SPLINT)

Questa libreria, e' stata gia' selezionata con successo contro una serie di antigeni differenti (Visintin, M., et al, in preparazione) fra cui:

- Human p66Shc dominio CH2 (CH2-Shc)
- Human p66Shc dominio SH2 (SH2-Shc)
- Human K-RAS
- Human Syk
- Mouse β4-Thymosin ubiquitous (TUβ4)
- Mouse β4–Thymosin lymphoid (TLβ4)
- Human Amyloid β 1-42
- Gephyrin

SPLINT costituisce per LLG una risorsa unica ed un grande fattore di competitività.

Attualmente la libreria SPLINT viene selezionata di volta in volta conto un antigene per volta. Nel protocollo usato si prevede che la libreria SPLINT venga trasformata assieme alla bait in un unico

pool di trasformazione: in questo modo, una volta avvenuta la trasformazione, si deve procedere allo screening dei vari cloni positivi senza la possibilità di testare la stessa libreria contro altri antigeni. Successivamente, i cloni positivi devono venir isolati manualmente; si procede quindi alla PCR ed al fingerprinting per identificare i diversi frammenti anticorpali. Una volta identificati i cloni contenenti i vari scFv, candidati per una successiva analisi in cellule di mammifero, si procede all'estrazione del DNA plasmidico dapprima dalle cellule di lievito, poi, una volta ritrasformato in E.coli, si procede all'isolamento del DNA plasmidico in quest'ultimo ospite ricevente. Il DNA, una volta purificato viene ri-trasformato singolarmente nelle cellule di lievito per confermarne la specificita' nel riconoscimento dell'antigene target. Questo sistema comporta un faticoso lavoro di estrazione e trasformazione da parte di uno-due ricercatori a tempo pieno; **in genere uno screening completo di circa 96 cloni positivi per antigene puo' durare circa due mesi, mentre con il metodo automatizzato, che si propone di implementare, lo screening di migliaia di colonie positive potrebbe essere fatto in pochi giorni.**

LF1) Dal 01-04-04 al 31-12-04 Sviluppo tecnologia 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT e scelta strumentazione HTS

I ricercatori LLG hanno esperienza decennale nello sviluppo di peculiari tipologie di anticorpi; particolare importanza rivestono gli anticorpi intracellulari in formato di ScFv (letteralmente: Single chain Fragment variable) (Dreher et al., 1991), (Pantoliano et al., 1991), (Wels et al., 1992). Ogni ScFv è costituito dai frammenti variabili della catena pesante (VH) e della catena leggera (VL) delle immunoglobuline, ovvero dalle parti che conferiscono la specificità e la plasticità nel riconoscimento dell'antigene. LLG ha sfruttato la tecnologia del doppio ibrido per mettere a punto e sviluppare un sistema, chiamato IACT (Intracellular Antibody Capture Technology) e SPLINT (Single Pot Library of Intracellular Antibodies) (Visintin, M., et al., 1999; Visintin, M., et al., 2002), già elaborate, brevettate e descritte nella richiesta di contributi a favore della ricerca applicata e l'innovazione tecnologica del 2003, che permette di selezionare ScFv particolarmente solubili e stabili a partire dalla sola sequenza nucleotidica dell'antigene.

In un più recente sviluppo della tecnologia IACT, finalizzato a livello di prova di principio nel corso del 2003, il 3HY-SPLINT (Visintin, M., et al., 2004, in preparation) utilizza una selezione genica in cui la dissociazione di un interazione diventa un vantaggio selettivo per il ceppo di lievito utilizzato a tale scopo.

In questo periodo LLG si propone di sviluppare ulteriormente la tecnologia SPLINT ed in particolare il 3HY-SPLINT e di renderle maggiormente compatibili con i metodi di automazione previsti dai moduli HTS (c. evoluzione tecnologia SPLINT). Attualmente LLG ha ultimato tutte le analisi previste per il 2HY-SPLINT (descritte nella pubblicazione di Visintin et al., 2004 in press) e sta ultimando le analisi riguardanti la tecnologia 3HY-SPLINT. A tale proposito, si vuole sottolineare, l'importante sinergia esistente fra LLG e SISSA che ha permesso ai ricercatori di LLG di ottenere un concreto aiuto nella acquisizione di materiali biologici per l'attuazione della ricerca.

E' previsto che questo lotto funzionale sia sostenuto interamente dall'eventuale stanziamento di fondi della richiesta di contributi a favore della ricerca applicata e l'innovazione tecnologica fatta da LLG nel 2003.

OR1) Costruzione e/o acquisizione di una libreria di migliaia di cloni contenenti cDNA in formato two-hybrid

Attualmente LLG dispone ed e' in grado di acquisire, librerie cDNA provenienti da diversi tessuti umani e/o murini; in OR1 si prevede la costruzione di librerie cDNA, in formato adatto alla selezione di anticorpi con le tecnologie IACT e SPLINT, articolate nelle seguenti 5 attivita' di **ricerca industriale (RI)**:

1. **RI 1**: estrazione e purificazione del RNA messaggero dal tessuto e produzione del cDNA mediante RT-PCR
2. **RI 2**: amplificazione del cDNA con primers specifici, clonaggio della libreria cDNA in vettori adatti per l'espressione in S.cerevisiae, come proteina di fusione con una proteina che lega il DNA (es., lexA) ed espressione in lievito
3. **RI 3**: acquisizione dei cloni che in sede di prescreening risultano essere non-transattivanti la trascrizione dei geni reporter. A questo proposito si vuole sottolineare l'importanza di avere, già a questo livello, un sistema di isolamento automatico dei cloni adatti per il successivo screening della libreria anticorpale. I sistemi automatizzati in commercio permettono di isolare fino a 100.000 cloni al giorno e di distribuirli in maniera ordinata nel formato array, adatto ad essere processato dalle piattaforme robotiche in commercio.

Durante questo periodo di tempo si prevede di scegliere ed assumere personale qualificato (2 persone) e di provvedere alla loro formazione per la programmazione ed utilizzazione delle apparecchiature HTS. Nello stesso periodo di tempo si prevede di valutare le varie offerte di sistemi HTS e di scegliere il sistema migliore da utilizzare per la nostra tecnologia PKO.

LF2) Dal 01-01-05 al 31-08-05 Collaudo e messa a punto dell'apparecchiatura HTS secondo protocolli sviluppati da LLG e acquisizione nuove librerie per lo screening via HTS di anticorpi intracellulari contro proteine di interesse farmacologico.

La data di inizio di questo lotto (01-01-05) e' vincolata alla effettiva disponibilita' operativa degli spazi all'edificio Q1 dell'Area Science Park di Basovizza e dal conseguente insediamento nello stesso edificio del Centro GRAND della SISSA.

Tale lotto funzionale si puo' suddividere in 5 fasi di ricerca:

OR2) Acquisto e programmazione di apparecchiature HTS per lo scaling-up della tecnologia IACT. Una volta acquistata l'apparecchiatura HTS, si procederà alla successiva programmazione delle macchine per lo scaling-up della tecnologia IACT. Si intende procedere secondo metodologie gia' ampiamente descritte in letteratura (Wanker, EE., et al, 1997), (Sitter, A., et al., 1998, (Cagney, G., et al., 2000), (Kolonin, M.G., et al., 2000), (Uetz, et al., 2001), (Uetz, et al., 2000).

OR3) Installazione delle apparecchiature HTS presso il laboratorio LLG al Q1 di Basovizza

OR4) Collaudo apparecchiature HTS

Durante questo periodo si prevede di acquisire nuove librerie per lo screening via HTS di anticorpi intracellulari contro proteine di interesse farmacologico.

In questa attività si prevede di svolgere una ricerca in collaborazione con l'Università di Trieste (Prof. Marzari, Dipartimento di Biologia e Prof. Ventura, Facoltà di Medicina Dipartimento Clinico Scienze della Riproduzione e Sviluppo -Ospedale Infantile "Burlo Garofolo) volto alla caratterizzazione sistematico di anticorpi da pazienti di patologie autoimmuni di rilevanza neurologica. L'Università di Trieste avrà la responsabilità di creare librerie di anticorpi da pazienti, che verranno poi trasferite ad LLG per il sequenziamento sistematico e per il successivo screening di specificità di interesse mediante il sistema HTS sviluppato. A tale proposito si prevedono i seguenti obbiettivi di ricerca:

OR5) Costruzione nuove librerie per 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT (Collaborazione con Universita' di Trieste e Burlo Garofolo)

OR6) Selezione delle librerie 2HY-SPLINT e 3HY-SPLINT contro antigeni della ***Malattia di Alzheimer*** e caratterizzazione degli anticorpi intracellulari isolati in colture cellulare via sistemi HTS

Congiuntamente all'attivita' prevista, si intende proseguire con altre attivita' di ricerca interne ad LLG atte a migliorare ed ulteriormente sviluppare le metodiche e le tecniche gia' acquisite nel corso degli ultimi anni.

La progettazione dello scaling-up della tecnologia IACT tramite la strumentazione HTS che LLG vorrebbe acquisire puo' essere schematizzata nei seguenti blocchi di lavoro:

a) Mating libreria SPLINT con pannello di antigeni ed isolamento cloni positivi (picking and gridding).

Quando si vuole selezionare una libreria di anticorpi in formato di "preda" doppio – ibrido, in genere bisogna isolare, da un terreno solido, le colonie che presentano un fenotipo appropriato fra milioni di colonie distribuite in maniera disordinata. Per fare questo, in genere, il ricercatore è costretto a passare giornate intere a selezionare colonie senza riuscire mai ad isolarle tutte. I sistemi automatizzati in commercio permettono di isolare centinaia di migliaia di cloni al giorno e di distribuirli in maniera ordinata nel formato array adatto ad essere processato dalle piattaforme robotiche in commercio. Nei sistemi automatizzati le library anticorpali, possono venir piastrate su terreni solidi. Le colonie vengono quindi isolate dal terreno solido e inoculate in micropiastre da 384 pozzetti (well) per la coltura in fase liquida (gridding). Queste piastre saranno le master plate per le successive analisi. Le piastre vengono incubate e le colonie vengono successivamente ordinate su un array in fase solida su cui poi si procederà al mating con il pannello di antigeni contro cui si vogliono isolare anticorpi specifici e nello stesso tempo cimentate contro antigeni di controllo per visualizzare automaticamente la specificità dell'interazione. Gli array prodotti in questo formato, vengono poi visualizzati da una telecamera che identificherà basandosi su dei criteri predefiniti, la crescita delle colonie sul terreno selettivo (vedi Fig.4). Le colonie che sviluppano un fenotipo indice di un'avvenuta interazione e che non presentano lo stesso fenotipo nella griglia di controllo, vengono isolate per la successiva analisi della diversità dei frammenti anticorpali tramite PCR-BstNI fingerprinting. Sono disponibili termociclatori, sequenziatori e sistemi di rivelazione 'real time' di prodotti PCR e strumenti di purificazione cromatografica che possono essere integrati nelle workstation dei sistemi HTS. In questo modo l'analisi di centinaia di prodotti di amplificazione e la successiva analisi dei frammenti di restrizione enzimatica puo' essere fatta in modo estremamente ordinato e con maggior precisione, visto che quest'ultima tecnica e' spesso suscettibile di errori dovuti all'analisi a volte ambigua di chi osserva le varie restrizioni. Il cuore di un sistema automatico per screening ad alto processamento ('High Throughput' HTS) è rappresentato dalla stazione per il "liquid handling" o preparatore automatico che, grazie all'aggiunta di altri moduli - braccio robotico, incubatore, washer, lettore di piastre, etc.- può diventare un sistema robotico completo e flessibile che consente di processare micropiastre di diverso formato.

Fig.4 HIT (High throughput intrabody technology): Schema di sviluppo tecnologia IACT nel formato HTS

Successivamente si procederà all' estrazione del DNA plasmidico codificante il frammento anticorpale scelto.

b) Estrazione DNA plasmidico da cellule di lievito.

In commercio sono disponibili kits in formato di micropiastra, compatibili con la processazione automatica HTS da parte di robot, per purificazione di DNA plasmidico e prodotti PCR in piastre da 96 pozzetti oppure da 384 pozzetti. Mediante un braccio robotizzato, i singoli strumenti automatici, ognuno con la propria specifica funzione, sono assemblati sul piano di lavoro formando un sistema completo - un robot - che permette lo screening di migliaia di campioni. Il preparatore automatico è interfacciata a lettori, stazioni di filtrazione, stazioni di lavaggio, incubatori ed altri dispositivi automatici sotto controllo software. Questi sistemi robotici riducono al minimo l'intervento dell'operatore (sistemi 'walk away')

Oltre a consentire di processare molti più campioni in una stessa micropiastra, la progressiva miniaturizzazione dei sistemi permette di contenere l'uso di reagenti pericolosi e/o costosi. Micropipette in fibre ottiche sottilissime dispensano, con precisione, nanolitri di reagenti, mentre i sistemi di isolamento limitano al massimo l'evaporazione delle soluzioni, contenute in pozzetti di capacità comprese tra 200 mL e 20 nL.

c) Sequenziamento frammenti anticorpali. Gli anticorpi validati provenienti dalla tecnologia IACT e dalla libreria SPLINT sono stati ampiamente analizzati dai ricercatori LLG. Le analisi delle sequenze sono risultate essere estremamente istruttive. Tutte le sequenze analizzate fino ad ora sono state raccolte in un database denominato VIDA (Validated Intracellular Antibody Database). Questo database che raccoglie oramai centinaia di sequenze di anticorpi intracellulari validati, rappresenta una novita' nel suo genere in quanto aiuta a comprendere le differenze che ci possono essere all'interno di una sequenza di un anticorpo intracellulare rispetto ad uno normale. Questo database ci aiuta a comprendere meglio quali siano le proprietà strutturali comuni di questo set di molecole e rappresenta una buona fonte di informazione per una futura generazione di librerie di anticorpi intracellulari intrinsecamente piu' stabili poiché costruite sulla base di "consensus sequence engineering"(ICS intrabody consensus sequences), che caratterizzano gli anticorpi intracellulari. LLG intende sfruttare l'uso di queste sequenze di consenso ICS per la progettazione e la costruzione di librerie arricchite in anticorpi intracellulari.
Per questo motivo, un sistema HTS per il sequenziamento di migliaia di geni anticorpali derivanti dallo screening di SPLINT potrebbe accelerare notevolmente la comprensione globale dei residui critici nelle regioni variabili delle immunoglobuline e rendere fattibile in tempi brevissimi la costruzione di nuove librerie su frameworks modificati ad hoc.

LF3) Dal 01-06-05 al 31-03-06 Acquisizione apparecchiature HTS per cell biology - Screening di anticorpi intracellulari e sudi di cell biology via HTS

La data di inizio di questo lotto (01-06-05) cosi' come quella del LF2 e' vincolata alla effettiva disponibilita' operativa degli spazi all'edificio Q1 dell'Area Science Park di Basovizza e dal conseguente insediamento nello stesso edificio del Centro GRAND della SISSA.

Durante questo lotto funzionale si prevedono di ottenere i seguenti obbiettivi:

OR7) Installazione delle apparecchiature HTS per cell biology presso il laboratorio LLG al Q1 di Basovizza

OR8) Collaudo apparecchiature HTS

OR9) Prova di principio in esperimenti di cell biology mediante l'uso di apparecchiature HTS con gli anticorpi intracellulari selezionati in LF2

Durante questo lotto funzionale si prevede di assumere nuovo personale qualificato (1 persona).

L'obiettivo di questa attività e della successiva OR, è quello di implementare lo scaling up della espressione di anticorpi intracellulari, generati dall'attività OR6, in cellule di mammifero. L'obiettivo è di implementare il PKO in cellule di mammifero di interesse, su scala industriale. Esistono già da qualche anno, in commercio, diverse apparecchiature che permettono di eseguire saggi di screening HTS per studi di tossicità/vitalità cellulare, studi cinetici, misurazione in bio e chemiluminescenza. Con i luminometri di recente concezione sono anche possibili tutti i tipi di saggi di nuova generazione con geni reporter in luminescenza basati sull'attività di luciferasi, galattosidasi, fosfatasi, perossidasi o glucuronidasi, ottenendo misurazioni di altissima sensibilità e riproducibilità. Notevole importanza rivestono poi i saggi fluoroimmunologici LIA. La tecnica BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer) - basata sul trasferimento di energia da un donatore bioluminescente a una molecola accettrice fluorescente - è utilizzata per studiare le interazioni proteina-proteina. Tra le applicazioni possibili della lettura in fluorescenza rientrano gli studi di geno- /citotossicità e proliferazione cellulare, saggi di geni reporter basati su diverse proteine fluorescenti, tra cui EGFP (enhanced green fluorescent protein) e EYFP (enhanced yellow fluorescent protein). La tecnica FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) - basata sul trasferimento di energia da un fluorocromo donatore a una molecola accettrice che è un 'quencher' o un altro fluoroforo che emette luce a una specifica lunghezza d'onda . Altre applicazioni comuni dei metodi fluorometrici sono i saggi di misura della trasduzione del segnale - ad esempio saggi di apoptosi - e la misurazione dei flussi di Ca2+ intracellulare.

Una volta isolati i frammenti anticorpali contro proteine coinvolte nella ***Malattia dell'Alzheimer*** e di interesse farmacologico, gli anticorpi verranno a loro volta cimentati in cellule di mammifero, contro i bersagli proteici intracellulari, per una completa analisi della funzionalità proteica. Anche quest'ultimo passaggio può venir attuato in maniera completamente automatizzata grazie a sistemi HTS attualmente in commercio (es., Cellomix). LLG prevede una serie di saggi che sono gia' stati ampiamente usati in diverse ricerce svolte presso i nostri laboratori (Visintin, M., et al., 2002; Melchionna, T., et al., 2002).

I frammenti anticorpali che in ultima analisi risulteranno essere i migliori candidati per uno sviluppo farmacologico verranno ulteriormente analizzati e migliorati con tecniche più raffinate di biologia cellulare e molecolare.

SCHEMA RIASSUNTIVO FASI DELLA RICERCA

CRONOPROGRAMMA MODALITA' DI RICERCA DI LLG

DATE DI AVVIO/CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA

Data effettiva o prevista di avvio dell'iniziativa (giorno/mese/anno):	01/04/2004
Data prevista di conclusione dell'iniziativa (giorno/mese/anno):	31/03/2006

PREVENTIVO DI SPESA

Descrizione dettagliata delle spese per le quali si richiede il contributo:

Spese operative

- costo del personale di ricerca	421.737,60
- spese generali di ricerca (20% del costo del personale)	84.347,52
- prestazioni interne	27.552,00
- prestazioni di terzi	256.263,64
- locazione Area Science Park più arredo scientifico	82.744,47
Subtotale spese operative	872.645,23
- imprevisti	66.835,19
TOTALE SPESE OPERATIVE	939.480,42

3.1.2 Spese d'investimento

- beni immateriali (acquisto di risultato di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza)	70.000,00
- strumentazione, attrezzatura	956.000,00
- materiali	256.657,48
- recuperi (da detrarre)	0,00
Subtotale spese di investimento	1.282.657,48
- imprevisti	7.576,80
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.290.234,28

TOTALE SPESE DI RICERCA	2.229.714,70

Lotti

Lotto	Denominazione	Data inizio	Data fine	Importi	
				Ricerca	Precompetitiva
1	LF1 Sviluppo tecnologia SPLINT e scelta strumentazione HTS	01/04/2004	31/12/2004	317.618,35	0,00
2	LF2 Collaudo e messa a punto strumentazione HTS e acquisizione nuove librerie per lo screening via HTS	01/01/2005	31/08/2005	1.107.485,08	0,00
3	LF3 Acquisizione apparecchiatura HTS per cell biology – Screening di anticorpi intracellulari e studi di cell biology via HTS	01/06/2005	31/03/2006	804.611,27	0,00

Copertura finanziaria degli interventi

La copertura dei singoli interventi è riportata nella seguente tabella :

Tavola 1 – Copertura finanziaria per intervento

Intervento	Estremi fonte	Tipo fonte			Totale
		Fondi FAS	Fondi regionali	Privati	
Stazione di misura e certificazione per tecnologie radiomobili	Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste			100.000,00	100.000,00
	Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota D2 - Ricerca e formazione Centro Nord	1.500.000,00			1.500.000,00
Totale intervento		1.500.000,00		100.000,00	1.600.000,00
Centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative	SISSA-ISAS			908.000,00	908.000,00
	Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.2 - Ricerca Centro Nord	2.394.000,00			2.394.000,00
Totale Intervento		2.394.000,00		908.000,00	3.302.000,00
Selezione e isolamento su larga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale	Lay line genomics			1.196.096,35	1.196.096,35
	L.R. n. 1 del 31/04/03		716.000,00		716.000,00
Totale intervento			716.000,00	1.196.096,35	1.912.096,35
Totale APQ		3.894.000,00	716.000,00	2.204.096,35	6.814.096,35

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2 - SCHEDE INTERVENTO

Scheda Attività / Intervento: 01

Intesa Governo / Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Accordo di Programma Quadro: Ricerca

Responsabile Accordo: Dott. Andrea Di Giovanni

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda 01 Versione del 16-Giu-04

Codice Operazione Fondi Struttura

C U P

Titolo Intervento: Stazione di misura e certificazione per tecnologie radiomobili

Settore d'Intervento: 0540156 - OPERE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA - OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA - CENTRI DI RICERCA

Tipo d'intervento: 0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONI

Localizzazione

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U E.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	2

Responsabile Intervento: Direttore del progetto

Recapito: Area di ricerca - Padriciano 99 - Trieste

Soggetto Proponente: Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Soggetto Percettore: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Soggetto Attuatore: Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Altri Soggetti

Stato Intervento: Attivo

Criticità Finanziaria

Note

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

V.A. Valutazione di impatto ambientale, Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

B. Attività Progettuali

1. Studio di Fattibilità.

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente: Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Note: non necessario per la natura dell'intervento

2. Livelli di Progettazione:

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
A - PRELIMINARE	N						

Soggetto Competente: Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Note: non necessario per la natura dell'intervento

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
B - DEFINITIVA	N						

Soggetto Competente: Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Note: non necessario per la natura dell'intervento

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
C - ESECUTIVA	S	02-LUG-04	Prevista	30-LUG-04	Prevista	14-AGO-04	Prevista

Soggetto Competente Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Note

C1. Approvazioni

D2 Dati di Attività / Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
16-AGO-04	Prevista	20-AGO-04	Prevista

Note:

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
25-AGO-04	Prevista	22-DIC-04	Prevista

Note:

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo

Note:

4. COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
23-DIC-04	Prevista	15-GEN-05	Prevista

Note

5. FUNZIONALITÀ

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
01-FEB-05	Prevista	01-FEB-06	Prevista

Note:

3 - Piano Economico

Luglio Giugno 25 2004

Costo Complessivo: 1.600.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2004	,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Avanzamento della Spesa (%) ,00

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte

Legge 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse

Estremi del Provvedimento Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota D2 - Ricerca e formazione Centro Nord

Importo (Euro) 1.500.000,00 Anno esercizio 2004

Fonte Privata / Pubblica

Estremi del Provvedimento:

Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Privata Importo (Euro): 100.000,00 Anno esercizio 2004

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro)

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili Importo Totale (Euro) ,00

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attività / Intervento: 02

Intesa Governo / Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Accordo di Programma Quadro: Ricerca

Responsabile Accordo: Dott. Andrea Di Giovanni

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda 02 Versione del 16-G[illegible]-04

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C U P

Titolo Intervento: Centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative

Settore d' Intervento: 0540156 - OPERE IMPIANT ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA - OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA - CENTRI DI RICERCA

Tipo d' Intervento: 0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONI

Localizzazione

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	2

Responsabile Intervento: Direttore della S.ISSA

Recapito: Via Beirut, 2-4 Trieste

Soggetto Proponente: S.ISSA-ISAS

Soggetto Percettore: S.ISSA-ISAS

Soggetto Attuatore: S.ISSA-ISAS

Altri Soggetti

Stato Intervento: Attivo

Criticità Finanziaria

Note

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

VIA (Valutazione di impatto ambientale) Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

B. Attività Progettuali

1. Studio di Fattibilità:

Richiesto N	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo

Soggetto competente: S.ISSA-ISAS

Note: non necessario per la natura del progetto

2 Livelli di Progettazione:

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
A - PRELIMINARE	S	07-LUG-04	Prevista	30-OTT-04	Prevista	02-NOV-04	Prevista

Soggetto Competente SISSA-ISAS

Note

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
B - DEFINITIVA	S	03-NOV-04	Prevista	21-GEN-05	Prevista	24-GEN-05	Prevista

Soggetto Competente SISSA-ISAS

Note

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
C - ESECUTIVA	S	25-GEN-05	Prevista	25-MAR-05	Prevista	30-MAR-05	Prevista

Soggetto Competente SISSA-ISAS

Note

C1 Approvazioni

C2 Altre Approvazioni

D Dati di Realizzazione

1 AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
02-APR-05	Prevista	30-OTT-05	Prevista

Note

2 ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
04-NOV-05	Prevista	15-FEB-07	Prevista

Note

3 SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo

Note

4 COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
20-FEB-07	Prevista	25-MAR-07	Prevista

Note

5 FUNZIONALITA

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
30-MAR-07	Prevista	30-GIU-07	Prevista

Note

3 - Piano Finanziario

Costo Complessivo: 3.302.000 00

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro).	Totale (Euro):
2004	,00	400.000,00	400.000,00
2005	,00	1 200.000,00	1.200.000,00
2006	,00	1.400.000,00	1.400 000,00
2007	,00	302.000,00	302.000 00

Avanzamento del a Spesa (%): ,00

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Estrem. del Provvedimento Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.1.2 - Ricerca Centro Nord

Importo (Euro) 2.394.000 00 Anno esercizio: 2003

Fonte Privata / Pubblica

Estremi del Provvedimento:

S.SSA-ISAS

Privata Importo (Euro): 908.000,00 Anno esercizio: 2004

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili Importo Totale (Euro) ,00

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

Scheda Attività / Intervento: 03

Intesa Governo / Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Accordo di Programma Quadro: Ricerca

Responsabile Accordo: Dott. Andrea Di Giovanni

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda. 03 Versione del: 16-GIU-04

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Titolo intervento: Selezione e isolamento su larga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale.

Settore d' intervento: 0640156 - OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA - OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA - CENTRI DI RICERCA

Tipo di intervento: 0211 - APPALTO FORNITURE DI SERVIZI - STUDI E PROGETTAZIONI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	2

Responsabile Intervento: Direttore del progetto

Recapito. Padriciano 99

Soggetto Proponente. Lay Line Genomics

Soggetto Percettore: Lay Line Genomics

Soggetto Attuatore: Lay Line Genomics

Altri Soggetti

Stato intervento: Attivo

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

V.A (Valutazione di impatto ambientale) Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

B. Attività Progettuali

1. Studio di Fattibilità:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
N						

Soggetto competente

Note non necessario per la natura del progetto

3. Livelli di Progettazione:

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
A - PRELIMINARE	N						

Soggetto Competente

Note non necessario per la natura del progetto

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
B - DEFINITIVA	N						

Soggetto Competente

Note non necessario per la natura del progetto

	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
C - ESECUTIVA	S	01-LUG-04	Prevista	31-DIC-04	Prevista	31-DIC-04	Prevista

Soggetto Competente

Note

C1. Approvazioni

C2. Altri Atti

D. Dati di Realizzazione

1 AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
01-GEN-05	Prevista	30-GEN-05	Prevista

Note

2 ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
31-GEN-05	Prevista	31-MAR-06	Prevista

Note

3 SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo

Note

4 COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
01-APR-06	Prevista	01-MAG-06	Prevista

Note

5 FUNZIONALITA

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
02-MAG-06	Prevista	31-DIC-06	Prevista

Note

3 - Piano Economico

Costo Complessivo: 1.912.096,35

Anno.	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro):
2005	,00	1.107.485,08	1.107.485,08
2006	,00	804.611,27	804.611,27

Avanzamento de la Spesa (%): ,00

4 - Piano Finanziario

Fonte Regionale

Descrizione della fonte.
L.R. - 11 - 2003 - innovazione tecnologica e ricerca

Estremi del Provvedimento:

Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA Importo (Euro): 500.000,00 Anno esercizio: 2005

Fonte Regionale

Descrizione della fonte:
L.R. - 11 - 2003 - innovazione tecnologica e ricerca

Estremi del Provvedimento.

Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA Importo (Euro): 216.000,00 Anno esercizio: 2006

Fonte Privata / Pubblica

Estremi del Provvedimento:
Lay Line genomics

Privata Importo (Euro): 607.485,08 Anno esercizio: 2005

Fonte Privata / Pubblica

Estremi del Provvedimento:
Lay Line genomics

Privata Importo (Euro): 588.611,27 Anno esercizio: 2006

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili Importo Totale (Euro) ,00

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0387/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13 - Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.Reg. n. 0199/Pres. del 17 giugno 2004 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982;

CONSIDERATO che in data 30 agosto 2004 il dott. Maurizio Lucchetta, designato congiuntamente dalla Confartigianato, dalla C.N.A. e dall'Unione regionale economica slovena, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente della Commissione regionale della formazione professionale causa incompatibilità di incarico;

VISTA la nota di data 25 ottobre 2004 sottoscritta congiuntamente dalla Confartigianato, dalla C.N.A. e dall'Unione regionale economica slovena con la quale è stato designato quale rappresentante di tali organismi il sig. Federico Colautti;

VISTA la dichiarazione resa dal componente designato ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

Il sig. Federico Colautti, designato dalla Confartigianato federazione regionale artigiani F.V.G., dalla Confederazione nazionale dell'artigianato C.N.A. e dall'Unione regionale economica slovena, è nominato componente della Commissione regionale della formazione professionale in sostituzione del dott. Maurizio Lucchetta, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0388/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio camerale di Pordenone in rappresentanza delle piccole imprese del settore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il D.P.Reg. 5 marzo 2004, n. 053/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Pordenone, i membri componenti il Consiglio medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 5 novembre 2004, pervenuta all'Amministrazione

regionale in data 11 novembre 2004, dal membro componente signor Roberto Rampazzo, a suo tempo designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Pordenone;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione comunicata con nota prot. n. 518/2004/IV/pd dell'8 novembre 2004 dall'organizzazione imprenditoriale interessata;

PRESO altresì atto della documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

In rappresentanza delle piccole imprese nell'ambito del settore dell'agricoltura, rappresentato nel Consiglio camerale di Pordenone, ed in base alla designazione pervenuta dalla Federazione provinciale Coldiretti Pordenone, il signor Ivano Capannini è nominato membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, in sostituzione del signor Roberto Rampazzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 19 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0390/Pres.

Legge regionale 24/1997, articoli 5, 6, 7 - Commissione regionale per l'archeologia industriale. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 che, agli articoli 5 e seguenti, prevede l'istituzione della Commissione regionale per l'archeologia industriale disciplinandone la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento e stabilendone in un quinquennio la durata in carica;

RICORDATO che la Commissione regionale per l'archeologia industriale costituita con D.P.G.R. n. 046/Pres. di data 13 febbraio 1998 è scaduta con il termine del quinquennio;

VISTE le note con le quali le Università degli studi di Trieste e di Udine e l'Associazione degli industriali hanno proposto i componenti esperti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale;

DATO ATTO che, per la nomina dell'esperto da parte delle organizzazioni sindacali, la Direzione centrale ha provveduto ad invitare alla designazione le confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., considerate maggiormente rappresentative nello specifico della materia, che in quanto portatrici della tradizione storica del movimento sindacale hanno notoriamente espresso iniziative significative per la documentazione, lo studio e la valorizzazione della storia del lavoro e dell'archeologia-industriale;

DATO ATTO altresì che le medesime organizzazioni sindacali regionali hanno unitariamente espresso la designazione di un esperto;

ATTESO che l'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace, e l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto hanno provveduto a designare due dipendenti regionali in conformità a quanto richiesto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge medesima;

ATTESO che in data 24 maggio 2002 la Soprintendenza unica e mista per i beni culturali del Friuli-Vene-

zia Giulia ha cessato di esistere, mentre le sue competenze in materia di archeologia industriale sono continuate dalla Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio storico-artistico e etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, come risulta dalla nota prot. 236/SR TS di data 20 giugno 2002 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici e dato atto che la Direzione centrale ha provveduto a richiedere ai designati le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, dai componenti esperti;

VISTO il parere di congruità espresso dal Direttore centrale all'istruzione, cultura, sport e pace in relazione all'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1220 del 14 maggio 2004, come successivamente modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3129 del 19 novembre 2004;

DECRETA

È ricostituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale per l'archeologia industriale, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 24/1997, con la seguente composizione:

Presidente:

- l'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace o suo delegato.

Componenti:

- il Soprintendente per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico-artistico e etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia (attualmente l'arch.Giangiacomo Martines) o un suo delegato;
- la prof.ssa Nicoletta Zanni, esperto proposto dall'Università degli studi di Trieste;
- il prof. Alberto Pratelli esperto proposto dall'Università degli studi di Udine;
- il sig. Riccardo Devescovi, esperto proposto unitariamente dalle organizzazioni sindacali;
- la dott.ssa Elena Clari, esperto proposto dall'Associazione regionale degli industriali;
- il Direttore del Servizio conservazione patrimonio culturale gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, dipendente regionale con qualifica di dirigente, designato dall'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace (attualmente dott. Andrea Balanza);
- il Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici, dipendente regionale con qualifica di dirigente, designato dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto (attualmente: arch. Lucio Saccari).

Segretario:

- dott.ssa Gabriella Mocolle, in servizio presso il Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali.

Segretario supplente:

- dott. Ottorino Pitton, in servizio presso il Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali.

La Commissione resta in carica per cinque anni.

Ai componenti esterni della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 (cen-

to/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 9805 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2004-2006 e per l'anno 2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.300.1.475 nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2004, n. 0392/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della suddetta legge, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prevede che per le finalità di cui sopra vengano stipulati appositi Accordi di programma, autorizzando, tra l'altro, le Comunità montane, gli altri Enti locali e loro consorzi a realizzare immobili da dare in locazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 di data 4 giugno 2004, di approvazione del Programma della Direzione centrale attività produttive per l'anno 2004, nel quale, con riferimento alla suindicata legge regionale, viene attribuita priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree interessate, con particolare riferimento a quelle mirate all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo n. 85 di data 31 agosto 2004, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di opere impiantistiche ed opere collaterali a servizio delle unità n. 2 - 3 - 4 - 8 e 9 dell'immobile ex Snaidero in Comune di Tolmezzo per un importo di euro 640.000,00, affidando altresì al Direttore del Consorzio stesso la funzione di responsabile del procedimento;

VISTA la deliberazione n. 2811 di data 25 ottobre 2004, regolarmente esecutiva, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a stipulare l'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo secondo il testo allegato alla deliberazione stessa ed ha altresì demandato alla Direzione centrale attività produttive gli atti conseguenti all'approvazione dell'Accordo;

VISTO il relativo Accordo di programma, stipulato in data 15 novembre 2004 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che la spesa complessiva a carico della Regione risulta pari ad euro 640.000,00;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000;

DECRETA

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000, l'Accordo di programma stipulato in data 15 novembre 2004 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

All'attuazione dell'Accordo provvederà la Direzione centrale attività produttive che curerà altresì la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 novembre 2004

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
ed il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo

ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
ED IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della suddetta legge, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prevede che per le finalità di cui sopra vengano stipulati appositi Accordi di programma, autorizzando, tra l'altro, le Comunità montane, gli altri Enti locali e loro consorzi a realizzare immobili da dare in locazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 di data 4 giugno 2004, di approvazione del Programma della Direzione centrale attività produttive per l'anno 2004, nel quale, con riferimento alla suindicata legge regionale, viene attribuita priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree interessate, con particolare riferimento a quelle mirate all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA l'istanza presentata dal Direttore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo in data 4 agosto 2004, prot. n. 1321;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo n. 85 di data 31 agosto 2004, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di opere impiantistiche ed opere collaterali a servizio delle unità n. 2 - 3 - 4 - 8 e 9 dell'immobile ex Snaidero in Comune di Tolmezzo per un importo di euro 640.000,00, affidando altresì al Direttore del Consorzio stesso la funzione di responsabile del procedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione regionale provvederà, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, a finanziare l'intervento previsto dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e relativo ai lavori di realizzazione di opere impiantistiche ed opere collaterali a servizio delle unità n. 2 - 3 - 4 - 8 e 9 dell'immobile ex Snaidero in Comune di Tolmezzo per un importo di euro 640.000,00, per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 640.000,00.

2. Il Consorzio si impegna a completare i lavori descritti al punto 1 facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.

3. Il Consorzio è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo nonchè per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia dell' opera inizialmente ammessa a contribuzione e che, comunque, siano compresi tra quelli ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.

4. Il Consorzio si impegna a cedere in locazione l'immobile per attività industriali e/o artigianali ed a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione di cui sopra.

5. Per l'erogazione del contributo, per la realizzazione dell'opera progettata dal Consorzio e per la rendicontazione delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Il Direttore del Consorzio:
(firma illeggibile)

Il Presidente della Regione:
Riccardo Illy

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2004, n. 0394/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 41/1982 e successive modifiche. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 17 febbraio 1982 n. 41, «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

VISTA la delibera 25 maggio 2000 del C.I.P.E. di approvazione del VI Piano triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002 adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto 25 maggio 2000;

RICHIAMATA la citata delibera del C.I.P.E. che definisce gli interventi nazionali in favore del settore ittico e le risorse finanziarie da destinare alle Regioni per l'attuazione delle misure di competenza previste dal suddetto Piano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 settembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonché visti i nuovi orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione Europea del 14 settembre 2004 (2004/C229/03);

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni in materia di norme di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purché qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) 1595/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al Reg. 1595/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella G.U.U.E., ed infine a condizione che sia stata inviata alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla Commissione, ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1595/2004;

VISTO l'articolo 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale;

CONSIDERATO che gli interventi erogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 20 della legge regionale n. 14/2003, sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal Regolamento (CE) n. 1595/2004;

PRESO ATTO che con nota dell'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali prot. RAF/2.1/111986 di data 10 novembre 2004 è stata trasmessa, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, alla Commissione europea una sintesi delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione recante criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

CONSIDERATO pertanto che dalla trasmissione, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, alla Commissione europea delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione recante criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 sono trascorsi oltre 10 giorni lavorativi previsti dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e successive modifiche» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 25 novembre 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e successive modifiche.

Art.1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Associazioni cooperative del settore della pesca regionale per l'attuazione di iniziative concordate con l'Amministrazione regionale attraverso appositi accordi, nell'ambito del processo di modernizzazione e di decentramento amministrativo, al fine di contribuire nella definizione delle linee guida di politica regionale tesa a promuovere la salvaguardia e lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse biologiche attraverso la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei prodotti ittici, la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali mediante il rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione di consorzi tra imprese.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi le Associazioni cooperative del settore della pesca operanti sul territorio regionale e aventi rilevanza nazionale.

Art. 3

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e dei nuovi orientamenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione del 14 settembre 2004(2004/C229/03), costituite da:

a) programmi articolati in vari progetti , anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine e salmastre;

b) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni di specie attualmente economicamente secondarie;

c) programmi per la valorizzazione e l'incremento della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in parallelo con la rete commerciale esistente;

d) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità sia del prodotto che di certificazione del processo produttivo;

e) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

Art. 4

(Accordi tra l'Amministrazione regionale e le Associazioni cooperative)

1. I programmi di attività sono presentati congiuntamente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento, dalle Associazioni interessate e sono oggetto di apposito accordo con il Servizio pesca e acquacoltura che viene approvato dal Direttore centrale delle risorse agricole,naturali, forestali e montagna;

2. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito Direzione centrale, è la struttura competente per la sottoscrizione degli accordi.

3. La durata massima dei programmi è di 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

4. I programmi contenuti negli accordi fra le Associazioni e la Direzione centrale sono realizzati con la responsabilità ed autonomia operativa e finanziaria dalle singole Associazioni.

5. L'attività svolta dalle Associazioni è a favore di tutti gli operatori ed imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo ed è totalmente gratuita.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a finanziamento e previste dai programmi di cui all'articolo 3 sono:

a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi ovvero i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;

b) affitti direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

c) noleggi e ammortamento attrezzature e impianti direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

d) bollettini di informazione, articoli giornalistici, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;

e) trasferte direttamente connesse all'esecuzione dei programmi;

f) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi.

2. Le spese generali direttamente connesse all'esecuzione dei programmi sono ammesse fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'iniziativa progettata e riguardano:

a) affitto degli uffici;

b) spese di telefonia, elettricità e riscaldamento;

c) mobili ed attrezzature degli uffici;

d) personale proprio con incarichi generali;

e) spese varie che includono la piccola attrezzatura d'ufficio e di consumo;

f) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi.

3. Le Associazione dimostrano che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dei programmi e dedicate completamente a questi ultimi.

4. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 448/2004 in materia di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali.

Art. 6

(Modalità per l' erogazione del contributo)

1. La percentuale del contributo concedibile è pari al 100% delle spese ammissibili previste dai programmi.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è corrisposta, a richiesta delle Associazioni beneficiarie nel limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. La garanzia fideiussoria è svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

3. Le Associazioni beneficiarie presentano alla Direzione centrale relazioni tecniche semestrali attestanti

l'attività svolta e una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro 30 giorni dalla conclusione delle attività prevista dai programmi.

Art. 7

(Cumulo degli aiuti)

1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle medesime spese.

Art. 8

(Rinvio alla normativa europea)

1. Gli aiuti oggetto del presente Regolamento sono erogati alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 291 del 14 settembre2004.

Art. 9

(Norme finali)

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'attuazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali» e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'attuazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento attuativo della citata legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 16 dicembre 1997, con il quale sono state definite, nonché semplificate - in ottemperanza a quanto disposto, in via generale, dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazioni dell'Amministrazione regionale» - le procedure amministrative relative all'applicazione della legge regionale n. 47/1996;

CONSIDERATO che, dalla sua entrata in vigore, la legge regionale n. 47/1996 ha subito numerose variazioni, che hanno comportato, tra l'altro, l'aumento delle categorie dei soggetti beneficiari delle riduzioni di prezzo, la modifica delle modalità di copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, l'estensione a nuovi soggetti, oltre alle Compagnie petrolifere, della titolarità a richiedere il rimborso delle riduzioni del prezzo dei carburanti anticipate dai gestori dei punti vendita dei carburanti stessi, nonché il riordino del sistema di vigilanza e sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, di dover novellare, alla luce delle suddette modifiche legislative, la disciplina dei procedimenti amministrativi previsti dalla citata legge regionale n. 47/1996, mediante l'adozione di un nuovo Regolamento in materia e disporre la contestuale abrogazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres;

VISTA la legge regionale n. 18/1996;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 29 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali» e successive modifiche e integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali».

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce le procedure amministrative relative all'applicazione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi a microchip per l'ottenimento delle riduzioni di prezzo dei carburanti per autotrazione, effettuate dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, di seguito denominate Camere di commercio, mediante memorizzazione nel microchip dei dati di cui all'allegato B), punto 1) della legge regionale 47/1996;

b) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

c) carburanti: le benzine ed i gasoli per autotrazione commercializzati sul territorio regionale;

d) contrassegno nautico: il documento avente le caratteristiche di cui all'allegato A), punto 3) della legge regionale 47/1996;

e) identificativi: le tessere a microchip, uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1) della legge regionale 47/1996, abilitate dalle Camere di commercio per accedere ai benefici della medesima legge;

f) mezzi:

1) gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici registri automobilistici (P.R.A.) nel territorio regionale;

2) le navi da diporto, le imbarcazioni da diporto e i natanti da diporto indicati all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) e successive modificazioni ed integrazioni;

g) organizzazioni: le organizzazioni senza fini di lucro, la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, operanti nei settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato);

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito Regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

h) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2) della legge regionale 47/1996;

i) soggetti titolati al rimborso: i soggetti ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti già anticipate ai gestori dei punti vendita, individuati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 47/1996:

1) nelle Compagnie petrolifere, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 47/1996;

2) nei titolari di plurime autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una Compagnia petrolifera.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Le riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti sono concesse, ai fini del rifornimento dei mezzi, ai seguenti soggetti:

a) persone fisiche residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, intestatarie o cointestatarie o titolari del diritto di usufrutto dei mezzi;

b) persone fisiche espressamente autorizzate in via permanente al rifornimento dei mezzi intestati ad Organizzazioni. L'intestazione del mezzo che si intende rifornire a prezzo ridotto deve risultare in capo all'Organizzazione, o alla filiale della stessa, avente sede nel territorio regionale.

2. Per intestatari o cointestatari di mezzi si intendono, oltre ai proprietari, anche i soggetti indicati nella carta di circolazione quali locatari di veicoli in leasing.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per la variazione della stessa ai fini della fruizione delle riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti va presentata alla Camera di commercio territorialmente competente.

2. L'autorizzazione va richiesta per ogni mezzo da rifornire a prezzo ridotto.

3. La domanda per ogni autorizzazione va redatta in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Camera di commercio.

4. All'atto della presentazione della domanda il richiedente esibisce la seguente documentazione:

a) documento di riconoscimento personale in corso di validità comprovante la residenza e la cittadinanza;

b) carta di circolazione dell'autoveicolo o motoveicolo, dalla quale risulti in capo al richiedente l'intestazione dello stesso;

c) licenza di navigazione prevista dall'articolo 8 della legge 50/1971; per i natanti da diporto non immatricolati, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la proprietà o comproprietà del natante stesso;

d) attestazione della copertura assicurativa del mezzo, ove obbligatoria.

5. Le domande presentate dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono corredate dall'autorizzazione in via permanente a rifornire il mezzo indicato nella domanda stessa, rilasciata dal legale rappresentante dell'Organizzazione, nonché dallo statuto, dall'atto costitutivo o dall'accordo tra gli aderenti, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, dai quali risulti la sede legale o secondaria nel territorio regionale, le finalità dell'Organizzazione ed altresì che la stessa opera in uno dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

6. Per l'autorizzazione va corrisposta alla Camera di commercio la somma dalla stessa determinata, mediante versamento diretto o sul conto corrente alla stessa intestato; in questo secondo caso la ricevuta dell'avvenuto versamento va allegata alla domanda.

7. Qualora all'atto della presentazione della domanda, la carta di circolazione o la licenza di navigazione siano in corso di emissione, il richiedente può validamente esibire il documento provvisorio rilasciato dalle competenti autorità.

8. La domanda e il ritiro dell'identificativo possono essere effettuati direttamente dal beneficiario o da persona espressamente da esso incaricata, la quale è tenuta ad allegare copia del documento di identità del beneficiario e ad esibire, oltre ai documenti di cui al comma 4, un proprio documento di identità.

Art. 5

(Variazioni dell'autorizzazione)

1. Entro quindici giorni dal verificarsi degli eventi o dalla notizia dei medesimi, il beneficiario e il legale rappresentante dell'Organizzazione devono comunicare alla Camera di commercio:

a) la variazione di residenza, o di sede per le Organizzazioni, in altro Comune;

b) la cessazione dell'intestazione o cointestazione del mezzo, anche in conseguenza della chiusura o modifica del contratto di locazione finanziaria, o la cessazione della titolarità del diritto di usufrutto del mezzo;

c) lo smarrimento, il furto o la distruzione del mezzo, dell'identificativo o del contrassegno nautico.

2. Entro lo stesso termine di quindici giorni, il legale rappresentante dell'Organizzazione è tenuto a comunicare alla Camera di commercio l'eventuale variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento dei mezzi.

3. Qualora i mezzi, per il rifornimento dei quali è richiesta l'autorizzazione, risultino intestati ai richiedenti a titolo di contratto di locazione finanziaria (leasing), il richiedente, alla scadenza del contratto di locazione, è tenuto ad esibire alla Camera di commercio l'eventuale documentazione attestante l'acquisizione in proprietà del mezzo ai fini della variazione dell'autorizzazione.

4. Le richieste di variazione dell'autorizzazione sono formulate in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Camera di commercio.

5. La variazione dell'autorizzazione derivante dalla sostituzione del mezzo da rifornire a prezzo ridotto, dalla variazione del Comune di residenza del beneficiario o dalla sostituzione dell'identificativo avviene previa corresponsione alla Camera di commercio delle somme di cui all'articolo 6, mediante versamento diretto o su conto corrente alla stessa intestato; in tal caso la ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda.

6. Il venir meno dei requisiti per la fruizione delle riduzioni del prezzo sui carburanti da parte di un beneficiario comporta, da parte della competente Camera di commercio, la revoca dell'autorizzazione e la conseguente disabilitazione delle relative funzioni nella base informatica.

Art. 6

(Corrispettivi per l'ottenimento dell'autorizzazione e della sua variazione)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2 bis della legge regionale 47/1996, le Camere di commercio determinano annualmente l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione della medesima, derivante dalla sostituzione del mezzo, dalla variazione del Comune di residenza del beneficiario o dalla sostituzione dell'identificativo.

2. Le Camere di commercio, ad avvenuta determinazione delle somme di cui al comma 1, provvedono a darne comunicazione in forma scritta al Servizio per la gestione dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto, di seguito denominato Servizio regionale, nonché all'utenza mediante affissione di appositi cartelli presso i propri uffici aperti al pubblico.

3. Le somme introitate dalle Camere di commercio ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività delegata.

Art. 7

(Fruizione delle riduzioni di prezzo)

1. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente per rifornire il mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto al quale lo stesso ha rilasciato un formale permesso per l'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo.

2. Il formale permesso di cui al comma 1 non è consentito nel caso di mezzi intestati alle Organizzazioni.

3. Il beneficiario, all'atto del rifornimento, ha diritto di usufruire delle riduzioni di prezzo, in relazione al tipo di carburante ed alla fascia di appartenenza del proprio Comune di residenza, in ogni impianto di distribuzione carburanti situato nel territorio regionale, a ciò abilitato.

4. Le riduzioni di prezzo spettanti per rifornire le unità da diporto sono quelle vigenti nella prima fascia.

5. Le unità da diporto possono rifornirsi di carburante a prezzo ridotto solamente presso impianti per natanti.

6. Per usufruire delle riduzioni di prezzo, il beneficiario è tenuto a consegnare l'identificativo al gestore o all'addetto dell'impianto, il quale deve verificare la rispondenza della targa o del contrassegno nautico del mezzo per il quale il rifornimento è richiesto, con quella memorizzata nell'identificativo stesso.

7. Il gestore dell'impianto è tenuto a riportare sul POS il quantitativo ed il tipo di prodotto erogato ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS stesso.

8. Sullo scontrino rilasciato al beneficiario, oltre al quantitativo dei litri erogati, è tra l'altro riportato il prezzo unitario del prodotto erogato, la riduzione del prezzo al litro applicata e l'importo da pagare.

9. Il beneficiario, all'atto del pagamento del rifornimento a prezzo ridotto, è tenuto a verificare la rispondenza dei litri erogati con quelli indicati sullo scontrino emesso dal POS; egli, altresì, si accerta che il numero di fascia indicato sullo scontrino sia effettivamente quello di cui ha diritto.

10. Il prezzo unitario del prodotto deve corrispondere a quello riportato sulla colonnina di erogazione del carburante ed a quello indicato, in attuazione del decreto del Ministero del commercio del 30 settembre 1999 (Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti), sul cartello posto in modo visibile dalla carreggiata stradale.

11. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta, in capo al gestore dell'impianto, l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 8

(Obblighi dei beneficiari e sanzioni)

1. I beneficiari ed i legali rappresentanti delle Organizzazioni che non provvedono a comunicare le variazioni indicate all'articolo 5, che usufruiscono di riduzioni di prezzo loro non spettanti, nonché coloro che utilizzano senza titolo l'identificativo altrui, sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative di competenza camerale:

a) mancata segnalazione entro quindici giorni dei fatti indicati all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c): sanzione in capo al beneficiario da euro 7,00 a euro 23,00;

b) rifornimenti effettuati fruendo di riduzioni di prezzo superiori a quelle spettanti: sanzione in capo al beneficiario da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata;

c) utilizzo dell'identificativo rilasciato per un mezzo del quale il beneficiario non è più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto: sanzione in capo al beneficiario da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata;

d) rifornimenti a prezzo ridotto effettuati su un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione: sanzione in capo al beneficiario da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata;

e) utilizzo dell'identificativo altrui senza averne titolo: sanzione in capo al soggetto utilizzatore dell'identificativo da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata;

f) cessione ad altri del proprio identificativo, anche a seguito del venir meno del titolo di proprietà, comproprietà o usufrutto del mezzo: sanzione in capo al titolare dell'identificativo da euro 51,00 a euro 154,00;

g) mancata comunicazione entro quindici giorni alla Camera di commercio da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione della variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione o dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è stata rila-

sciata l'autorizzazione: sanzione in capo al legale rappresentante dell'Organizzazione da euro 51,00 a euro 154,00.

2. Per i fatti indicati alle lettere b), c), d) ed e) i soggetti sanzionati sono inoltre tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, pari alle riduzioni di prezzo di cui hanno usufruito senza averne titolo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento di ogni consumo illecito.

Art. 9

(Obblighi dei gestori e sanzioni)

1. All'atto del rifornimento a prezzo ridotto, il gestore e gli addetti alla vendita sono tenuti a verificare che il mezzo da rifornire corrisponda a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, risultante nell'identificativo.

2. La verifica di cui al comma 1 può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra i dati del veicolo rifornito e quelli memorizzati nell'identificativo utilizzato.

3. Per ogni rifornimento effettuato su mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, risultante nell'identificativo, è applicata, in capo al gestore, la sanzione amministrativa pecuniaria di competenza camerale da euro 103,00 a euro 206,00.

4. Al gestore che sia incorso per cinque volte nell'arco di dodici mesi nella sanzione di cui al comma 3 è comminata l'ulteriore sanzione amministrativa della sospensione della vendita dei carburanti a prezzo ridotto fino a tre mesi, mediante la disabilitazione dei POS, utilizzati ai fini della legge regionale 47/1996.

5. La sospensione della vendita di cui al comma 4 opera anche qualora il gestore si sia avvalso, in relazione alle sanzioni di cui al comma 3, del pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio previsto dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

6. Il gestore ha l'obbligo di rilevare immediatamente sul POS ogni rifornimento a prezzo ridotto e di rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS stesso.

7. Per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato di cui al comma 6, è applicata in capo al gestore la sanzione amministrativa pecuniaria di competenza camerale da euro 41,00 a euro 108,00. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

8. Il gestore è tenuto a comunicare giornalmente in via informatica, alla Camera di commercio territorialmente competente, i dati memorizzati nel POS durante la giornata contabile, relativi ai consumi di carburante a prezzo ridotto.

9. Il gestore, alla fine di ogni giornata contabile, è tenuto a produrre la stampa riepilogativa delle operazioni effettuate dai POS, di cui all'allegato B), numero 4) della legge regionale 47/1996; è tenuto altresì a registrare sul POS e ad inviare all'elaboratore centrale i dati relativi ai quantitativi di carburante venduti in regime di Zona Franca nonché quelli complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro di carico e scarico Modello B vidimato dall'Ufficio tecnico di finanza.

10. All'inizio di ogni giornata lavorativa, il gestore è tenuto a verificare l'avvenuto corretto invio dal POS all'elaboratore centrale dei dati di cui ai commi 8 e 9 riferiti ai consumi del giorno lavorativo precedente.

11. Qualora risulti che i dati di cui ai commi 8 e 9 non sono stati correttamente trasmessi dal POS all'elaboratore, entro il giorno successivo il gestore è tenuto ad esibire alla competente Camera di commercio copia della documentazione prodotta dal POS per ogni consumo a prezzo ridotto e il registro di carico e scarico Modello B vidimato dall'Ufficio tecnico di finanza, dal quale risultano i quantitativi giornalieri di carburante complessivamente venduti.

12. La Camera di commercio, sulla base dei documenti di cui al comma 11, provvede all'inserimento dei dati non correttamente trasferiti dal POS nell'elaboratore centrale.

13. La mancata registrazione sul POS ed invio all'elaboratore centrale dei dati di cui al comma 9, in assenza degli adempimenti indicati ai commi 10 e 11, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecu-

niaria di competenza camerale nei confronti del gestore da euro 41,00 a euro 108,00. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

14. La sanzione di cui al comma 13 non viene applicata in caso di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche. Il guasto o malfunzionamento deve risultare da specifica documentazione rilasciata dalla ditta addetta alla manutenzione dei POS o dalla società che gestisce il sistema informatico.

15. I gestori che richiedono ai soggetti titolati al rimborso rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate sono soggetti alla sanzione amministrativa di competenza regionale del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso indebitamente richiesto.

Art. 10

(Obblighi dei Soggetti titolati al rimborso)

1. I Soggetti titolati al rimborso, in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati presso gli impianti di loro pertinenza, ricevono dai gestori le stampe riepilogative delle operazioni effettuate dai POS.

2. I Soggetti titolati al rimborso sono tenuti a verificare, relativamente alla documentazione di cui al comma 1:

a) la congruità con le proprie scritture contabili, in relazione ai volumi di carburante consegnati presso l'impianto e le corrispondenti vendite;

b) la correttezza e l'esistenza dell'espressa dichiarazione del gestore prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 47/1996, attestante che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi;

c) la corrispondenza dei dati riportati con quelli indicati nei documenti contenenti la certificazione dei consumi a prezzo ridotto rilasciata dalle Camere di commercio, di cui all'articolo 12.

3. I Soggetti titolati al rimborso, entro il giorno 10 di ogni mese, sono tenuti a comunicare al Servizio regionale, mediante collegamento al «Bulletin Board Service» (BBS) presso il centro di elaborazione dati regionale, i volumi dei carburanti per autotrazione consegnati nel mese precedente ad ogni impianto di distribuzione carburanti.

4. Il giorno 10 di ogni mese l'Amministrazione regionale comunica ai medesimi soggetti, con le stesse modalità indicate al comma 3, i quantitativi di carburante per autotrazione venduti dagli impianti di loro pertinenza.

5. I Soggetti titolati al rimborso che non effettuino i controlli di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di competenza regionale da euro 520,00 a euro 1.550,00. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

6. I Soggetti titolati al rimborso che richiedono all'Amministrazione regionale rimborsi di riduzioni di prezzo per le quali non sussiste la documentazione di cui all'allegato B), numero 4) della legge regionale 47/1996, sono soggetti alla sanzione amministrativa di competenza regionale da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti. In caso di recidiva, la sanzione pecuniaria è raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

7. I Soggetti titolati al rimborso, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle Camere di commercio in relazione alle anomalie da queste rilevate sui consumi, segnalano al Servizio regionale le richieste di rimborso formulate dai gestori relative a riduzioni di prezzo non praticate.

8. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non praticate di cui al comma 7, eventualmente già rimborsate dall' Amministrazione regionale ai Soggetti titolati al rimborso, sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento dei rimborsi intervenuti, mediante compensazione sui successivi rimborsi agli stessi Soggetti titolati al rimborso.

Art. 11

(Banca dati)

1. La banca dati istituita dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge re-

gionale 47/1996, comprende, ai fini della gestione dei carburanti, l'anagrafe dei beneficiari, i dati relativi ai mezzi, ai consumi di carburante e l'archivio delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della legge stessa.

2. L'Amministrazione regionale procede anche alla rilevazione dei prezzi alla pompa dei carburanti presso ogni impianto di distribuzione munito di POS, al fine di diffondere ai consumatori notizie relative ai prezzi medesimi, anche mediante il sito Internet regionale.

3. L'anagrafe dei beneficiari contiene i dati specificati nell'allegato B), numero 2) alla legge regionale 47/1996 ed il suo aggiornamento interviene mediante comunicazione in via informatica da parte dei Comuni a cadenza settimanale.

4. I dati relativi ai consumi di carburante, memorizzati nella banca dati, sono quelli specificati nell'allegato B), numero 3) alla legge regionale 47/1996 e vengono alla stessa trasferiti dai POS di ogni impianto, mediante rete telefonica, alla fine di ogni giornata lavorativa.

5. Le Camere di commercio provvedono ad aggiornare la banca dati per la rilevazione delle sanzioni amministrative al momento dell'emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori e di recupero delle somme indebitamente percepite dai privati. La banca dati è inoltre aggiornata entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento delle sanzioni o dei recuperi da parte dei trasgressori.

6. Il termine per l'aggiornamento della banca dati di cui al comma 5 trova applicazione solo dopo l'avvenuto completamento e verifica della funzionalità delle relative procedure informatiche.

7. Le Camere di commercio trasmettono al Servizio regionale copia degli atti sanzionatori e di recupero emessi entro quindici giorni dalla loro notifica.

Art. 12

(Controlli e certificazioni camerali sui consumi)

1. I controlli sulla regolarità dei consumi a prezzo ridotto ed a prezzo pieno sono effettuati dalle Camere di commercio entro cinque giorni lavorativi dai rispettivi consumi.

2. Le eventuali anomalie e irregolarità riscontrate dalle Camere di commercio sono segnalate da queste ai gestori degli impianti e, se del caso, ai beneficiari, ponendo loro il termine di due giorni per fornire idonea giustificazione dei dati trasmessi dai POS.

3. Qualora necessario, le Camere di commercio richiedono ai gestori copia dei registri di carico scarico Modello B, vidimato dall'Ufficio tecnico di finanza, in loro possesso, i quali sono tenuti a fornirla entro due giorni.

4. Il Servizio regionale fissa annualmente, entro il mese di gennaio, i termini entro i quali le Camere di commercio devono concludere l'attività di verifica sulla regolarità dei consumi riferiti al mese precedente e rilasciare la certificazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis della legge regionale 47/1996 ai Soggetti titolati al rimborso ed al Servizio regionale.

5. La certificazione sulla regolarità dei consumi, di cui al comma 4, è rilasciata su appositi documenti che rispettivamente riportano:

a) analiticamente, per ogni consumo a prezzo ridotto, tutte le informazioni riferite al consumo medesimo, compresa l'entità delle riduzioni di prezzo praticate e l'indicazione dell'eventuale anomalia riscontrata che inibisce la certificazione e che è denominato «Tabulato 1»;

b) i soli consumi a prezzo ridotto per i quali sono state riscontrate le anomalie che inibiscono la certificazione, denominato «Tabulato 2»;

c) sinteticamente per ogni stampa riepilogativa di cui all'Allegato B) numero 4) della legge regionale 47/1996, i consumi a prezzo ridotto, con evidenza di quelli certificabili e di quelli inseriti nel Tabulato 2, per i quali ultimi la certificazione potrà intervenire successivamente, solo qualora gli ulteriori accertamenti camerali lo consentano, che è denominato «Tabulato 3».

6. I dati riferiti ai consumi a prezzo ridotto, non correttamente trasferiti dal POS all'elaboratore centrale,

non risultanti nei Tabulati 1, 2 e 3, sono separatamente certificati su apposito documento, denominato «Tabulato Recuperini» avente i medesimi contenuti dei documenti di cui al comma 5.

7. I consumi a prezzo ridotto non certificati dalle Camere di commercio, analiticamente indicati nel Tabulato 2, ad avvenuto completamento degli ulteriori accertamenti camerali, sono successivamente inseriti in appositi documenti di certificazione, denominati «Tabulati bis», nei quali sono riportati analiticamente tutti i consumi a prezzo ridotto del mese di riferimento non già rimborsati, ivi compresi quelli di cui all'articolo 14, comma 3.

8. Qualora, a fronte di notizie intervenute dopo la certificazione, la Camera di commercio rilevi irregolarità su consumi a prezzo ridotto, la stessa procede alla revoca della certificazione riferita a tali consumi, inserendo gli stessi nell'apposito documento, denominato «Tabulato revoca» e inviando copia di quest'ultimo al relativo Soggetto titolato al rimborso ed al Servizio regionale, il quale procede al recupero delle somme eventualmente già rimborsate, mediante compensazione sui successivi rimborsi.

Art. 13

(Rimborsi ai gestori degli impianti delle riduzioni di prezzo praticate)

1. Le riduzioni di prezzo operate dai gestori sono a questi rimborsate da parte dei rispettivi Soggetti titolati al rimborso, previa consegna della documentazione di cui all'allegato B), numero 4) della legge regionale 47/1996, munita della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 47/1996.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non risultasse disponibile, ai fini dei rimborsi delle riduzioni del prezzo, il gestore può produrre la copia in suo possesso degli scontrini di volta in volta emessi dai POS all'atto dei singoli rifornimenti. In tale caso, la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 47/1996 deve risultare sugli scontrini stessi o su apposito documento che specifichi a quali rifornimenti la dichiarazione medesima si riferisce.

3. Qualora anche la documentazione di cui al comma 2 non risultasse disponibile, in casi eccezionali, il gestore può produrre, ai fini dei rimborsi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta sulla base dello schema allegato A.

4. Eventuali rimborsi effettuati dai Soggetti titolati al rimborso ai gestori degli impianti, relativi a consumi non correttamente documentati o non certificati, o la cui certificazione è stata successivamente revocata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, sono recuperati dal medesimo Soggetto titolato al rimborso.

Art. 14

(Rimborso ai Soggetti titolati delle riduzioni di prezzo da essi già anticipate)

1. I Soggetti titolati al rimborso, eseguiti gli accertamenti ed i controlli di propria competenza, inoltrano al Servizio regionale domanda di rimborso delle somme già corrisposte ai gestori degli impianti.

2. Le domande di rimborso di cui al comma 1 si riferiscono alle riduzioni di prezzo praticate in ogni singolo mese, indicate nei Tabulati di cui all'articolo 12, comma 5 muniti della certificazione delle Camere di Commercio, per le quali i Soggetti titolati al rimborso sono in possesso della documentazione di cui all'articolo 13, consegnata dai gestori.

3. Le riduzioni di prezzo relative a consumi certificati dalla Camera di commercio per le quali il Soggetto titolato al rimborso non è in possesso della prescritta documentazione di cui all'articolo 13, o per le quali non è stata riscontrata la congruità con le proprie scritture contabili, sono riportate in apposito documento, denominato «Tabulato 4», ove è indicato l'importo totale per ogni stampa riepilogativa di cui all'Allegato B) punto 4) della legge regionale 47/1996. Dette riduzioni di prezzo non formano oggetto di richiesta di rimborso.

4. La domanda di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto titolato al rimborso o da altro soggetto all'uopo delegato, corredata da duplice copia del Tabulato 4 di cui al comma 3, è predisposta come da schema di cui all'allegato B e deve contenere l'espressa dichiarazione:

a) che per i consumi per i quali viene richiesto il rimborso è stata verificata la congruità con le scritture contabili del Soggetto titolato al rimborso ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della legge regionale 47/1996;

b) che per i suddetti consumi è stata presentata da parte dei gestori degli impianti la prescritta documentazione di cui all'articolo 13;

c) che le somme per le quali si richiede il rimborso, relative a consumi debitamente certificati dalle Camere di Commercio, sono state già rimborsate dal Soggetto titolato al rimborso ai gestori degli impianti.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 47/1996, i rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.

6. Le riduzioni di prezzo relative ai consumi di cui all'articolo 12, comma 7 sono oggetto di unica domanda di rimborso al Servizio regionale da parte del Soggetto titolato al rimborso, ad avvenuta certificazione camerale e completamento della documentazione riferita ad ogni mese interessato.

7. Le riduzioni di prezzo di cui al comma 3 per le quali, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 6, ancora non sussiste la documentazione di cui all'articolo 13, sono riportate in apposito documento, denominato «Tabulato 4 bis» da produrre in duplice copia unitamente alla domanda e sono definitivamente archiviate.

8. Le riduzioni di prezzo di cui all'articolo 12, comma 6 formano oggetto di separata ed unica domanda di rimborso per ogni periodo mensile di certificazione.

Art. 15

(Accertamenti e verifiche)

1. L'attività di vigilanza prevista dall'articolo 13, comma 5 della legge regionale 47/1996 si esercita attraverso verifiche, audizioni ed ispezioni, le quali si concludono con la redazione di appositi verbali sottoscritti dal personale regionale che le ha effettuate.

2. Il Servizio regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza, prescritta dall'articolo 10, comma 3 bis della legge regionale 47/1996, sulla corretta osservanza delle prescrizioni di legge vigenti effettua, almeno due volte all'anno, verifiche a campione presso ogni Soggetto titolato al rimborso, per accertare che, a fronte delle domande di rimborso presentate, sussiste presso il medesimo la documentazione di cui all'articolo 13.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dal personale assegnato al Servizio regionale inserito almeno nella categoria C, appositamente incaricato dal Direttore del Servizio medesimo, o da altro dipendente regionale della medesima Direzione centrale, inserito almeno nella categoria C, appositamente incaricato dal Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie, su richiesta del Direttore del Servizio regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2 il Servizio regionale comunica al Soggetto titolato al rimborso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data in cui le verifiche verranno effettuate, invitandolo a rendere prontamente disponibile la documentazione relativa alle riduzioni di prezzo intervenute nei mesi indicati nella lettera stessa. Il Soggetto titolato al rimborso individua e comunica al Servizio regionale il luogo in cui viene conservata la documentazione di cui all'articolo 13. Presso tale luogo il Soggetto titolato al rimborso è tenuto a mettere a disposizione del Servizio regionale la suddetta documentazione, i tabulati contenenti i dati relativi ai consumi e le certificazioni camerali, afferenti i periodi oggetto di verifica.

5. L'esito delle verifiche deve risultare da apposito verbale sottoscritto dai dipendenti regionali all'uopo incaricati e dalla persona a tal fine delegata dal Soggetto titolato al rimborso.

6. La documentazione di cui all'articolo 13 in possesso del Soggetto titolato al rimborso deve essere conservata per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data della relativa domanda di rimborso.

7. Qualora dalle verifiche risulti che il Soggetto titolato al rimborso ha richiesto indebitamente rimborsi all'Amministrazione regionale, le somme in questione vengono recuperate dall'Amministrazione regionale mediante compensazione sui successivi rimborsi.

Art. 16

(Sanzioni amministrative di competenza regionale)

1. Le sanzioni amministrative di competenza regionale sono applicate in attuazione della legge regionale 1/1984 e le relative informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 11 a cura del Servizio regionale.

Art. 17

(Modalità di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza camerale e del recupero delle somme indebitamente percepite dai privati)

1. Le Camere di commercio, qualora acquisiscano direttamente o da altre fonti notizie su fatti suscettibili di applicazione delle sanzioni amministrative a carico di soggetti privati o di gestori di impianti, di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 47/1996, verificano se i fatti stessi comportano l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, non pecuniaria ed eventuale obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dai trasgressori.

2. Il recupero delle somme si attiva con la comunicazione al trasgressore dell'avvio del procedimento di recupero, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è anche fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie difensive e documenti.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, se necessario procedere al recupero delle somme, la Camera di commercio, con proprio provvedimento accerta il credito dell'Amministrazione regionale, sia in linea capitale che interessi e dispone la restituzione delle somme che il debitore deve versare alla Camera di commercio.

4. Unitamente al procedimento di recupero delle somme previsto dal comma 3, sono comminate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 della legge regionale 47/1996. Il procedimento sanzionatorio è attivato mediante l'emissione del processo verbale di accertamento dell'illecito e di contestazione all'interessato.

5. Per economicità dell'azione amministrativa, e per fornire all'interessato notizie esaustive sulle somme complessive da pagare sia a titolo di sanzione amministrativa che a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite, il verbale di cui al comma 4 ed il provvedimento di cui al comma 3 vengono, possibilmente, notificati congiuntamente al trasgressore, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 1/1984.

6. Qualora, entro i termini di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 1/1984, l'interessato non provveda al pagamento in misura ridotta della sanzione o presenti scritti difensivi non accoglibili, la Camera di commercio procede all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 1/1984.

7. Qualora la Camera di commercio ritenga accoglibili gli scritti difensivi prodotti dall'interessato nei termini di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/1984, procede all'emissione dell'ordinanza di archiviazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1/1984.

8. La sanzione non pecuniaria, consistente nella sospensione dell'autorizzazione alla vendita dei carburanti a prezzo ridotto, di cui all'articolo 15 bis, comma 2 della legge regionale 47/1996, si applica quando il gestore dell'impianto è incorso per cinque volte nel corso di dodici mesi nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15 bis, comma 1 della legge regionale 47/1996, anche se è intervenuto il pagamento in misura ridotta di una o più di dette sanzioni.

Art. 18

(Rateazione)

1. Su istanza dei debitori, la Camera di commercio può consentire la rateazione delle somme dovute a titolo di recupero di riduzioni di prezzo indebitamente percepite, applicando le procedure e le modalità indicate all'articolo 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il parere previsto dalla procedura indicata al comma 1, è espresso dall'Ufficio legale della Camera di commercio ovvero, in sua mancanza, dal Segretario generale della Camera di commercio.

3. La rateazione delle somme da pagare a titolo di sanzione amministrativa è disposta in applicazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 1/1984.

Art. 19

(Crediti di modico valore e crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. La Camera di commercio, allorché riscontri che l'entità delle somme indebitamente percepite dai privati a titolo di riduzione del prezzo dei carburanti non superi l'ammontare previsto dall'articolo 56, comma 1 della legge regionale 7/2000, procede all'archiviazione del procedimento di recupero mediante espressa e formale presa d'atto della sussistenza dei presupposti per l'archiviazione stessa.

2. Qualora la Camera di commercio riscontri che l'entità delle somme indebitamente percepite dai privati a titolo di riduzione del prezzo dei carburanti non superi l'ammontare previsto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 7/2000, attiva comunque il procedimento di recupero, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 3. Ove i debitori non provvedano alla restituzione delle somme richieste, la Camera di commercio è autorizzata a rinunciare al recupero del diritto di credito e procede alla revoca del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 3. Il provvedimento di rinuncia al recupero del diritto di credito è trasmesso in copia all'interessato.

3. La Camera di commercio comunica semestralmente al Servizio regionale il numero delle archiviazioni disposte ai sensi del presente articolo, precisando l'entità delle somme per le quali è stata disposta la rinuncia al recupero dei diritti di credito ai sensi del comma 2.

4. I crediti derivanti da recupero delle somme indebitamente percepite dai privati a titolo di riduzione del prezzo dei carburanti, non potuti riscuotere nonostante l'impiego di mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con provvedimenti da emanarsi previa deliberazione della Giunta camerale. Qualora l'entità di tali crediti, comprensivi degli interessi, sia superiore all'ammontare previsto dall'articolo 55, comma 2 della legge regionale 7/2000, si procede all'annullamento, solo dopo aver acquisito anche il parere dell'Ufficio legale della Camera di commercio ovvero, in sua mancanza, del Segretario generale della Camera di commercio.

5. Copia dei provvedimenti di cui al comma 4 è trasmessa al Servizio regionale.

Art. 20

(Versamento di somme all'Amministrazione regionale)

1. Le Camere di commercio, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre o rispettivamente del primo dei giorni lavorativi, qualora ricadano festivi, versano all'Amministrazione regionale le somme recuperate dai privati.

2. In attuazione dell'articolo 25, comma 8 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), le Camere di commercio, entro 30 giorni dall'accertamento dell'evento, versano all'Amministrazione regionale le somme indebitamente godute dai privati a titolo di riduzione del prezzo dei carburanti, a causa dell'errato rilascio degli identificativi o della mancata disabilitazione degli stessi.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 recante «Disposizioni attuative dell'articolo 3, commi 16 e 17 della legge 549/1995 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale», nonché di semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., è abrogato.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(articolo 13, comma 3)

(bollo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 47)

L'anno duemila . . . ., il giorno . . . . del mese . . . ., alle ore . . . .
il signor . . . ., nato a . . . . il . . . . ,
in conformità al disposto dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza che in caso di false dichiarazioni, saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale:

DICHIARA

– di essere gestore dell'impianto di carburante. . . . .,
con marchio . . . ., sito nel Comune di . . . .,
via . . . ., n. . . . ., presso il quale è stato installato il POS n. . . . .;

– che sono stati effettuati i seguenti rifornimenti di benzina ai veicoli per i quali sono stati rilasciati gli identificativi e che la copia della stampa riepilogativa delle operazioni effettuate dal POS non è più in suo possesso in quanto: . . . . :

POS: DATA STAMPA: ORA: PROG.:

Data movim.	Ora	n. mov.	Targa	Fsc	Carb.	lt.	Rid. prezzo
00/00/2000	00.00	000	0000000	0	V/G	00,00	00,00

– che la dimostrazione dei suddetti rifornimenti non risulta neanche dagli scontrini rilasciati a suo tempo ai clienti in quanto: . . . .

IL DICHIARANTE:
. . . .

Dichiaro autentica la firma del sig. . . . .

Apposta in mia presenza, previa identificazione a mezzo . . . .

IL PUBBLICO UFFICIALE:
. . . .

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e vanno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Allegato B
(articolo 14, comma 4)

(bollo)

SCHEMA DI DOMANDA DI RIMBORSO

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale
delle risorse economiche e finanziarie
Servizio per la gestione
dei carburanti a prezzo ridotto
Trieste

e p.c. Alle Camere di Commercio I.A.A. di
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Oggetto: legge regionale 47/1996. Domanda di rimborso delle riduzioni di prezzo praticate dai gestori dei punti vendita sui carburanti nel mese di (1).

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, si chiede il rimborso di complessivi euro . . . ., corrispondenti alle riduzioni di prezzo praticate sui carburanti dai gestori dei punti vendita riforniti dalla scrivente Società, di cui euro . . . . inerenti la Provincia di Gorizia; euro . . . . inerenti la Provincia di Pordenone; euro . . . . inerenti la Provincia di Trieste ed euro . . . . inerenti la Provincia di Udine.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 47/1996, di aver verificato la congruità della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante con le scritture contabili in possesso della scrivente Società.

Si dà atto che per i rimborsi richiesti sussiste presso questa Società la documentazione indicata all'allegato B), numero 4) della legge regionale 47/1996.

Si conferma che le somme richieste con la presente sono già state rimborsate ai gestori degli impianti.

Si allega alla presente duplice copia dell'elenco dei consumi già certificati dalle Camere di commercio, per i quali non si richiede il rimborso (2), che ammontano a complessivi euro . . . .

Si prega di disporre l'erogazione delle somme richieste mediante accreditamento sul c/c bancario n. . . . . ., aperto presso la Banca . . . ., codici ABI . . . ., CAB . . . . e CIN . . . . intestato a . . . .

Si dichiara di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto della mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Distinti saluti.

Luogo e data, ...

Firma del legale rappresentante del Soggetto titolato al rimborso:
. . . .

---

(1) Nel caso di istanza successiva alla prima, indicare se trattasi di «procedura bis» ovvero «recuperini».

(2) Indicare se trattasi di **Tabulato 4** ovvero **Tabulato 4 bis** ovvero **Tabulato 4 recuperini**.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 24 novembre 2004, n. 1635.

Legge regionale 24/1996, articolo 8 - Sospensione dell'attività venatoria alla specie lepre comune (Lepus europaeus) su tutto il territorio del Distretto venatorio n. 13 «Carso».

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 43, comma 27, della legge regionale n. 30/1999, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTO il precedente decreto assessorile n. 1345 del 5 novembre 2004 con il quale, a seguito del manifestarsi, nel periodo settembre-ottobre 2004, di alcuni casi di all'E.B.H.S. (European Brown Hare Sindrome) su lepre comune (Lepus europaeus)nelle Riserve di caccia di Basovizza, Opicina, Prosecco e Zaule-Dolina, era stata disposta, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione della caccia alla specie lepre comune nel territorio delle suddette Riserve di caccia dalla data del decreto e fino al 31 dicembre 2004.

CONSIDERATO che si sono manifestati nuovi casi della medesima patologia sia nell'area già citata che in altre riserve di caccia del Distretto venatorio n. 13 «Carso»;

CONSIDERATO che i nuovi casi si sono manifestati sia in riserve limitrofe che all'estremità opposta del distretto e ritenuto che la distribuzione dei capi ammalati denoti la presenza della patologia su tutto il territorio del Distretto venatorio n. 13 «Carso»;

VISTO il parere espresso ai sensi del suddetto articolo 8 della legge regionale n. 30/1999, dall'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale di data 22 novembre 2004 nel quale si propone di sospendere il prelievo venatorio alla lepre, già adottato per le Riserve di caccia di Basovizza, Opicina, Prosecco e Zaule, a tutto il Distretto venatorio, fino al 31 dicembre 2004;

ACQUISITO il parere dei presenti alla seduta del Comitato faunistico-venatorio regionale nella seduta del 28 ottobre 2004;

RITENUTO di estendere, ad integrazione di quanto disposto con precedente decreto assessorile n. 1345 del 5 novembre 2004, la sospensione della caccia alla specie lepre comune su tutto il territorio del Distretto venatorio n. 13 «Carso»;

VISTO il D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003, con il quale l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, Enzo Marsilio, è stato preposto alla Direzione regionale risorse agricole, naturali e forestali;

VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. 0311/Pres. del 29 settembre 2004 con il quale l'Assessore regionale Enzo Marsilio ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

DECRETA

1. Di estendere, ad integrazione di quanto disposto con precedente decreto assessorile n. 1345 del 5 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione della caccia

alla specie lepre comune (Lepus europaeus) su tutto il territorio del Distretto venatorio n. 13 «Carso», dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 novembre 2004

MARSILIO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 15 novembre 2004, n. ALP.2-2277-D/ESP/4853. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte della Provincia di Udine, per la realizzazione lavori di sistemazione strada provinciale n. 32 di Tausia, in Comune di Treppo Carnico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Treppo Carnico

1) Fo. 13, mapp. 430 (ex 230/b) di are 0,24
da espropriare: mq. 24
in natura: seminativo
indennità: mq. 24 x euro/mq. 1,60 = euro 38,40

Ditta: Brunetti Aniceto nato a Treppo Carnico il 9 novembre 1929; Brunetti Bruno nato a Treppo Carnico l'11 settembre 1925; Brunetti Carmina Lucia nata a Treppo Carnico il 26 luglio 1907; Brunetti Giovanna nata a Treppo Carnico il 7 settembre 1905; Brunetti Giovanni nato a Treppo Carnico l'8 agosto 1909; Brunetti Giovanni Battista nato a Treppo Carnico l'1 novembre 1903; Brunetti Maria nata a Treppo Carnico l'1 novembre 1903.

2) Fo. 13, mapp. 326 di are 0,15
da espropriare: mq. 15
in natura: prato

Fo. 13, mapp. 428 (ex 71/b) di are 0,72
da espropriare: mq. 72
in natura: prato
indennità: mq. (15 + 72) x euro/mq. 0,80 = euro 69,60

Ditta: Ortis Pierina nata a Treppo Carnico il 25 gennaio 1939.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 15 novembre 2004

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 15 novembre 2004, n. ALP/11/2271/VIA/192.

Legge regionale 43/1990 - Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di bonifica di un'area coltivata a meleto colpita da fitopatologia fungina in Comune di Chiopris Viscone. Proponente: Azienda Agricola Egger Willy - Lana (Bolzano). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.Reg. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 18 ottobre 2004 con la quale l'Azienda Agricola Egger Willy di Lana (Bolzano) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di bonifica di un'area coltivata a meleto colpita da fitopatologia fungina in Comune di Chiopris Viscone;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano Il Messaggero Veneto di data 16 ottobre 2004 come da comunicazione pervenuta al Servizio valutazione di impatto ambientale in data 27 ottobre 2004;

RICORDATO che con decreto ALP.11/973/SCR/244 di data 21 giugno era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., prevista dal precitato D.P.R. 12 aprile 1996, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della predetta legge regionale 43/1990 non risultano pervenute richieste da parte del pubblico interessato all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade in Provincia di Udine, nel territorio del Comune di Chiopris Viscone e, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono indi-

viduati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di bonifica di un'area coltivata a meleto colpita da fitopatologia fungina in Comune di Chiopris Viscone gli Enti di seguito indicati:

? Provincia di Udine;

? Comune di Chiopris Viscone;

? Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

? Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del precitato Comune di Chiopris Viscone sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 novembre 2004

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2004, n. 2979.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 - Approvazione della seconda integrazione al programma della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna concernente l'attività per l'anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2, concernente il bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed il bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004;

VISTO il Piano regionale di sviluppo 2004-2006 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 26 marzo 2004 avente per oggetto l'approvazione del programma della Direzione centrale per le risorse agricole, naturali e forestali concernente l'attività per l'anno 2004;

VISTA legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'assestamento del bilancio per l'anno 2004;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 6, in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

VISTO altresì il comma 1-quater dell'articolo 6 della medesima legge regionale n. 18/1996 in base al quale la Giunta regionale nell'adottare i programmi da attuare può individuare le unità previsionali di base ed i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori centrali;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTA la circolare n. 16 diffusa dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie con nota prot. 18986/REF/S/2-1-1 di data 8 ottobre 2004;

RITENUTO di dover integrare gli obiettivi ed i programmi da attuare nonché le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa con riferimento alle ulteriori risorse assegnate;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la seconda integrazione al programma concernente l'attività della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per l'anno 2004.

2. La II integrazione al programma dell'attività della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di cui al punto 1, è allegata quale parte integrante della presente deliberazione.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2004

(articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18)

II INTEGRAZIONE

SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Tabella 1 - Disposizioni di cui al comma 1-quater, dell'articolo 6, della legge regionale n. 18/1996

Capitolo	U.P.B.	Con delibera	Con delega	Benef. definito
6261	11.1.330.1.2003		X	
6210	11.1.330.1.2003		X	

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Unità Previsionale di Base

11.4.330.1.436 Interventi strutturali di prevenzione dei danni alle colture

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	Comp. derivata	Comp. 2004	Totale
6320	334.137,73	397.182,72	731.320,45
6825		190.000,00	190.000,00

Capitolo 6320 - Spese per interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite da flavescenza dorata negli impianti viticoli - fondi statali - articolo 129, comma 1, lettera d) legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Obiettivi programmatici

Con decreto del Presidente della Regione del 25 giugno 2002, n. 0195/Pres. è stato approvato il Regolamento concernente modalità e criteri per sovvenzionare le spese sostenute dai coltivatori per l'estirpazione ed il reimpianto di vigneti colpiti dalla flavescenza dorata della vite di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 9 aprile 2001, n. . . . . , articolo 1, comma 3.

Con i fondi stanziati si provvederà a finanziare i viticoltori che, oltre all'estirpo dei vigneti colpiti, effettuano anche il reimpianto degli stessi. Gli interventi saranno dimensionati sulla base degli importi dei massimali di spesa e delle percentuali massime di intervento individuate dal citato provvedimento ministeriale.

La procedura di accertamento seguirà quanto già operante sulla base delle vigenti norme di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite.

Priorità nelle azioni da svolgere

Il D.P.Reg. n. 0195/Pres./2002 prevede, in applicazione del D.M. 31 maggio 2000, n. 32442 di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite, l'esclusione dei benefici delle superfici inferiori a 1.000 mq., per la fattispecie dell'estirpo seguito da reimpianto. In caso di disponibilità finanziaria non sufficiente, viene assicurata priorità alle istanze che manifestano una maggiore percentuale di superficie da estirpare e reimpiantare rispetto al totale della superficie vitata aziendale.

Direttive generali per l'azione amministrativa

All'attuazione del programma provvede il Servizio fitosanitario regionale sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio medesimo, anche tramite i propri Uffici periferici che accertano l'avvenuto estirpo dei vigneti la cui incidenza di piante sintomatiche sia risultata superiore al 25% del totale nonché all'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori di reimpianto del vigneto.

Si potrà, dopo l'estirpo del vigneto infetto, erogare il contributo concesso in via anticipata fino al 70% dell'importo stesso, anteriormente alla conclusione dei lavori di reimpianto del vigneto, purchè supportato da garanzia bancaria o assicurativa pari al 100% del contributo richiesto.

Il saldo verrà corrisposto ad avvenuta realizzazione del nuovo impianto sulla base di idonea documentazione, come previsto dal Regolamento citato.

La ripartizione dei fondi tra i diversi beneficiari avverrà sulla base di provvedimento del Direttore centrale.

Capitolo 6825 - Articolo 6, comma 10, legge regionale 2/2000 - spese per programmi di eradicazione dal territorio regionale di organismi nocivi di particolare pericolosità nei confronti delle produzioni agricole, del patrimonio forestale ed ornamentale.

Obiettivi programmatici

Con decreto ministeriale di data 31 maggio 2000 è stata resa obbligatoria, sull'intero territorio nazionale, la lotta contro la flavescenza dorata della vite. Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio ufficiale in atto, individua le aree di focolaio nelle quali la malattia risulta presente e le altre meritevoli di particolare tutela (es. aree vivaistiche) e dispone le misure fitosanitarie volte al controllo della malattia.

In tali aree vengono disposti accertamenti al fine di individuare le viti sintomatiche, delle quali viene imposta l'eliminazione. In caso di superfici gravemente colpite (più del 25% di viti che presentano sintomi della malattia) viene disposto l'estirpo dell'intera superficie. Parallelamente a questa opera di bonifica delle fonti di inoculo, le aziende provvedono all'eliminazione dell'insetto vettore adottando specifici calendari di difesa insetticida.

L'azione sviluppata in Regione Friuli-Venezia Giulia, non si è limitata al ristoro dei danni arrecati dalla malattia al patrimonio viticolo ma ha cercato di contrastare la presenza della patologia nel territorio, con grande dettaglio, intervenendo anche in casi in altre situazioni giudicabili non pregiudiziali per l'attività agricola. Ciò nell'ottica di una salvaguardia particolarmente energica del vivaismo viticolo regionale dal diffondersi della flavescenza.

Con la presente norma si interviene a fronte delle estirpazioni e delle epurazioni anche di singole viti, senza riferimento ad eventuali ricostituzioni del patrimonio viticolo, sulla base della priorità assoluta data all'azione di eradicazione della pericolosa patologia di quarantena.

Priorità nelle azioni da svolgere

Con D.P.Reg. n. 053/Pres. di data 22 febbraio 2001, modificato con D.G.R. 2072 del 14 giugno 2002, sono state stabilite le modalità dell'intervento regionale, attivate le misure di eradicazione, individuate le iniziative fitosanitarie necessarie e determinato l'ammontare delle sovvenzioni in favore dei conduttori dei fondi coinvolti nel piano di eradicazione nella zona delimitata focolaio con decreti dell'allora Direttore sost. dell'OMP di Pordenone n. 1848 del 30 aprile 2003 e n. 1094/15 del 28 aprile 2003 del Direttore dell'OMP di Udine.

Stante l'andamento epidemiologico della malattia si ritiene che l'azione primaria di controllo sia giunta a compimento. Con le modalità previste dalla presente misura regionale saranno liquidate le domande giacenti presso il SFR, presentate anteriormente al 31 dicembre 2003. Le azioni successive saranno sostenute con i fondi nazionali, a termini del Regolamento approvato con D.P.Reg. 0195/Pres. del 25 giugno 2002, sul quale inoltre saranno fatte confluire le azioni di coatta estirpazione di superfici vitate seguite da reimpianto.

Direttive generali per l'azione amministrativa

All'attuazione del programma di eradicazione provvede il Servizio fitosanitario regionale, anche a mezzo dei propri Uffici periferici, che procedono agli accertamenti preventivi di campagna sulla presenza delle viti da eliminare, alle verifiche sull'effettivo svolgimento delle operazioni imposte, nonché all'istruttoria e liquidazione delle pratiche di intervento.

Alla ripartizione dei fondi provvederà la Giunta regionale mediante proprio atto deliberativo.

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE

Unità Previsionale di Base

11.5.330.1.341 Contributi per corsi di laurea e ricerche nel settore agricolo

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	Competenza 2004
6859	20.000,00

Capitolo 6859 - Articolo 6, comma 9, legge regionale 19/2004 (Assestamento del bilancio 2004) Finanziamento straordinario all'Università degli studi di Trieste per il prosieguo del progetto di ricerca sulle caratteristiche dei vini bianchi regionali

Obiettivi programmatici

Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2004, prevede un finanziamento straordinario di 20.000 euro da erogare all'Università degli studi di Trieste per il prosieguo di un progetto di ricerca sulle caratteristiche dei vini bianchi regionali, proponendosi così di promuovere e di sviluppare una ricerca interdisciplinare volta ad accrescere le conoscenze su aspetti biologici fondamentali delle produzioni vitivinicole e sugli effetti benefici del vino sulla salute umana.

La prima parte di questa ricerca effettuata sempre dall'Università di Trieste ha riguardato i componenti rossi del vino (antocianine), mentre la seconda parte, che si va a finanziare, riguarderà classi di molecole tipiche dei vini bianchi (acidi fenolici).

I risultati finora ottenuti dall'Università di Trieste si possono così riassumere:

a) sono di notevole pregio scientifico, tanto da suscitare l'interesse di altre Università italiane ed estere;

b) possono immediatamente essere di grande utilità per gli operatori del settore vitivinicolo, nelle diverse fasi della produzione e soprattutto nella fase di promozione dei vini.

Lo studio sui componenti dei vini bianchi potrà essere completato in un tempo relativamente breve (2-3 anni). I risultati attesi permetteranno di conoscere e valorizzare le proprietà biologiche delle uve e dei vini bianchi, con particolare riferimento al loro impatto sulla salute umana.

Conoscere il destino nutrizionale degli acidi fenolici presenti nei vini bianchi consentirà, pertanto, di suggerire anche l'entità ottimale del consumo di questi vini quale efficace strategia per il mantenimento di buone condizioni di salute e per la prevenzione di malattie molto diffuse in una popolazione sempre più anziana.

Priorità nelle azioni da svolgere

La norma contiene ex se la precostituita destinazione normativa delle risorse, individuando nell'Università degli studi di Trieste il fruitore del finanziamento: essa rientra, pertanto nella tipologia dei cosiddetti interventi a capitolo (già regolamentata dall'articolo 5 della legge regionale 23/1997 e dalla D.G.R. n. 1956 del 4 luglio 2000), ora disciplinata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996.

Non è necessario, pertanto, disporre alcunché in merito alle priorità.

Direttive generali per l'azione amministrativa

I fondi in oggetto saranno erogati in via anticipata all'Università degli studi di Trieste, responsabile della gestione del progetto, la quale provvederà alla rendicontazione della spesa sostenuta al Servizio produzioni agricole.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3030.

Articolo 2545-sexiesdecies C.C. - Gestione commissariale della Cooperativa «Nuova Cooperativa Pescatori Trieste a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla Cooperativa «Nuova Cooperativa Pescatori Trieste a r.l.» con sede in Trieste, conferito in data 24 ottobre 2003 dalla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, Servizio della vigilanza sulla cooperazione, al dott. Emilio Ressani;

VISTA la nota del revisore sub prot. n. 5800/PROD/COOP di data 28 febbraio 2004, con cui si dava notizia dell'impossibilità di assolvere l'incarico ricevuto, stante la condotta omissiva del Presidente dell'Ente cooperativo;

VISTA altresì la nota prot. n. 12513/PROD/COOP di data 26 aprile 2004 con la quale la Direzione centrale delle attività produttive, diffidava il Presidente della Cooperativa «Nuova Cooperativa Pescatori Trieste a r.l.», con sede in Trieste, a mettere a disposizione del revisore incaricato dalla Direzione medesima, la documentazione contabile e societaria necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine del 7 maggio 2004;

CONSIDERATO che il Presidente della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento della Cooperativa in questione, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la cooperazione;

ESAMINATO inoltre il verbale di revisione ordinaria di data 30 agosto 2004, da cui si evince vieppiù che il revisore non è stato contattato per dar corso alle regolari operazioni di revisione;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

• di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-sexiesdecies codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa «Nuova Cooperativa Pescatori Trieste a r.l.» con sede a Trieste;

• di nominare il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa, n. 17, commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori e sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

• le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3040.

R.D. 318/1942, articolo 223-septiesdecies. Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 223-septiesdecies del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

RILEVATO che, dalla documentazione in possesso della Direzione centrale attività produttive, la cooperativa «Promo Est Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita il 7 marzo 1986 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia, si trova nelle condizioni previste dal citato articolo di legge, non avendo depositato bilanci di esercizio successivamente al 31 dicembre 1996;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 223-septiesdecies del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, della suddetta cooperativa;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di valori patrimoniali immobiliari;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 19 ottobre 2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere d'ufficio la cooperativa «Promo Est Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita il 7 marzo 1986 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non avendo la stessa depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni ed in assenza di valori patrimoniali immobiliari, ai sensi di quanto previsto dal 1º comma dell'articolo 223-septiesedecies del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

I creditori o gli interessati possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione centrale attività produttive, Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, Via Giulia, n. 75/1, 34126 Trieste, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In difetto, a seguito dell'intervenuto scioglimento della menzionata società, l'Autorità di vigilanza provvederà a richiedere al competente Conservatore del Registro delle imprese la cancellazione dell'ente cooperativo suddetto dal Registro medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3061.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - asse 4 - misura 4.3 - azione 4.3.3 - Sviluppo di iniziative di «Albergo diffuso» - Nuove realizzazioni. Modifica D.G.R. 1463/2003 e D.G.R. 2221/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il DOCUP - Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato ai sensi dell'articolo 15.6 del Regolamento n. 1260/1999 con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, successivamente modificato ed integrato, da ultimo con deliberazione n. 1434 del 4 giugno 2004;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 prevede, nell'ambito della misura 4.3 «Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna», l'attuazione

dell'azione 4.3.3. «Sviluppo delle iniziative di Albergo diffuso» per le quale, come soggetto responsabile dell'attuazione, è stato individuato il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

VISTO il bando per l'attuazione dell' azione 4.3.3. «Sviluppo delle iniziative di Albergo diffuso» - Nuove realizzazioni, approvato con deliberazione n. 1463 del 23 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 di data 11 giugno 2003;

VISTA la D.G.R. n. 2221 del 27 agosto 2004 di approvazione della graduatoria per l'azione 4.3.3 - Sviluppo di iniziative di Albergo diffuso - Nuove realizzazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 2004, che con le risorse complessivamente disponibili ammette a finanziamento i progetti integrati presentati dal Comune di Claut, dal Comune di Tarvisio e dal Comune di Grimacco collocati nelle prime tre posizioni della graduatoria medesima;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 2221/2004 al punto 8 dispone, in conformità a quanto previsto dal bando sopracitato, che la Società di gestione deve essere costituita entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di finanziamento del progetto integrato, e cioè entro il 29 ottobre 2004;

VISTA la richiesta del Comune di Tarvisio in qualità di capofila, prot. n. 16615 del 20 ottobre 2004 pervenuta in data 21 ottobre 2004 prot. RAF/4/105349, con la quale si chiede la proroga di giorni 60 (sessanta) del termine previsto dalla D.G.R. 2221/2004 per la costituzione della Società di gestione, in quanto, per molteplici motivi ed in particolare per la difficoltà di riunire i vari proprietari taluni dei quali non residenti in zona, risulta impossibile rispettare i termini prescritti;

VISTA la richiesta del Comune di Grimacco in qualità di capofila, prot. n. 2720/Vg/vg del 22 ottobre 2004 pervenuta in data 25 ottobre 2004 prot. RAF/4/106454, con la quale si chiede la proroga di giorni 60 (sesssanta) del termine fissato dalla D.G.R. 2221/2004 per la costituzione della Società di gestione, in quanto i tempi tecnici necessari per concludere il relativo iter procedurale non consentono il rispetto del termine sopracitato;

RITENUTE accoglibili le motivazioni esposte nelle due note sopracitate;

RITENUTO che la proroga di tale termine risulti non solo possibile ma anche essenziale per l'avvio e la conclusione delle iniziative di «Albergo diffuso», in quanto la costituzione della società di gestione costituisce condizione imprescindibile per il finanziamento di tutte le domande presentate dai singoli beneficiari;

RITENUTO, per tanto, necessario disporre la modifica del termine suddetto previsto dall'articolo 11 del bando approvato con D.G.R. n. 1463 del 23 maggio 2003, in modo tale da far si che la società di gestione debba essere costituita entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di finanziamento del progetto integrato;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di modificare il termine per la costituzione della Società di gestione previsto dall'articolo 11 del bando approvato con D.G.R. n. 1463 del 23 maggio 2003 e, conseguentemente, di quanto disposto con D.G.R. n. 2221/2004 al punto 8, fissando il nuovo termine in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di finanziamento del progetto integrato.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3092.

D.M. 332/1999 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Incremento delle tariffe per i presidi ricompresi nell'Elenco 1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 26 della legge 833/1978 in materia di protesi ed ausili da erogare ai soggetti invalidi;

VISTA la legge 104/1992 in materia di assistenza in favore delle persone affette da handicap;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332 avente ad oggetto Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe;

PRESO ATTO delle disposizioni indicate dalla delibera di Giunta regionale n. 923 del 7 aprile 2000 concernenti le modalità e condizioni di fornitura aggiuntive da parte dei soggetti erogatori dei dispositivi contenuti nell'Elenco 1, Allegato 1) al D.M. 332/1999;

ATTESO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 giugno 2004, ha deliberato di procedere ad un aumento tariffario per i dispositivi compresi nell'Elenco 1 del Nomenclatore allegato al decreto del Ministero della sanità n. 332 del 1999;

PRESO atto delle richieste delle Associazioni maggiormente rappresentative dei produttori dei dispositivi su misura compresi nell'Elenco 1 allegato al medesimo decreto ministeriale, di provvedere ad un incremento delle tariffe per le forniture dei dispositivi protesici ricompresi nell'Elenco 1, Allegato 1) al D.M. 332/1999;

PRESO ATTO del mancato aggiornamento del Nomenclatore tariffario e delle tariffe dei dispositivi erogabili;

TENUTO CONTO dell'importanza fondamentale che gli ausili protesici rivestono nel percorso per la riabilitazione e l'autonomia delle persone affette da menomazioni invalidanti;

RITENUTO necessario, nelle more della pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario protesico, per agevolare gli utenti ed evitare di compromettere la qualità dell'assistenza erogata, provvedere all'incremento delle tariffe riferite ai presidi ricompresi nell'Elenco 1, Allegato 1) al D.M. 332/1999 avente ad oggetto Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe, nella misura del 5%, a decorrere dal 1º gennaio 2004, per quanto attiene ai dispositivi su misura compresi nell'Elenco 1 che implicano per i fabbricanti maggiori oneri, in termini di costo del lavoro e delle materie prime e precisamente:

- 06.12.03 - Ortesi per piede
- 06.33.06 - Calzature ortopediche su misura
- 06.12 - Apparecchi ortopedici per arto inferiore
- 06.06 - Apparecchi ortopedici per arto superiore
- 06.03 - Ortesi spinali
- 06.24 - Protesi di arto inferiore
- 06.18 - Protesi di arto superiore

RITENUTO, altresì dal 1º gennaio 2005, di incrementare:

1) di un ulteriore 4%, le tariffe fissate dal D.M. 332/1999 per i prodotti «su misura» e già ridefinite, come sopra elencati;

2) di aumentare, del 9% i prezzi dei rimanenti dispositivi «su misura» e «predisposti» compresi nell'Elenco 1 Allegato 1) rispetto alle tariffe determinate in origine dal D.M. 332/1999, e precisamente:

- 03.12 - Ausili per la terapia dell'ernia
- 06.33.03 - Calzature ortopediche di serie
- 03.48 - Stabilizzatori
- 12.18 - Biciclette
- 12.21 - Carrozzine
- 12.24 - Accessori per carrozzine
- 12.27 - Passeggini
- 18.09 - Sistemi di postura/seggioloni
- 06.30.21 - Protesi oculari
- 21.03 - Dispositivi ottici correttivi
- 21.45 - Apparecchi acustici

VISTO l'articolo 53 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi citati nelle premesse:

1) di riconoscere alle Ditte operanti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ossia: - Ditte che producono effetti nella Regione Friuli-Venezia-Giulia siano esse ubicate legalmente nella Regione medesima, siano esse filiali di Ditte con sede legale in altre Regioni, un incremento delle tariffe riportate nell'Elenco 1 allegato al D.M. 332/1999 avente ad oggetto Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe, nella misura del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto attiene ai sottoelencati dispositivi ortopedici su misura:

- 06.12.03 - Ortesi per piede
- 06.33.06 - Calzature ortopediche su misura
- 06.12 - Apparecchi ortopedici per arto inferiore
- 06.06 - Apparecchi ortopedici per arto superiore
- 06.03 - Ortesi spinali
- 06.24 - Protesi di arto inferiore
- 06.18 - Protesi di arto superiore

2) di riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2005 un ulteriore incremento delle tariffe, come di seguito riportato:

a) incremento del 4% delle tariffe per i prodotti su misura come elencati al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento, rispetto alle tariffe già aumentate nella misura del 5%;

b) incremento del 9% dei prezzi dei rimanenti dispositivi su misura e predisposti compresi nell'elenco 1) rispetto alle tariffe determinate dal D.M. 332/1999 e precisamente per i sottoelencati gruppi:

- 03.12 - Ausili per la terapia dell'ernia
- 06.33.03 - Calzature ortopediche di serie
- 03.48 - Stabilizzatori

- 12.18 - Biciclette
- 12.21 - Carrozzine
- 12.24 - Accessori per carrozzine
- 12.27 - Passeggini
- 18.09 - Sistemi di postura/seggioloni
- 06.30.21 - Protesi oculari
- 21.03 - Dispositivi ottici correttivi
- 21.45 - Apparecchi acustici

3) alle Ditte operanti nel territorio regionale, ossia: - Ditte che producono effetti nella Regione Friuli-Venezia-Giulia siano esse ubicate legalmente nella Regione medesima, siano esse filiali di Ditte con sede legale in altre Regioni, la corresponsione degli importi tariffari pari al 100% delle tariffe indicate nell'Elenco 1, Allegato 1) al D.M. 332/1999 aumentate secondo quanto riportato ai precedenti punti 1) e 2), è subordinata all'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle modalità e condizioni di fornitura aggiuntive, previste nell'Allegato A) facente parte integrante della delibera di Giunta regionale n. 923 del 7 aprile 2000;

4) i maggiori oneri da corrispondere dal parte delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli-Venezia-Giulia ai fornitori dei dispositivi di cui al citato Elenco verranno riconosciuti nell'ambito delle risorse del finanziamento indistinto per l'anno 2004, che prevedeva un incremento del 6% dei costi dell'anno 2003, per l'assistenza protesica in convenzione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio affari generali, amministrativi e consulenza

Avviso di istanza presentata dalla società Residence Punta Spin S.r.l. di Grado per l'ampliamento di una concessione demaniale volta a mantenere uno stabilimento balneare ad uso pubblico a Grado, in località Punta Spin.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA l'istanza di data 5 novembre 2004 della società Residence Punta Spin S.r.l., con sede a Grado in Via Monfalcone, n. 10, finalizzata all'ampliamento di una concessione demaniale volta a mantenere uno stabilimento balneare ad uso pubblico, a Grado, in località Punta Spin;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 5/2004 di data 22 novembre 2004 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1. La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione all'Albo del Comune di Grado per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

Che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza in via Giulia, n. 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

Coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, via Giulia, n. 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla stessa Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 25 novembre 2004

dott. Dario Danese

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Monfalcone

(Gorizia)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Vermegliano.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 349/1 - 349/7 - 349/11 del Comune censuario di Vermegliano. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Monfalcone, in Monfalcone, Piazzale Salvo d'Acquisto, da lunedì a giovedì con orario 9.10-12.20 e venerdì con orario 9.10-11.40, a partire dal 9 dicembre 2004.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE
DI MONFALCONE:
geom. Alessandro Robino

Ufficio Tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco, p.c. n. 857/1 e n. 858 - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 29 ottobre 2004.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 29 ottobre 2004 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente;
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere;
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio Tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare degli immobili contrassegnati dalla frazione di complessive tese quadre 374,78 del catastale 157, oggi p.c. 857/1, e frazione B di tese quadre 80,07 del catastale 158, oggi p.c. 858, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Sonia Versa nata a Trieste il 23 marzo 1950 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 29 novembre 2004;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9, t.a. al R.D. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata partita, della quale, chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio Tavolare di Trieste entro il 15 giugno 2005, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. R.D. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 29 ottobre 2004

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco, p.c. n. 1018 - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 29 ottobre 2004.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 29 ottobre 2004 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente;
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere;
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio Tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata partita tavolare dell'immobile contrassegnato della frazione di complessive tese quadre 166,82 del catastale 77, oggi p.c. 1018, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Magda Zaharia in Berdon nata a Trieste il 23 settembre 1946 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 29 novembre 2004;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al R.D. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio Tavolare di Trieste entro il 15 giugno 2005, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. R.D. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 29 ottobre 2004

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina - I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 12 novembre 2004.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 12 novembre 2004 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

– dott. Vincenzo Sammartano - Presidente;

– dott. Eduardo Tammaro - Consigliere;

– dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio Tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata partita tavolare dell'immobile contrassegnato delle frazioni I, II e III di rispettivamente complessive tese quadre 20,70, 1,35 e 11,190 del catatstale 4810, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Edoardo Ostrouska nato a Trieste il 22 febbraio 1952 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 12 dicembre 2004;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al R.D. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio Tavolare di Trieste entro il 15 giugno 2005, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. R.D. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 12 novembre 2004

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

PARTE TERZA

CONCORSI ED AVVISI

COMUNE DI CHIUSAFORTE
Posizione organizzativa economica-finanziaria

(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la concessione del servizio di tesoreria comunale dall'1 gennaio 2005-31 dicembre 2009.

Ente appaltante: Comune di Chiusaforte - Piazza Pieroni n. 1, Chiusaforte, telefono 0433/52030, fax 0433/52243.

Oggetto del servizio: Concessione del servizio di tesoreria comunale dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

Sistema di aggiudicazione: Asta pubblica ad unico incanto, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, avuto riguardo ai criteri di appalto approvati dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 15 novembre 2004.

Prestazioni servizio riservata: a banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 385/1993.

Ritiro bando e visione atti di gara: presso l'Ufficio ragioneria del Comune durante le ore d'ufficio.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 16 dicembre 2004.

Apertura offerte: ore 12.00 del 17 dicembre 2004.

Chiusaforte, lì 18 novembre 2004

IL TITOLARE DELLA P.O.:
dott.ssa Tiziana Venuti

COMUNE DI MOSSA

(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento della fornitura di «un automezzo di tipo pick-up per la squadra comunale di Protezione Civile».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVVISA

che il Comune di Mossa ha idetto un'asta pubblica, esperita ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 con il criterio del prezzo più basso da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, come previsto dall'articolo 16, 1º comma, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento della fornitura di «un automezzo di tipo pick-up per la squadra comunale di Protezione Civile».

Verranno accettate soltanto offerte comportanti un ribasso percentuale rispetto all'importo della fornitura.

– *Importo base:* euro 36.500,00 (trentaseimilacinquecento/00) compreso I.V.A.

L'appalto consiste nella fornitura di un automezzo di tipo pick-up per la squadra comunale di Protezione civile, come meglio descritto negli allegati al bando di gara.

Le offerte, formulate secondo le modalità stabilite dal bando di gara ed accompagnate dai documenti richiesti, dovranno pervenire al Comune di Mossa (Gorizia), Via 24 maggio n. 59, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 22 dicembre 2004, pena l'esclusione dalla gara.

Le ditte interessate potranno prendere visione della documentazione riguardante l'appalto presso il Comune di Mossa - Ufficio tecnico - nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore12.00.

NB. - La documentazione per la partecipazione all'appalto è a disposizione dei richiedenti esclusivamente presso l'Ufficio tecnico del Comune di Mossa.

Ulteriori eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al predetto Ufficio tecnico (telefono 0481/80009 e 0481/880169).

Mossa, lì 22 novembre 2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Roberto Feresin

COMUNE DI PORPETTO
Area amministrativo-contabile

(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento, in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Ente concedente: Comune di Porpetto, Via Udine n. 18 - 33050 Propetto (Udine) - codice fiscale 81001090307.

Procedura di aggiudicazione: mediante asta pubblica.

Canone annuo fisso a base d'asta: euro 4.750,00 per pubblicità e pubbliche affissioni ed euro 2.250,00 per Tosap - sono possibili solo offerte in aumento, si procederà anche in presenza di una sola offerta. L'offerente dovrà inoltre soddisfare tutte le prescrizioni di cui al capitolato d'oneri.

Durata del contratto: anni 4 (quattro) a decorrere dall'1 gennaio 2005, rinnovabile eventualmente per altri 2 (due) anni.

Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2004.

Il bando integrale, il capitolato d'oneri e lo schema di autocertificazione relativa alla documentazione richiesta sono disponibili presso l'Ufficio tributi - telefono 0431/60484 - fax 0431/60901 e-mail ragioneria@com-porpetto.regione.fvg.it.

Porpetto, lì 22 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
Lara Ietri

COMUNE DI TURRIACO
Servizio finanziario

(Gorizia)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo: 1º gennaio 2005-31 dicembre 2008.

Ente appaltante

Comune di Turriaco (Provincia di Gorizia) - Piazza Libertà, n. 34 - 34070 Turriaco (Gorizia) - telefono 0481/472714, fax 0481/767266, codice fiscale/partita I.V.A. 00122480312 - in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 52, di data 22 novembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, indice gara mediante asta pubblica per l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni quattro decorrenti dalla data del 1° gennaio 2005 e sino alla data del 31 dicembre 2008.

Categoria di servizio e descrizione

Servizio di tesoreria e cassa rientrante nella categoria dei servizi bancari e finanziari.

Luogo di esecuzione

Comune di Turriaco (Gorizia).

Imprese alle quali è rivolto il bando

La gara è esclusivamente riservata agli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

Visione ed acquisizione documenti

Comune di Turriaco (Provincia di Gorizia), Servizio finanziario - Piazza Libertà n. 34, Turriaco.

Termine di presentazione delle offerte

Ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Gabriella Peres

COMUNE DI CHIUSAFORTE

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 7 al P.R.P.C. di Sella Nevea.

IL SINDACO

RENDE NOTO

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e succesive modifiche ed integrazioni che il Comune di Chiusaforte, ha adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 15 novembre 2004, la variante n. 7 al P.R.P.C., di Sella Nevea, redatta dall'arch. Brugnoli Fabiana di Torreano di Cividale;
- che il progetto di variante sarà depositato presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni (giorni 30) effettivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione;

– che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;

– che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Chiusaforte, 19 novembre 2004

IL SINDACO:
geom. Luigi Marcon

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato, avente valenza di Piano per gli insediamenti produttivi, denominato «Ampliamento Piccola di Moro 2 - zona D2», di iniziativa pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 29 ottobre 2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato, avente valenza di Piano per gli insediamenti produttivi, denominato «Ampliamento Piccola di Moro 2 - zona D2», di iniziativa pubblica.

Lo stesso P.R.P.C, è depositato presso la Segreteria comunale (Servizi tecnici in piazzetta Marconi n. 3 a Codroipo - 2° piano, Ufficio urbanistica), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI DRENCHIA
Ufficio espropriazioni

(Udine)

Decreto del Responsabile del Servizio 10 novembre 2004, n. 2 (Estratto). Idennità di espropriazione per la realizzazione dell'opera di paramassi e paravalanghe a difesa degli abitanti di Zuodar e Crai.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

1. in favore del Comune di Drenchia è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di paramassi e paravalanghe a difesa degli abitati di Zuodar e Crai siti in questo Comune ed identificati come al seguente prospetto:

N.D.	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			
	Partita e ditta proprietaria	Foglio	Mappali	Superficie
1	ZUODAR ALESSANDRA	4	322	225,80
2	BRIZ ROMEO	4	416	161,76
3	CRAINICH MARIA-CRAINICH ADRIANO-CRAINICH SILVANO-	4	388	195,00
	CRAINICH NORMA-CRAINICH GUIDO-CRAINICH LILIANA	"	"	"
4	DRESCIG LUCIANA-DRESCIG DARIO-DRESCIG MAURIZIO-	4	420	300,00
	DRESCIG BRUNO-ZUODAR PIERINA	"	"	"
5	CRAINICH ANDREA- CRAINICH ANGELO-CRAINICH ANNA-	4	268	658,16
	CRAINICH ANTONIO-CRAINICH FRANCESCO-CRAINICH	"	"	"
	GIOVANNI-CRAINICH GIUSEPPE- CRAINICH GIUSEPPE-	"	"	"
	CRAINICH LUIGI-CRAINICH MARIA- CRAINICH MATTIA-	"	"	"
	CRAINICH STEFANO-CRAINICH ANTONIA- CRAINICH STEFANIA	"	"	"
6	ZUODAR GUNTER	4	324	310,68
7	TRINCO NADA	4	418	570,00
8	CRAINICH MARIA-CRAINICH ADRIANO-CRAINICH SILVANO-	4	419	190,00
	CRAINICH NORMA-CRAINICH GUIDO-CRAINICH LILIANA	"	"	"

a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

2. il presente provvedimento è notificato nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, e sarà eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001;

(omissis)

Drenchia, 10 novembre 2004

IL RESPONSABILE:
Nicola Gambino

COMUNE DI GORIZIA
Gestione del territorio - Ufficio espropri

Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio 18 novembre 2004, n. 6 (Estratto). Pagamento, alle Ditte espropriande, dell'indennità d'esproprio concordata, dovuta per i terreni destinati alla realizzazione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS. 56 con prosecuzione verso Savogna, della sistemazione degli ingressi in città e del collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - II lotto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(omissis)

ORDINA

Di liquidare, ai sensi degli articoli 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, le somme sotto specificate a favore

delle Ditte proprietarie, quale indennità d'esproprio dovuta per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori di cui alle premesse:

Comune amministrativo di Gorizia - Comune censuario di San Pietro

a) euro 3.260,00
dovuta per l'esproprio della porzione di mq. 326 della p.c. 476
(ora p.c. 2002 e 2003 strada)
iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1821
a favore di: Macuzzi Marino;

b) euro 592,95
dovuta per l'esproprio della porzione di mq. 59 della p.c. 236/2
(ora p.c. 236/4 e 236/5 strada)
iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1523
a favore di: Hypo Alpe Adria.

c) euro 425,25
dovuta per l'esproprio della porzione di mq. 45 della p.c. 470/2
(ora p.c. 2000 strada)
iscritta nel 1° della P.T. 1805 (P.M.)
a favore di Mattiassich Emilia.

(omissis)

IL DIDIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI MUGGIA
Servizio pianificazione
Ufficio pianificazione urbanistica

(Trieste)

Avviso di deposito e di adozione dal P.R.P.C. di iniziativa privata a destinazione turistica denominato «Complesso turistico in località Zindis» - Ambito H della XV variante generale al P.R.G.C. vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositato presso l'Ufficio pianificazione urbanistica di Piazza della Repubblica n. 4, e per la durata di trenta giorni effettivi, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione turistica denominato «Complesso turistico in località Zindis» - Ambito H della XV variante generale al P.R.G.C. vigente. Richiedenti: Muia Turistica S.p.A. - Mingardi in Pribetic Arianna - Giorgini Alessandro, adottato con deliberazione consiliare n. 75 di data 29 settembre 2004, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 9 dicembre 2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a tutto il 20 gennaio 2005, chiunque può presentare osservazioni al Piano e i proprietari degli immobili vincolati dallo stesso possono presentare opposizioni

Muggia, 9 dicembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. arch. Ave Furan

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 41 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia gli elaborati relativi alla variante al P.R.G.C. n. 41, proposta dal Comune di Palazzolo dello Stella per la realizzazione di una nuova ecopiazzola in località Romanata, adottato con deliberazione consiliare n. 55 del 12 novembre 2004;
- chiunque, durante il suddetto periodo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico può prendere visione degli elaborati medesimi e presentare al Comune, in carta bollata, le eventuali osservazioni, ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Palazzolo dello Stella, 18 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

COMUNE DI PALMANOVA
Ufficio tecnico
Edilizia privata - urbanistica

(Udine)

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante al Piano regolatore particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica relativo all'insula C14.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45 dellala legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione consiliare n. 67 del 29 ottobre 2004, divenuta esecutiva, è stata adottata la variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'insula C.14;

CHE la predetta deliberazione, completa degli elaborati tecnici allegati, è depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi di apertura al pubblico dell'ufficio, dal lunedì al venerdì compreso, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà presumibilmente il giorno 9 dicembre 2004;

CHE nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti sopra indicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune;

CHE in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 della legge regionale 52/91, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Dalla residenza Municipale, lì 24 novembre 2004.

IL SINDACO:
Alcide Muratore

COMUNE DI PORDENONE
Settore lavori pubblici e ambiente
Unità operativa complessa amm.vo LL.PP.

Determinazione del funzionario amministrativo 23 novembre 2004, n. 2004/0503/80 (Estratto). Indennità di espropriazione delle aree interessate per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della strada comunale via interna.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.

(omissis)

DETERMINA

1. Di disporre il pagamento diretto ai soggetti sotto elencati che hanno accettato l'indennità offerta.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 549 di mq. 16;
superficie da espropriare mq. 16.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 550 di mq. 78;
superficie da espropriare mq. 78.

Ditta catastale: Comec S.n.c. - F.lli Carniel - Costruzioni Meccaniche Carniel - C.F./P.I. 00095370938 proprietario per la quota del 100%, per un importo pari a euro. 7.520,00 oltre all'IVA 20%.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 547 di mq. 60;
superficie da espropriare mq. 60.

Ditta catastale: Miot Cinzia, nata a Pordenone il 7 settembre 1973 - C.F. MTI CNZ 73P47 G888R, proprietaria per la quota pari a 1/3 per un importo pari a euro 1600,00; Miot Achille, nato a Pasiano di Pordenone il 28 ottobre 1942 - C.F. MTI CLL 42R28 G353I, proprietario per la quota pari a 1/3 e usufruttuario per la quota di 1/3 per un importo pari a euro 2.480,00; Miot Barbara, nata a Pordenone il 25 ottobre 1968 - C.F. MTI BBR 68R65 G888U, usufruttuaria per la quota pari a 1/3 per un importo pari a euro 720,00.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 545 di mq. 98;
superficie da espropriare mq. 98.

Ditta catastale: Spadotto Pierluigi, nato a Pordenone il 13 luglio 1947 - C.F. SPD PLG 47L13 G888J, proprietario per la quota pari a 7/8 (sette ottavi) per un importo pari a euro 6.860,00; Rossi Nadia, nata a Porcia il 26 gennaio 1950 - C.F. RSS NDA 50A66 G886L, proprietario per la quota par a 1/8 (un ottavo) per un importo pari a euro 980,00.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 543 di mq. 34;
superficie da espropriare mq. 34.

Ditta catastale: Stival Raffaele, nato a Pordenone il 26 luglio 1931 - C.F. STV RFL 31L26 G888H, proprietario per la quota del 50% per un importo pari a euro 1.360,00; Marchetto Giovanna, nata a Motta di Livenza il 1 giugno 1937 - C.F. MRC GNN 37H41 F770O, proprietario per la quota del 50% per un importo pari a euro 1.360,00.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 540 di mq. 56;
superficie da espropriare mq. 56.

Ditta catastale: Gemona Francesco, nato a Pordenone il 28 aprile 1947 - C.F. GMN FNC 47D28 G888O, proprietario per la quota del 50% per un importo pari a euro 2.240,00; Stival Giuliana, nata a Pordenone il 30 novembre 1952 - C.F. STV GLN 52S70 G888V, proprietario per la quota del 50% per un importo pari a euro 2.240,00.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 537 di mq. 51;
superficie da espropriare mq. 51.

Ditta catastale: Stival Antonio, nato a Pordenone il 16 settembre 1946 - C.F. STV NTN 46P16 G888L, proprietario per la quota del 50% per un importo pari a euro 2.040,00; Ceolin Isella, nata a Fontanafredda il 9 luglio 1949 - C.F. CLN SLL 49L49 D670M, proprietario per la quota del 50% per un importo pari a euro 2.040,00.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 534 di mq. 67;
superficie da espropriare mq. 67.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 555 di mq. 15;
superficie da espropriare mq. 15.

Ditta catastale: Filippetto Adriana, nata a Pordenone il 7 marzo 1950 - C.F. FLP DRN 50C47 G888M, proprietaria per la quota del 43,010 millesimi per un importo pari a euro. 282,14; Grizzo Lucia, nata a Pordenone il 13 marzo 1960 - C.F. GRZ LCU 60C53 G888T, proprietaria per la quota del 36,330 millesimi per un importo pari a euro 238,32; Monbaron Claude Renè, nato Reconvilier (Svizzera) il 4 dicembre 1959 - C.F. MNB CDR 59T04 Z133H, proprietario per la quota del 36,330 millesimi per un importo pari a euro 238,32;

Gerometta Lucia, nata a San Daniele del Friuli il 28 marzo 1958 - C.F. GRM LCU 58C68 H816X, proprietaria per la quota del 33,825 millesimi per un importo pari a euro 221,90; Zanetti Corrado, nato a Pordenone il 16 agosto 1956 - C.F. ZNT CRD 56M16 G888M, proprietario per la quota del 33,825 millesimi per un importo pari a euro 221,90; Maserin Maria Cristina, nata a Maniago il 22 agosto 1957 - C.F. MSR MCR 57M62 E889X, proprietaria per la quota del 67,850 millesimi per un importo pari a euro 445,10; Mazzaro Cesare, nato a Castel Campagnano il 29 maggio 1951 - C.F. MZZ CSR 51E29 B494P, proprietario per la quota del 38,970 millesimi per un importo pari a euro 255,64; Zecchin Marisa, nata a Maniago il 26 maggio 1961 - C.F. ZCC MRS 61E66 E889K, proprietario per la quota del 38,970 millesimi per un importo pari a euro 255,64; Moschitz Margherita, nata a Tarvisio il 18 dicembre 1948 - C.F. MSC MGH 48T58 L057I, proprietaria per la quota del 37,170 millesimi per un importo pari a euro 243,84; Valent Ettore, nato a Cavazzo Carnico il 22 febbraio 1944 - C.F. VLN TTR 44B22 C389T, proprietario per la quota del 37,170 millesimi per un importo pari a euro 243,84; Maggipinto Vito, nato a Palmanova il 5 settembre 1960 - C.F. MGG VTI 60P05 G284L, proprietario per la quota del 73,010 millesimi per un importo pari a euro 478,95; Giaccherini Ferruccio, nato a Tolmezzo il 16 giugno 1947 - C.F. GCC FRC 47H16 L195P, proprietario per la quota del 68,030 millesimi per un importo pari a euro 446,28; Mascherin Roberta, nata a Pordenone il 17 ottobre 1963 - C.F. MSC RRT 63R57 G888D, proprietaria per la quota del 70,750 millesimi per un importo pari a euro. 464,12; Baracetti Valter, nato a Roma il 25 maggio 1949 - C.F. BRC VTR 49E20 H501U, proprietario per la quota del 6,220 millesimi per un importo pari a euro 40,80; Miotti Ezio, nato a Fogliano Redipuglia l'11 settembre 1946 - C.F. MTT ZEI 46P11 D645R, proprietario per la quota del 74,410 millesimi per un importo pari a euro 488,13; Bini Maria Silvia, nata a Roma il 25 marzo 1944 - C.F. BNI MSL 44C65 H501U, proprietaria per la quota del 37,875 millesimi per un importo pari a euro 248,46; Bordonali Corrado, nato a Domodossola il 10 marzo 1939 - C.F. BRD CRD 39C10 D332A, proprietario per la quota del 37,875 millesimi per un importo pari a euro 248,46; Puntoni Paolo, nato a Livorno il 25 gennaio 1946 - C.F. PNT PLA 46A25 E625K, proprietario per la quota del 70,760 millesimi per un importo pari a euro 464,18.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 532 di mq. 29;
superficie da espropriare mq. 29.

Ditta catastale: Fantuzzi Angelo, nato a Pordenone il 1 maggio 1936 - C.F. FNT NGL 36E01 G888X, proprietario per la quota del 85,691 millesimi per un importo pari a euro 198,80; Fissi Antonietta, nata a Trieste il 24 dicembre 1938 - C.F. FSS NNT 38T64 L424O, proprietaria per la quota del 85,691 millesimi per un importo pari a euro 198,80; Berlin Paola, nata a Pordenone il 24 dicembre 1941 - C.F. BRL PLA 41R64 G888V, proprietaria per la quota del 81,5955 millesimi per un importo pari a euro 189,30; Viaro Dino, nato a San Michele al Tagliamento il 22 dicembre 1938 - C.F. VRI DNI 38S22 I040V, proprietaria per la quota del 81,5955 millesimi per un importo pari a euro 189,30; Merighi Alessandra, nata a Milano il 4 novembre 1961 - C.F. MRG LSN 61S44 F205U, proprietaria per la quota del 162,572 millesimi per un importo pari a euro 377,18; Forniz Paola, nata a Pordenone l'11 novembre 1958 - C.F. FRN PLA 58S51 G888D, proprietaria per la quota del 81,7305 millesimi per un importo pari a euro 189,61; Mucignat Claudio, nato a Fiume Veneto il 13 dicembre 1955 - C.F. MCG CLD 55T13 D621A, proprietario per la quota del 81,7305 millesimi per un importo pari a euro 189,61; Basso Luciana, nata a Pordenone il 22 luglio 1954 - C.F. BSS LCN 54L62 G888N, proprietaria per la quota del 85,671 millesimi per un importo pari a euro 198,76; Pizzal Lucio, nato a Portogruaro il 12 dicembre 1947 - C.F. PZZ LCU 47T12 G914E, proprietario per la quota del 85,671 millesimi per un importo pari a euro 198,76; Quatrale Aldo, nato a Pordenone l'11 dicembre 1949 - C.F. QTR LDA 49T11 G888G, proprietario per la quota del 84,026 millesimi per un importo pari a euro 194,94; De Bernardo Adriana, nata a Pordenone il 24 settembre 1953 - C.F. DBR DRN 53P64 G888W, proprietario per la quota del 84,026 millesimi per un importo pari a euro 194,94.

2. Di provvedere, ai sensi dell'articolo 20 - 14° comma del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, al deposito, presso la Cassa depositi e Prestiti della Provincia di Pordenone, delle seguenti indennità provvisorie di esproprio, relative ai seguenti soggetti espropriandi che hanno rifiutato l'indennità offerta per l'espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori riqualificazione della strada comunale via Interna.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 534 di mq. 67;
superficie da espropriare mq. 67.

Comune di Pordenone

foglio 14, mapp. 555 di mq. 15;
superficie da espropriare mq. 15;
indennità provvisoria da depositare euro 1.033,98.

Ditta catastale: Falzone Sergio, nato a Caltanissetta il 14 luglio 1951 - C.F. FLZ SRG 51L14 B429K; Pizzal Enzo, nato a Pordenone l'11 giugno 1951 - C.F. PZZ NZE 51H11 G888T.

(omissis)

L'INCARICATO DI P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata del comparto 6 «Abacus».

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni rende noto che con deliberazione consiliare n. 62 del giorno 5 del mese di novembre 2004, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata del comparto 6 «Abacus».

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Reana del Rojale, lì 25 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Bruno Pugnale

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RECHINVELDA

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alla Zona artigianale-industriale del Capoluogo.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consigliare n. 37 del 30 settembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha adottato la variante al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alla Zona artigianale-industriale del Capoluogo;
- Che presso la Segreteria comunale è depositata per trenta giorni e quindi a partire dal giorno 26 novembre c.a.. la deliberazione di adozione con i relativi elaborati progettuali adottati, affinchè chiunque possa prendere visione.
- Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

San Giorgio della Richinvelada, 24 novembre 2004

IL SINDACO:
Anna Maria Papais

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Avviso di deposito della variante parziale n. 33 al P.R.G.C.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 9 novembre 2004 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione immobile ad uso poliambulatori costituente adozione variante n. 33 al PRGC ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale n. 52/1991;

VISTA la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal giorno 9 dicembre 2004 al 20 gennaio 2005 compresi, resteranno depositati presso la segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

In conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante ai P.R.G.C, possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte in carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, 24 novembre 2004

IL SINDACO
arch. Pietro Del Frate

COMUNE DI TREPPO GRANDE

(Udine)

Statuto comunale.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Treppo Grande è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune, attraverso la propria azione si propone di:

a) garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, nonché operare per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;

b) tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

c) promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

d) incoraggiare e garantire lo sport e l'impiego del tempo libero;

e) promuovere ed attuare un organico assetto del territorio;

f) realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;

g) predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

h) attuare un sistema coordinato di traffico e di circolazione;

i) predisporre idonei strumenti di pronto intervento, (da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;

j) coordinare le attività commerciali e favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

k) tutelare e promuovere lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura;

l) farsi promotore e collaboratore nelle iniziative e nei programmi delle associazioni operanti nell'ambito del Comune.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi della cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità collinare, all' U.S.L. competente per territorio e ad altri enti sovracomunali. Le deleghe di funzioni al Consorzio della Comunità collinare saranno comunque esercitate in forma associata in conformità al decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita località di Treppo Grande, Zeglianutto, Zegliacco, Treppo Piccolo, Vendoglio e Carvacco, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,33 confinante con i Comuni di Artegna, Magnano in Riviera, Cassacco, Colloredo di Monte Albano e Buia.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Treppo Grande che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate, località e frazioni o della sede comunale può esse disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Treppo Grande e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica di data 8 aprile 1975.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. di data 8 aprile 1975.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TUTELA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

Art. 5 bis

Pari dignità della lingua friulana

1. Nell'attività del Comune è garantita alla lingua friulana pari dignità a quella prevista per la lingua italiana.

2. La lingua italiana, come lingua ufficiale dello Stato, fa, in tutti i casi, testo nella redazione di atti amministrativi.

Art. 5 ter

Uso della lingua friulana nei rapporti con l'Amministrazione comunale

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei rapporti verbali e scritti con l'Amministrazione e con le istituzioni comunali.

2. Le comunicazioni e le risposte orali, da parte degli organi e degli uffici comunali, possono avvenire nella lingua con cui si sia ed essi rivolto il richiedente.

3. Le comunicazioni e le risposte scritte, come pure la redazione degli atti amministrativi, possono essere effettuati in lingua italiana e friulana. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

4. Può essere adottato l'uso della forma bilingue nei manifesti, negli avvisi al pubblico. È redatta in forma bilingue (italiano/friulano) la carta intestata del Comune.

Art. 5 quater

Uso della lingua friulana nella toponomastica e nelle insegne pubbliche

1. Nel territorio comunale la toponomastica è espressa di norma nella lingua italiana ed in quella friulana.

2. Le insegne pubbliche possono essere scritte in lingua italiana o contestualmente in lingua italiana e friulana.

3. Nel rispetto del principio indicato al comma 1, il toponimo identificativo del Comune, per la cui esatta grafia si fa riferimento allo stemma ed al gonfalone così come riprodotti nei bozzetti allegati al presente statuto, viene sempre utilizzato e riprodotto in forme bilingue.

4. La toponomastica del Comune è disciplinata ed individuata con apposita deliberazione del Consiglio comunale ispirandosi anche ai toponimi originali al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 6

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 9

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie: il Consiglio si riunisce per l'esame del Bilancio di previsione e del Bilancio consuntivo in sessione ordinaria. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre questioni; la prima seduta deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta o comunque formalizzata da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste per l'organo consiliare.

5. Gli adempimenti previsti dal presente articolo, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.

Art. 10

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto, qualora lo richiedano, ad essere sentiti dalle commissioni, nelle adunanze delle stesse.

5. Per la costituzione delle commissioni speciali con il compito di esperire indagini conoscitive ed inchieste, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti e le procedure dell'indagine.

6. La commissione speciale provvede alla nomina al suo interno, del Presidente. Per la nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art. 10 bis

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione in ordine a specifiche problematiche ad essa connesse.

2. La commissione d'indagine, composta da 3 membri, è presieduta da un rappresentante della minoranza; non possono far parte della commissione il Sindaco e gli Assessori.

3. La commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole, sia con l'accesso ai documenti, sia con l'audizione di amministratori, Segretario comunale, Direttore generale, dipendenti e del revisore dell'attività economico-finanziaria.

4. La commissione d'indagine conclude la propria attività entro 30 giorni. da quello d'inizio con una relazione da presentare al Consiglio, contenente specifiche proposte operative in relazione all'attività indagata che sia risultata inadeguata o carente.

Art. 11

Consiglieri comunali: stato giuridico-convalida-programma di governo

1 La posizione giuridica dei Consiglieri e lo status sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per legge.

3. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno espressamente essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri dei bilanci.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dal giorno della loro presentazione.

8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo da luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.

9. Trascorso il termine di cui al comma precedente la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

10. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì l'esercizio dei diritti dei Consiglieri relativo a ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, attività che si svolge mediante:

a) iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del Consiglio;

b) facoltà di presentare interrogazioni e mozioni;

c) facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio comunale per dibattere questioni specifiche;

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 12 bis

Esercizio del diritto di accesso

Ciascun Consigliere ha diritto alla verifica e al controllo della attività aministrativa posta in essere dall'ente.

A tale scopo può accedere a tutti gli atti prodotti dal Comune secondo quanto previsto dalla legge n.

241/2000, esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato, compresi gli atti dell'ufficio per il controllo interno.

Sono tenuti a non diffondere i documenti in loro possesso.

Gli Uffici sono tenuti a dare seguito alle richieste di accesso entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diverso termine superiore in relazione all'entità della stessa richiesta. In ogni caso dovrà essere garantito il contemperamento tra il diritto del Consigliere e la funzionalità degli uffici.

L'ufficio che senza giustificato motivo non rispetta i termini sopra indicati, sarà assoggettato a procedimento disciplinare ed all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, entro 15 giorni dalla seduta di insediamento, secondo quanto prescritto nel Regolamento e ne danno comunicazione per iscritto al Segretario comunale.

2. Nel corso del mandato i Consiglieri comunali possono costituire nuovi gruppi o aderire a gruppi già formati; di un tanto viene data comunicazione al Segretario comunale con indicazione espressa in merito alla figura del Capogruppo.

Art. 14

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 15

Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, e il Sindaco dà comunicazione di detta nomina al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino a dette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 16

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori previsto per legge.

2. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio; senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 17

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

Art. 18

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o degli istruttori e dei dirigenti o dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo, in quanto di rilevanza strategica:

a) propone al Consiglio i regolamenti, adotta quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio stesso;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi, salva la competenza del Consiglio comunale ex articolo 32 della legge 142/1990;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate e attribuisce gli incarichi fiduciari;

g) concede contributi in assenza di criteri generali predeterminati;

h) approva le transazioni;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

n) definisce le condizioni ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze del Consiglio.

4. La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi burocratici dell'ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 19

Deliberazioni organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. In caso di temporanea imprevedibile assenza, o qualora parte interessata, il Segretario non possa partecipare alle sedute, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un assessore o da un consigliere designato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive, sovraintendendo al finanziamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3 La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'articolo 15 comma 4 dello statuto, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 21

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) adotta ordinanze ordinarie;

j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta, nel rispetto delle relative norme regolamentari;

k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 267/2000

l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;

m) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) presenta le linee programmatiche al Consiglio comunale nella seduta di cui all'articolo 11, comma 3, indicando analiticamente azioni, progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o anche avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, nelle quali l'ente ha parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società nelle quali l'ente ha parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta stessa;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori o al Segretario comunale;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

f)

Art. 24

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in casi di assenza o impedimento, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 25

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e elle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettata dal presente statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 26

Attribuzioni

1. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) coordina l'attività dei responsabili delle unità operative dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

b) vigila affinché gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni, svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;

c) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta;

d) cura l'attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio, sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dal Sindaco con proprio provvedimento, comprese le funzioni di Direttore generale.

Art. 27

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 28

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute dagli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato provinciale di controllo.

CAPO II

Art. 29

Uffici

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettante ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per gli obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari nell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 30

Rappresentanza in giudizio

1. Spetta al Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse nel'interesse del Comune avverso agli atti degli organi istituzionali.

2. La Giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 31

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, il Segretario comunale, e gli organi elettivi.

3. Il medesimo Regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo Regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.

Art. 32

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spetta l'attività che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e el competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Direttore generale o al Segretario comunale, nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato.

Art. 33

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il Regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La Giunta comunale, sentito il Direttore generale o, ove non nominato, il Segretario comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 34

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 35

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 36

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 37

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 38

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 39

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 40

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Art. 41

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 42

Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 43

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 44

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Le norme del Regolamento di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio per il controllo interno e del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 45

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non

ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa, nonché dall'articolo 6 del decreto legge 12 gennaio 1991, come convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 46

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 47

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto al secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni può costituire, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Nelle proposte di unione, dovrà tenersi conto delle affinità territoriali, culturali e sociali dei Comuni interessati.

3. Per la determinazione di tali unioni si farà ricorso all'istituto del referendum previsto dall'articolo 59 del presente statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

3. E assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, su specifici problemi, per acquisire il parere di cittadini, organismi a base associativa e categorie socio-economiche.

5. Con il Regolamento sulla partecipazione verranno disciplinate le modalità procedurali, i tempi, le forme di pubblicità, per assicurare la partecipazione dei cittadini, degli organismi a base associativa, delle associazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 52

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano

ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto al Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

Art. 53

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione degli atti.

3. Con il Regolamento sulla partecipazione di cui al precedente articolo 51 - 5° comma verranno disciplinate le modalità procedurali, i tempi, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente, delle istanze, petizioni e proposte.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 57, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali secondo le modalità stabilite nel Regolamento sulla partecipazione.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 55

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza gli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 56

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale può costituire organismi consultivi determinando: composizione, requisiti per la nomina, materie di competenza.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di attività.

Art. 57

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione.

Art. 58

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 59

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, in materia di espropriazioni per pubblica utilità, in materia di nomine e designazioni di cui all'articolo 42 lettera m) del decreto legislativo n. 267/2000, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 35 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50 per cento degli aventi diritto.

Art. 60

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 61

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 62

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 63

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 35 per cento dei cittadini aventi diritto al voto per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, dal Regolamento sulla partecipazione.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 64

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ad un numero di cittadini non inferiore al 5 per cento degli aventi diritto al voto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio; dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 65

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione nella legge 8 giugno 1990, n.142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo termini più ristretti previsti dalle leggi future.

Art. 66

Ordinanze

1. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono i pubblicate per 7 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie in cui agisce in funzione di Ufficiale di Governo Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 67

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

IL SEGRETARIO DIRETTORE:
dott.ssa Bruna Muttiga

(Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25 febbraio 2004, pubblicato all'Albo pretorio dal 22 aprile 2004 al 23 maggio 2004).

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA

UDINE

Ordinanza 25 novembre 2004, n. 4 - Progetto n. 392 di data 25 febbraio 2004, aggiornato in data 15 aprile 2004 - «Intervento urgente di protezione civile in Comune di Castions di Strada e Talmassons, consistente nella messa in sicurezza dei corpi arginali di perimetrazione delle casse di espansione di S. Andrat a salvaguardia dei territori urbanizzati circostanti». Decreto n. 367/DRPC/2003 di data 25 marzo 2003 - Definizione delle operazioni di esproprio con deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria non accettata.

Il sottoscritto Roberto Rigonat, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana,

PREMESSO

CHE questo Consorzio, con decreto n. 367/DRPC/2003 di data 25 marzo 2003, è stato individuato quale Ente attuatore subregionale per la realizzazione dell'intervento in oggetto e che con l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta con la Conferenza dei Servizi tenuta presso la Protezione Civile della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 25 marzo 2004, convocata dall'Assessore regionale alla protezione civile con nota DRPC/12680/OP di data 10 ottobre 2003, ne è stata dichiarata la pubblica utilità;

CHE in dipendenza dei lavori in argomento si è reso necessario, come previsto dal piano parcellare di cui al citato progetto, provvedere all'esproprio di alcune porzioni di terreno site nel Comune di Talmassons, come da elenco conservato in atti;

CHE i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a «Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia - Demanio idrico»;

VISTA la normativa adottata dal Consorzio per la determinazione delle relative indennità di esproprio dettata dal D.P.R. n. 327 di data 8 giugno 2001;

RICHIAMATO il decreto n. 1/04 di data 22 luglio 2004 di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, redatto ai sensi dell'articolo 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, con cui viene fissato, tra l'altro, l'ammontare delle indennità da corrispondere in via provvisoria agli aventi diritto;

PRESO ATTO dei verbali di immissione in possesso di data 16 agosto 2004 e dei verbali di stato di consistenza di data 16 agosto 2004, sottoscritti dal responsabile dell'istruttoria geom. Luigino Pines, dai proprietari ed, in loro assenza, dai due testimoni geom. Enrico Plozzer e geom. Maurizio Pascutto;

PRESO ATTO che 2 proprietari (Bigaro Egidio e De Lena Lucia) interessati all'esproprio non hanno formalmente dichiarato per iscritto l'accettazione delle indennità provvisorie così come stabilite, non beneficiando pertanto delle maggiorazioni previste dall'articolo 40, comma 4, dall'articolo 42, comma 2 e dell'articolo 45, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001;

ACQUISITO

Il Piano di frazionamento n. 191381 di data 15 luglio 2004 redatto dal geom. Enrico Plozzer, con il quale vengono definite le superfici effettivamente espropriate;

ORDINA

il deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità ammontanti complessivamente a euro 14,56 (euro quattordici/56) e determinate con decreto n. 1/04 di data 22 luglio 2004 a firma del Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana e precisamente:

1) fg. 41 mapp.le 630 (ex 315)
   superficie ante: mq 3.130
   consistenza: bosco ceduo

superf. da espropriare: mq 42
Indennità da depositare = euro 14,56

Proprietario: Bigaro Egidio nato il 10 novembre 1899 a Mortegliano = euro 7,28

De Lena Lucia nata il 13 luglio 1925 a Mortegliano = euro 7,28

Udine, 25 novembre 2004

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

TRIESTE

Bando relativo all'Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali ed artigianali» - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17 novembre 2004 - Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17 novembre 2004 nel Bando di cui all'oggetto, a pagina 173, l'ultima riga, anzichè «Azione 2.1.1: Aiuti agli investimenti delle imprese *artigiane*» deve leggersi «Azione 2.1.1.: Aiuti agli investimenti delle imprese *industriali*».

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Area Business Rete Elettrica
Zona Udine

UDINE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Divisione Infrastrutture e Reti - Area Business Rete Elettrica - Zona Udine dell'ENEL Distribuzione S.p.A. di data 16 novembre 2004, prot. n. DDTRIZUD/P2004005826 si pubblicano, per estratto, i seguenti n. 10 decreti del Direttore provinciale lavori pubblici di Udine, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2527\TDE-UD\1946 di data 26 luglio 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 24 febbraio 2003, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica aerea ed in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illu-

strate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 470 (tratto aereo) e m. 2610 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, C.P. S. Giovanni al Natisone - cab. La Brava, in Comune di S. Giovanni al Natisone,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla C.P. S. Giovanni al Natisone, alimentata dalla linea 132 kV omonima, autorizzata con D.M. n. 5007/OR di data 6 febbraio 1973, collegherà le esistenti cabine Cascina Rinaldi Casello, Pinco, D.R. Legno, I.D. Export e farà capo alla cabina La Brava, interessando il territorio del Comune di S. Giovanni al Natisone.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL qualora in futuro non dovesse utilizzare più la presente linea, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione completa della linea dismessa, entro max. 12 mesi, per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 26 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2528\TDE-UD\1997 di data 26 luglio 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 5 gennaio 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 49 (tratto aereo) e m. 125 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, cabina Via Manzoni New, in Comune di Tricesimo,

avente il seguente tracciato: originandosi dal sostegno n. 6 della derivazione per cabina Via Manzoni, autorizzata con D.P. n. 1339 di data 30 maggio 1984, farà capo alla nuova cabina Via Manzoni New, interessando il territorio del Comune di Tricesimo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine lì 26 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2529\TDE-UD\2004 di data 26 luglio 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 8 marzo 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo aereo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 350, così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Brenis (a palo), in Comune di Varmo,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea S. Martino - Rivignano, autorizzata con D.P. n. 5032/I di data 23 ottobre 1971, farà capo alla nuova cabina Brenis (a palo), interessando il territorio del Comune di Varmo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindica-

ta e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL qualora in futuro non dovesse utilizzare più la presente linea, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione completa della linea dismessa, entro max. 12 mesi, per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 26 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2532\TDE-UD\2010 di data 30 agosto 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 19 maggio 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e

Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 240, così specificato:

- Collegamento elettrico a 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Campo Sportivo New, in Comune di Lignano Sabbiadoro,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea C.P. Lignano - cab. Campo Sportivo, autorizzata con D.P. n. 3982/I di data 21 settembre 1977, collegherà la nuova cabina Campo Sportivo New e si raccorderà alla linea per cab. Sporting Center, autorizzata con D.P. n. 1745 di data 30 ottobre 1987, interessando il territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le o-pere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL dovrà effettuare la demolizione completa della linea dimessa, entro max. 12 mesi, dalla dismissione della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 30 agosto 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2534\TDE-UD\2006 di data 5 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 2 ottobre 2002, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 105 x 2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Via Pellegrino II, in Comune di Udine,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea cab. Via Brollo - cab. Sip, autorizzata con D.P. 1730/I di data 12 maggio 1976, collegherà la nuova cabina Via Pellegrino II, interessando il territorio del Comune di Udine.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL dovrà effettuare la demolizione completa della linea, entro max. 12 mesi, dalla sua dismissione e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 5 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2535\TDE-UD\2007 di data 5 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 2 ottobre 2002, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 240, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Via Crema, in Comune di Udine,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla cabina Rizzi Via delle Scuole, alimentata dalla linea cab. Rizzi Stadio (ex Stadio Comunale) - cab. Rizzi Via delle Scuole, autorizzata con D.P. n. 2953 di data 4 gennaio 1979, farà capo alla nuova cab. Via Crema, interessando il territorio del Comune di Udine.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL dovrà effettuare la demolizione completa della linea, entro max. 12 mesi, dalla sua dismissione e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 5 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2536\TDE-UD\2009 di data 5 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 2 ottobre 2002, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 1670, così specificato:

- Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, tratto C.P. Reana - Sostegno n. 8, in Comune di Reana del Rojale,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla C.P. Reana, alimentata dalla linea cab. Savorgnano Acquedotto - C.P. Reana, autorizzata con D.P. n. 388 di data 10 ottobre 1986, si raccorderà al Sostegno n. 8 della linea Tarcento - Cividale, autorizzata con D.M. n. 6198 di data 6 ottobre 1939, interessando il territorio del Comune di Reana del Rojale.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopra indicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL dovrà effettuare la demolizione completa della linea, entro max. 12 mesi, dalla sua dismissione e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 5 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2537\TDE-UD\2014 di data 5 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 2 otobre 2002, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 277 (tratto sotterraneo) e m. 74 (tratto aereo), così specificato:

- Spostamento e interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, tratto Sost. n. 20 - cab. Ziracco, in Comune di Remanzacco,

avente il seguente tracciato: originandosi dal Sostegno n. 20 della linea per cabina Ziracco, autorizzata con D.P. n. 3171/I di data 19 maggio 1964, farà capo alla cabina Ziracco, interessando il territorio del Comune di Remanzacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse per ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL dovrà effettuare la demolizione completa della linea, entro max. 12 mesi, dalla sua dismissione e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 5 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2538\TDE-UD\2008 di data 21 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 2 ottobre 2002, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 397 (tratto aereo) e m. 105 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per cabina C.le Vinadia, in Comune di Prato Carnico,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea Comeglians - Solari - Pradibosco, autorizzata con D.M. n. 1498/69/71 di data 26 aprile 1975, farà capo alla nuova cabina C.le Vinadia, interessando il territorio del Comune di Prato Carnico.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL dovrà effettuare la demolizione completa della linea, entro max. 12 mesi, dalla sua dismissione e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 21 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2539\TDE-UD\2015 di data 21 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 2 ottobre 2002, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 890, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Kris, nei Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla cab. Autoporto Udinese, alimentata dalla linea cab. Autoporto Udinese - cab. Depuratore Acque, autorizzata con D.R. n. 689/TDE-UD/550 di data 30 agosto 1991, collegherà la nuova cabina Kris e si raccorderà alla linea per cab. Toffolutti, autorizzata con D.P. n. 1294/1 di data 30 novembre 1974, interessando il territorio dei Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea che ora viene dismessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 21 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Società per Azioni - FRIULIA S.p.A.

TRIESTE

Convocazione di Assemblea ordinaria.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Trieste, presso la Sala Convegni della Friulia, via Locchi n. 21/b, per il giorno 23 dicembre 2004, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 gennaio 2005 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso al 30 giugno 2004, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;

2. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione, previa determinazione del numero (articolo 17, I° comma, dello Statuto sociale);

3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 17, III° comma, dello Statuto sociale);

4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale (articolo 29 dello Statuto sociale);

5. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato almeno cinque giorni prima della data di convocazione le loro azioni presso la sede sociale.

Trieste, 18 novembre 2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
dott. Franco Asquini

T.E.R.N.A. S.p.A.
Area Operativa Trasmissione di

PADOVA

Pubblicazione del decreto del Direttore provinciale lavori pubblici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della TERNA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Padova, di data 22 novembre 2004, prot. n. 4688 si pubblica il seguente decreto del Direttore provinciale lavori pubblici di Pordenone, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti eletrici.

Decreto n. LL.PP./650/TDE/PN/1240 di data 18 ottobre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE

VISTO lo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia - L.C. 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 28 giugno 1986, n. 339;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n.7;

VISTO il D.M. LL.PP. 21 marzo 1988;

VISTO il D.P.G.R. n. 0164 del 5 aprile 1989 - registrato alla Corte dei Conti di Trieste il 26 aprile 1989, registro 7, fg. 352;

VISTA la legge 8 agosto 1992, n. 359;

VISTO il D.P.C.M. 8 luglio 2003;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

VISTA l'istanza in data 18 dicembre 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui la società T.E.R.N.A. S.p.A., Gruppo ENEL - Area Operativa Trasmissione di Padova, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza del sottoelencato tronco di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 132 KV, in aereo, nel Comune di Polcenigo:

- Elettrodotto Cordignano - Giais con derivazione Caneva (t. 23.702). Autorizzato con D.M. n. 4091/deA del 24 settembre 1953. Variante alla linea elettrica con la costruzione di nuovi sostegni ai picchetti n. 239/A, 239 bis e 240/A e demolizione dei sostegni n. 239 e 240 in Comune di Polcenigo;

VISTI gli atti dell'eseguita istruttoria, durante la quale non sono stati presentati reclami;

VISTO il consenso di cui all'articolo 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale F.V.G. - Sez. 2ª di Trieste con lettera n. II/3303/GAN/17797 di data 7 aprile 2004;

VISTO che tutte le Autorità e gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno rilasciato i nulla-osta e consensi di massima:

- Ministero delle comunicazioni - Ispettorato Territoriale F.V.G. - Sez. 2ª Interf. el. di Triste, n. II/3303/GAN/17797 del 7 aprile 2004;
- Ministero per i beni e le attività culturali di Trieste, n. 2690/4 di data 21 settembre 2004;
- Sevizio geologico regionale di Trieste, n. ALP 6.1 6816 E 58 del 17 febbraio 2004;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastruture di trasporto, Servizio per la pianificazione territoriale di Trieste n. PMT/6595/5.409 del 16 aprile 2004;
- Comune di Polcenigo, n. 2285 del 10 febbraio 2004;

VISTA la lettera n. TEAOTPD/P2004002242 di data 17 giugno 2004, inviata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, Servizio sub-regionale di Udine, con la quale l'istante ha presentato denuncia - ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 e legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 per la realizzazione dell'elettrodotto di cui trattasi;

VISTA la nota n. PMT/UD/10746/6.531(1558/94) di data 24 giugno 2004, della Direzione centrale pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, Servizio sub-regionale di Udine, con la quale si attesta l'avvenuto deposito della sopracitata denuncia;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. P.M.T./154/2004 di data 24 marzo 2004 per le opere ricadenti su aree vincolate ai sensi dell'articolo 146, lettera c), del decreto legislativo 490/1999, rilasciata dalla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, Servizio per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali di Trieste, in merito alla quale non sono pervenuti pronunciamenti da

parte della Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Trieste;

VISTE le dichiarazioni in data 25 maggio 2004 e 5 ottobre 2004, mediante la quale la società T.E.R.N.A. si è impegnata ad accettare le condizioni stabilite nei nulla-osta e consensi di massima predetti;

VISTA la Relazione istruttoria di questa Direzione di data 18 ottobre 2004;

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi è destinato a migliorare il servizio di erogazione dell'energia elettrica di interesse locale e regionale;

RITENUTO, pertanto, essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di detto impianto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. con il quale si conferma la competenza in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche a questa Direzione;

DECRETA

Art. 1

La società T.E.R.N.A. S.p.A., Gruppo ENEL - Area Operativa Trasmissione di Padova (codice fiscale 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 132 KV, aereo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003, n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, la società T.E.R.N.A. S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

La società T.E.R.N.A. S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le linee saranno collaudate da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994), in applicazione del punto 3.1.03 (per le linee aeree) del D.M. LL.PP. 21 marzo 1988, previa produzione da parte della società T.E.R.N.A. S.p.A di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato,

dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato, e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8

La società T.E.R.N.A. S.p.A. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione dei sostegni n. 239 e 240, secondo quanto dichiarato.

Art. 9

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione, come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente autorizzato.

Pordenone, lì 18 ottobre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario.

In attuazione della determinazione n. 731 in data 10 novembre 2004, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di operatore socio sanitario;
- Ruolo: tecnico;
- Profilo professionale: Operatore socio sanitario, Categoria B - livello economico Bs.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 675/1996.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a selezione (allegato 1 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999 e articolo 29 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Provincie del 18 febbraio 2000.

PROVE D'ESAME

– *Prova pratica*: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta nell'ambito di quanto segue: ruolo e competenze dell'operatore sociosanitario; igiene degli ambienti e delle attrezzature; assistenza diretta alla persona, in particolare per quanto riguarda l'igiene personale, la mobilizzazione e l'attività relazionale, strumenti di lavoro nell'equipe assistenziale;

– *Prova orale*: vertente sugli argomenti oggetto della prova pratica ed inoltre su: aspetti psicologici legati all'attività dell'assistenza; l'integrazione socio-sanitaria; legislazione sanitaria e legislazione professionale.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una Struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica.

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di prove-

nienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

j) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 - pari a euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - Via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria vanno altresì indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, n. 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, n. 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova pratica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 30 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 20 punti;

b) titoli accademici e di studio: 7 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 10 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento sia della prova pratica che della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento e revoca della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
Via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. . . . . post... di . . . . presso codesta Azienda Ospedaliera con scadenza il . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat... a . . . . il . . . .;

2) di essere residente a . . . . (Prov. . . . .), Via . . . . n. . . .;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:. . . . .)(a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:. . . . .);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

– Diploma di. . . . . conseguito il . . . . presso. . . . .;

– Attestato di Operatore socio-sanitario conseguito il . . . . presso . . . .;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (d);

9) di aver diritto alla riserva di posti,ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

11) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

12) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);

13) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (f);

14) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

– sig: . . . .

– via/piazza . . . . n. . . . .

– telefono n. . . . . cap. n. . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

Note

(a) i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare l'esatta denominazione della pubblica amministrazione o dell'impresa/datore di lavoro, presso cui è stata acquisita l'esperienza, nonché la sede/indirizzo degli stessi;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o parziale - a tempo determinato o indeterminato) e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che indendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della L, 104/1992;

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt... . . . .
nat ... a . . . . (prov.. . . . .) il . . . .
residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . . . .
valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (articolo 75, D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

❑ Allega copia del documento di identità . . . .
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

. . . .
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE . . . .
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'Ufficio (se la dichiarazione è consegnata *personalmente* al funzionario addetto)

Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di . . . .
n. . . . . , rilasciato in . . . . da . . . .,
in presenza di . . . .
(cognome e nome e qualifica)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

– di essere iscritto all'Albo dell'Ordine . . . .
della Provincia di . . . . al n. . . . .;

– di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito il . . . . presso . . . . ;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

– che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D.

In attuazione alla determinazione n. 746 in data 17 novembre 2004, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 220/2001, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista - categoria D:

N.	*Cognome*	*Nome*	*Punti*
1	Murador	Morena	73,690
2	Deiana	Francesca	62,000
3	Cassisi	Nunziatina	59,340
4	Cossu	Pietro	58,820
5	Restuccia	Angelo	58,375
6	Rania	Sabrina	51,020
7	Morizzi	Carmela	51,000
8	Talarico	Palmerino	50,270

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Giuseppe Balicchi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
Struttura operativa politiche del personale

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di oncologia.

Si comunica che con deliberazione n. 549 del 5 novembre 2004, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di oncologia:

Cognome e nome	*Punteggio totale/100*
1. dott.ssa Grimaz Stefania	punti 84,836

IL RESPONSABILE DELLA S.O.:
avv. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D).

Con decreto del Direttore generale n. 895 del 16 novembre 2004 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale assistente sociale categoria D), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, viene di seguito riportata:

Candidati	*Totale*	*Graduatoria*	*Data di nascita*
Chiappa Annalisa	77,000/100	1	22/09/1973
Rigoni Stefania	64,950/100	2	27/01/1977
Zavattin Greta	63,050/100	3	31/07/1979
Berini Elisa	56,600/100	4	25/11/1978
Ciligot Sonia	55,250/100	5	24/05/1965
Ferigutti Cinzia	55,100/100	6	17/11/1976
Giacomin Tamara	52,750/100	7	27/06/1980
Favetta Maura	52,000/100	8	23/10/1980

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Roberto Ferri

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
–– PARTE I - II - III ––
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)